

IL NUOVO VOLTO DELLA VIOLENZA DI GENERE TRA DIRITTO PENALE E PROCESSO. COMMENTO ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 2025, N. 181

di

Bartolomeo Romanelli

(Giudice presso il Tribunale di Novara. Dottore di ricerca in Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Milano – Bicocca)

e

Ernestina Sacchetto

(Assegnista di ricerca in Diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Torino. Professoressa a contratto di Diritto processuale penale presso l'Università del Piemonte Orientale)

Sommario: 1. La nuova fattispecie di femminicidio: premesse storiche e culturali. – 2. *(Segue)*: esegesi e criticità della fattispecie. – 3. *(Segue)*: competenza per materia. – 4. Il rilievo della filiazione nel delitto di maltrattamenti in famiglia. – 5. Maltrattamenti e aggravante “di genere”. – 6. Maltrattamenti e cognizione del giudice. – 7. Maltrattamenti e confisca. – 8. Le ulteriori circostanze aggravanti “di genere”. – 9. Le informazioni alla persona offesa nel procedimento penale: la disciplina generale. – 9.1. La comunicazione obbligatoria della scarcerazione – 10. Lo statuto processuale dei centri antiviolenza. – 11. Violenza di genere e intercettazioni telefoniche. – 12. Le misure cautelari personali: premessa. – 12.1. Le deroghe al giudizio prognostico *ex artt.* 275 c. 2-*bis* e la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare. – 12.2. Il rafforzamento dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. – 12.3. L’informazione alla persona offesa della dinamica cautelare. 12.4 Le modifiche all’art. 362 -*bis* Cpp. –13. La tutela patrimoniale degli orfani di crimini domestici: sequestro conservativo e provvisorio. – 14. Il sequestro conservativo a tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. – 15. La disciplina in materia di indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti. – 16. Le modifiche in tema di patrocinio a spese dello Stato. – 17. L’audizione investigativa della persona offesa: l’interpolazione al catalogo di reati *ex art.* 362 co. 1-*ter* Cpp. – 18. *(Segue)*: il diritto della persona offesa all’audizione investigativa. – 19. L’interlocuzione con la persona offesa nel procedimento di applicazione della pena su richiesta: la modifica all’art. 444 Cpp. – 20. *(Segue)*: la modifica all’art. 447 Cpp. – 21. Esame incrociato e divieto di vittimizzazione secondaria. – 22. Esecuzione penale e ordinamento penitenziario: l’interpolazione dell’art. 659 co. 9 lett. *a* Cpp. – 23. Le modifiche in tema di ostatività penitenziaria. – 24. Benefici penitenziari e interlocuzione della persona offesa. – 25.

Benefici penitenziari e informazione alla persona offesa. – 26. Permessi premio e ordinamento penitenziario minorile. – 27. L'interscambio informativo con il giudizio civile. – 28. Formazione della magistratura e organizzazione degli uffici requirenti. – 29. Riflessioni conclusive.

1. La l. 2 dicembre 2025, n. 181 – pur connotata da un'ampia rivisitazione sostanziale e processuale del contrasto alla violenza di genere – nelle stesse dichiarazioni dei *conditores* «fa principalmente perno sull'introduzione di una nuova fattispecie penale, rubricata come “femminicidio”, che, per l'estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del reato, viene sanzionata con la pena più grave che l'ordinamento conosce: l'ergastolo»¹.

La stessa analisi dottrinale della riforma si è perlopiù focalizzata, allo stato, sull'inedita fattispecie di cui all'art. 577-*bis* Cp.

La ricognizione della produzione scientifica in materia segna una marcata divaricazione di opinioni.

La più parte dell'accademia ha infatti ricondotto la novella, sia pure con varietà di accenti, alle degenerazioni populistiche e/o del diritto penale simbolico². Si è così discusso di «sadismo penale»³, di un'insana «passione per l'ergastolo»⁴ e di «una mimosa appassita che emana il maleodorante odore di populismo penale»⁵.

A sostegno dell'intervento, si è per contro dedotta la necessità di codificare lo sfondo patriarcale degli omicidi di donne, nonché di approntare a queste ultime una più accentuata tutela in chiave di eguaglianza sostanziale⁶.

*Il contributo costituisce il frutto della riflessione comune degli Autori. Nondimeno, il dott. Romanelli ha redatto i par. 1-8 e 13-26, mentre la dott.ssa Sacchetto ha redatto i par. 9-12.4 e 27-28. Il par. 29 è stato redatto congiuntamente.

¹ Senato della Repubblica. XIX Legislatura. Disegno di legge A.S. n. 1433. *Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Relazione illustrativa*, in www.senato.it, 3.

² Si veda il comunicato *Il reato di femminicidio presentato dal Governo: le ragioni della nostra contrarietà*, in www.sistemapenale.it, 28.5.2025, sottoscritto da settantasette accademiche.

In termini particolarmente netti, v. anche G. Fiandaca, *Cari prof. di diritto penale, è ora di protestare contro il delitto di femminicidio*, *ivi*, 14.3.2025.

³ R. Bartoli, *Il tornante del femminicidio: si compirà il passaggio dal populismo al sadismo penale?*, in www.sistemapenale.it, 15.7.2025, 2.

⁴ D. Pulitanò, *Messaggi normativi e messaggi culturali. La discussione sul femminicidio*, in www.sistemapenale.it, 21.6.2025.

⁵ A. Pugiotto, *La mimosa all'occhiello del populismo penale (prima parte)*, in www.sistemapenale.it, 2.4.2025.

⁶ P. Di Nicola Travagliani, *Il femminicidio esiste ed è un delitto di potere*, in www.sistemapenale.it, 2.5.2025, 1 ss.; F. Menditto, *Riflessioni sul delitto di femminicidio*, *ivi*, 2.4.2025; C. Pecorella, *Perché può essere utile una fattispecie di femminicidio*, *ivi*, 2.6.2025.

La polarizzazione del dibattito non può tradursi nell'obliterazione del complesso substrato della categoria criminologica e giuridica del femminicidio. Quest'ultima non costituisce in sé il portato estemporaneo della via italiana al populismo penale, inserendosi per contro in un vasto panorama storico-comparato⁷.

Sul piano socio-criminologico, la genesi della nozione di femminicidio può farsi risalire agli anni Novanta dello scorso secolo. L'uccisione di donne venne progressivamente inquadrata quale epifenomeno della natura strutturale della violenza di genere, costituente il meccanismo di protrazione di una struttura sociale patriarcale.

Il femminicidio si lega così alla de-personificazione della donna, identificata *in toto* in ruoli sociali pre-determinati («madre», «moglie», «prostituta», «suora»). Il che ne agevola «l'uccidibilità», giacché i diritti della donna vengono percepiti come «relativi», e dunque sacrificabili sull'altare della morale familiare o dell'onore maschile⁸.

L'elaborazione sul tema origina primariamente dal contesto sudamericano, anche a causa dell'elevatissima diffusione del fenomeno. Casi emblematici di uccisione di donne su larga scala – assurti agli onori della cronaca in specie nella città messicana di Ciudad Juárez – vennero portati all'attenzione della Corte interamericana dei diritti umani⁹. La denuncia dell'inerzia statale nella repressione del fenomeno traslò così il dibattito sul femminicidio dal terreno politico al piano giuridico – ampiamente arato dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo¹⁰ – degli obblighi positivi di tutela penale¹¹.

Sul versante definitorio, è di fondamentale rilievo l'opera di Diana E. H. Russell, che fece dapprima riferimento a «*the murders of women by men motivated by hatred*,

⁷ Sul piano monografico, si vedano le analisi di E. Corn, *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, Trento 2017, *passim*; F. Macrì, *Femicidio e tutela penale di genere*, Torino 2018, *passim*; A. Merli, *Violenza di genere e femminicidio. Le norme penali di contrasto e la legge n. 119 del 2013 (c.d. legge sul femminicidio)*, Napoli 2015, *passim*; B. Spinelli, *Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale*, Milano 2008, *passim*.

⁸ B. Spinelli, *Femicide e Femminicidio: nuove prospettive per una lettura gender oriented dei crimini contro donne e lesbiche*, in *SQC*, 2008, 2, 128-129.

⁹ Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Sentencia de 16 de Noviembre de 2009, caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México*, in www.corteidh.or.cr.

¹⁰ Nell'ampia produzione in materia, per l'impatto particolarmente significativo sull'ordinamento nazionale, si veda in specie C. eur., 2.3.2017, *Talpis c. Italia*, § 141, in www.penalecontemporaneo.it, 13 .3.2017, con nota di R. Casiraghi, *La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la mancata tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*.

¹¹ Su cui vedasi, per la particolare attenzione dedicata all'esperienza sudamericana, F. Viganò, *L'arbitrio del non punire: sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli 2011, IV, 2645 ss.

*contempt, pleasure, or a sense of ownership of women»*¹². In seconda battuta, la studiosa operò peraltro un più sintetico riferimento a «*the killing of females by males because they are female»*¹³.

Sul piano dottrinale e istituzionale, si sviluppò così un fermento definitorio e classificatorio del femminicidio, inteso in termini generali quale omicidio di donne per ragioni di genere.

La *Declaración sobre el femicidio*, approvata il 15 agosto 2008 dal Comitato di Esperti del *Mecanismo de Seguimiento* della Convenzione interamericana di Belém do Pará del 9 giugno 1994, discorre sul punto di «*la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y su agentes, por acción u omisión»*¹⁴.

La definizione – che valorizza marcatamente la dimensione istituzionale del fenomeno – è recepita dal considerando E) della risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019, sull’adesione dell’Unione europea alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere¹⁵.

Un maggiore sforzo classificatorio è riscontrabile nella *Vienna Declaration on Femicide* del 1° febbraio 2013, maturata nel contesto dell’attività del Consiglio Economico e Sociale dell’ONU. Ivi, si definisce «*femicide» «the killing of women and girls because of their gender, which can take the form of, inter alia: (1) the murder of women as a result of intimate partner violence; (2) the torture and misogynist slaying of women; (3) killing of women and girls in the name of “honour”; (5) targeted killing of women and girls in the context of armed conflict; (5) dowry-related killings of women; (6) killing of women and girls because of sexual orientation and gender identity; (7) the killing of aboriginal and indigenous women and girls because of their gender; (8) female infanticide and gender-based sex selection foeticide; (9) genital mutilation related deaths; (10) accusations of witchcraft; and (11) other femicides connected with gangs,*

¹² D. E. H. Russell – J. Caputi, ‘Femicide’. *Speaking the unspeakable*, in *Ms. Magazine*, september – october, 1990, 34.

¹³ D. E. H. Russell – R. A. Harmes (eds.), *Femicide in Global Perspective*, New York 2001, 3.

¹⁴ *Organización de los Estados Americanos. Comisión Interamericana de Mujeres. Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). Declaración sobre el femicidio*, in www.oas.org, 15.8.2008, 6.

¹⁵ Ivi, si discorre della «morte violenta di una donna per motivi di genere, che avvenga nell’ambito della famiglia, di un’unione domestica o di qualsiasi altra relazione interpersonale, nella comunità, ad opera di qualsiasi individuo, o quando è perpetrata o tollerata dallo Stato o da suoi agenti, per azione o omissione» (cfr. *Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull’adesione dell’UE alla convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere (2019/2855(RSP))*, in www.eur-lex.europa.eu, 28.11.2019, 3).

organised crime, drug dealers, human trafficking and the proliferation of small arms»¹⁶.

Merita menzionare altresì il catalogo predisposto dall'*European Institute for Gender Equality*, che distingue all'interno della nozione di femminicidio tra «a) *Intentional killing of a woman by an intimate partner (including current or former partner, living in the same household or not)*; b) *Intentional killing of women by family members*; c) *Intentional killing of women by non-family member(s) involving sexualised violence*; d) *Sexual-exploitation related killing (with the exception of trafficking-related killing)*; e) *Trafficking-related killing*; f) *Intentional killing of women in the context of a continuum of violence in particular settings*; g) *Killing of women older than 65, outside the family context*; h) *Unintentional killing of women»¹⁷.*

È pure diffusa in dottrina la distinzione tra femminicidio intimo, non intimo (a seconda della sua collocazione o meno in una relazione stretta) e per connessione, intendendosi per tale l'omicidio di una donna frappositasi a tutela di un'altra donna. Non mancano poi interpretazioni estensive, volte a ricomprendere nella nozione il femminicidio tentato o comunque condotte non esitate nella morte della vittima¹⁸.

L'elaborazione sopra riassunta è sfociata nella codificazione separata del femminicidio, che assurge a una costante negli ordinamenti penali sudamericani, ma di cui non mancano esempi in area europea¹⁹.

L'analisi comparatistica ha enucleato una pluralità di modelli di incriminazione, che spaziano dal richiamo restrittivo all'uccisione della donna in contesti matrimoniali o di convivenza *more uxorio*, sino alla tipizzazione estensiva dell'omicidio motivato da odio di genere²⁰. Si registra la qualificazione del femminicidio sia in termini circostanziali, sia in termini di autonoma fattispecie. In questo secondo senso, di particolare interesse è l'esperienza cilena, che si connota per la separata tipizzazione del femminicidio intimo e non intimo²¹.

¹⁶ *United Nations Economic and Social Council, Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, Twenty-second session, Vienna, 22-26 april 2013, Statement submitted by the Academic Council on the United Nations System. Vienna Declaration on Femicide*, in www.unodc.org, 1.2.2013, 1.

¹⁷ *European Institute for Gender Equality. Femicide: a classification system*, in www.eige.europa.eu, 23.11.2021, 15 ss.

¹⁸ Per approfondimenti, E. Corn, *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, cit., 62 ss.

¹⁹ Cfr. E. Corn, *Il reato di femminicidio nel codice penale italiano: cronaca di una controversia annunciata*, in www.sistemapenale.it, 12 dicembre 2025, 5, ove sono menzionate le esperienze di Malta, Cipro, Croazia e Belgio. V. anche V. Mongillo, *Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva*, in www.sistemapenale.it, 12.6.2025, 13, che menziona altresì le esperienze di Francia, Spagna, Austria e Svezia.

²⁰ E. Corn, *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, cit., 116 ss.

²¹ In argomento, A. Perin, *Motivi aggravanti e circostanze discriminatorie. Legittimità e limiti della sanzione*

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Relazione illustrativa alla l. 181/2025²² e da isolata dottrina²³, non sussiste peraltro alcun obbligo sovranazionale, vincolante per l'Italia, di separata tipizzazione del femminicidio. Una previsione di tal fatta non si rinviene né nella CEDAW né nella Convenzione di Istanbul²⁴. Non fa volutamente eccezione la dir. 2024/1385/UE del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, che si limita a menzionare il femminicidio al cons. 9 quale manifestazione di violenza di genere²⁵. Ha viceversa portata non vincolante la raccomandazione formulata all'Italia, in data 28 febbraio 2024, dal Comitato CEDAW²⁶.

L'introduzione dell'art. 577-bis Cp costituisce pertanto una scelta sovrana del legislatore interno. La riforma, dalla disamina del testo e dei lavori preparatori, non pare peraltro essersi confrontata con i modelli di incriminazione esistenti nel panorama comparato.

Sul versante nazionale, la nozione di femminicidio trova un antesignano nell'istituzione, in data 18 gennaio 2017, della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere.

L'introduzione di un'autonoma fattispecie incriminatrice era poi apertamente auspicata nel Libro bianco per la formazione in tema di violenza maschile contro le

penale dell'offesa alla pari dignità, Torino 2024, p. 94.

²² Senato della Repubblica. XIX Legislatura. Disegno di legge A.S. n. 1433. *Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Relazione illustrativa*, cit., 2, che definisce l'intervento normativo «in linea con gli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di vittime di reato».

²³ P. Di Nicola Travaglini, *op. cit.*, 21 ss.

²⁴ E. Corn, *Il reato di femminicidio nel codice penale italiano: cronaca di una controversia annunciata*, cit., 227; A. Tigrino, *Soluzioni inadeguate per problemi tangibili. Rilievi critici sul nuovo delitto di "femminicidio" (art. 577-bis c.p.)*, in *AP*, 2025, 3, 27; T. Vitarelli – E. La Rosa, *L'attuazione della Convenzione di Istanbul nell'ordinamento italiano: profili di rilevanza penale*, in *OIDU*, 2019, 1, 12.

V. anche Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. *Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime»*. Roma, 14 gennaio 2026, in www.cortedicassazione.it, 14.1.2026, 4.

²⁵ E. Corn, *Il reato di femminicidio nel codice penale italiano: cronaca di una controversia annunciata*, cit., 5; V. Mongillo, *op. cit.*, 12; B. Romanelli, *La direttiva 2024/1385/UE: un primo passo verso l'armonizzazione del contrasto alla violenza di genere e domestica?*, in www.lalegislazionepenale.eu, 10.7.2025, 8.

²⁶ Committee on the Elimination of Discrimination against Women. *Concluding observations on the eighth periodic report of Italy*, in www.docs.un.org, 27.2.2024, 8.

Ivi, *l'Italia è esortata a «[a]mend the Criminal Code to specifically criminalize femicide, including violence against lesbian, bisexual, transgender and intersex women»*.

Sul valore da attribuire a raccomandazioni siffatte, V. Lorubbio, *Violenza contro le donne e limiti delle convenzioni internazionali: solo una questione di diritti?*, in *OIDU*, 2022, 5, 1185.

donne, edito in data 25 novembre 2024, a cura del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, gli estensori – anticipando talune recenti osservazioni dottrinali²⁷ – operavano un peculiare accostamento del femminicidio all'introduzione dell'art. 416-bis Cp. In sintesi, la previsione di un delitto autonomo consentirebbe di meglio decodificare – e dunque prevenire – un fenomeno non pienamente riconducibile, nel suo substrato criminologico, alle fattispecie incriminatrici generali²⁸.

Sul terreno del diritto vivente, la stessa giurisprudenza costituzionale – pur nel ridimensionare il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti dell'omicidio in contesti relazionali – aveva richiamato le «statistiche annue sui femminicidi», dimostrative della «necessità per il legislatore di intervenire con misure incisive, preventive e repressive, per contrastare efficacemente questo drammatico fenomeno»²⁹. La locuzione «femminicidio» risultava inoltre già di esteso impiego nella giurisprudenza di legittimità, ad alludere all'omicidio maturato nel contesto o a valle di una relazione sentimentale³⁰.

2. L'ampio retroterra culturale sopra sintetizzato avrebbe consentito l'elaborazione di un testo qualitativamente superiore alla versione licenziata all'unanimità dal Parlamento. Quest'ultima, per converso, si connota per un eccesso descrittivo che, paradossalmente, non assume una sicura valenza selettiva.

L'art. 577-bis co. 1 Cp sanziona con la pena dell'ergastolo «[c]hiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o

²⁷ P. Di Nicola Travaglini, *op. cit.*, 34; F. Menditto, *op. cit.*

²⁸ Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per le pari opportunità. *Violenza maschile contro le donne. Libro bianco per la formazione*, in www.pariopportunita.gov.it, 25.11.2024, 84-85: «è auspicabile che il femminicidio, inteso come uccisione di una donna per ragioni legate alla sua appartenenza di sesso, diventi un delitto a sé stante perché, come accaduto con l'approvazione dell'art. 416-bis codice penale ... lo Stato, in tutte le sue articolazioni, decise di definire quel complesso fenomeno, con le sue peculiarità, opponendovisi, innanzitutto, attraverso l'attribuzione di un nome ... Non avere il delitto di femminicidio non consente di pensarlo in quanto tale e, dunque, non offre strumenti utili per decrittarlo, a partire dalla rappresentazione della sua stessa matrice, e infine prevenirlo e punirlo».

Per osservazioni critiche, v. *infra*, § 2.

²⁹ C. cost., 30.10.2023, n. 197, in *GCos* 2023, 4, 2050-2051.

La pronuncia ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 577 ult. co. Cp, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante *ex art.* 62 co. 1 n. 2 Cp.

³⁰ *Ex multis*, Cass. 17.9.2025, n. 32768, in *DeJure*; Cass. 13.9.2023, n. 3686, *ivi*; Cass. 13.6.2019, n. 10800, *ivi*.

in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»³¹. In termini superflui³², si specifica che, fuori dei casi così individuati, si applica l'art. 575 Cp.

Sulla scorta dei criteri discretivi tra fattispecie autonoma di reato e circostanza aggravante³³, l'art. 577-bis Cp è pienamente ascrivibile alla prima categoria³⁴. Depongono in questo senso la *voluntas legis*³⁵; la integrale ri-descrizione della condotta omicidiaria in una disposizione distinta dall'art. 575 Cp; nonché il richiamo all'applicabilità delle circostanze aggravanti ex artt. 576 e 577 Cp.

Sull'opportunità di un intervento siffatto sono state avanzate condivisibili riserve critiche.

Per un verso, l'innegabile viscosità del dato statistico del femminicidio – che si mantiene sostanzialmente costante a fronte di una marcata decrescita degli omicidi

³¹ Il testo è stato modificato in sede di esame in Commissione Giustizia del Senato. In precedenza, il co. 1 così prevedeva: «[c]hiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità è punito con l'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l'articolo 575».

³² A. Tigrino, *op. cit.*, 17. V. anche Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime». Roma, 14 gennaio 2026, cit., 7.

³³ È tuttora insuperato, sul punto, il riferimento a Cass. S.U. 26.6.2002, n. 26351, in GP, 2003, 1, 14. V. anche Cass. S.U. 21.6.2018, n. 40982, in DPP, 2019, 4, 484, con nota di F. Basile, *Favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina: circostanza aggravante o reato autonomo? Una partita ancora aperta*; Cass. S.U. 27.10.2011, n. 4694, in IP, 2013, 1, 121, con nota di V. Spinosa, *La prima sentenza delle Sezioni Unite sui reati informatici: interpretazione estensiva della condotta di permanenza abusiva nel sistema*.

³⁴ F. Lazzeri, *In G.U. la l. 2 dicembre 2025, n. 181 (c.d. legge sul femminicidio): una panoramica dei profili penalistici sostanziali e processuali*, in www.sistemapenale.it, 3.12.2025; G. L. Gatta, *Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali*, in SP, 2025, 6, 155; C. Pasini, *Il nuovo delitto di femminicidio: alcune riflessioni sulla proposta di legge alla luce di un'indagine empirica sulla recente giurisprudenza della Corte d'Assise di Milano*, in www.sistemapenale.it, 22.10.2025, 101. V. anche Associazione Nazionale Magistrati. Commissione Diritto e procedura penale. Parere sul disegno di legge in materia di «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime», ivi, 30.5.2025, 3; Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime». Roma, 14 gennaio 2026, cit., 6.

³⁵ Senato della Repubblica. XIX Legislatura. Disegno di legge A.S. n. 1433. Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Relazione illustrativa, cit., 4.

nel tempo³⁶ – non pare risolvibile dall'introduzione di una fattispecie *ad hoc*³⁷. Invero, il femminicidio – già severissimamente represso dalla legislazione previgente e dalla prassi delle Corti d'assise³⁸ – matura in contesti emotivi estranei a qualsiasi calcolo razionale delle conseguenze giuridiche dell'agito³⁹. Sicché, si può fondatamente dubitare che l'incriminazione dispiegherà un reale effetto generalpreventivo⁴⁰.

Del resto, l'omicidio motivato da ragioni di genere era già ampiamente sussumibile negli artt. 576 co. 1 n. 1-5-5.1 e 577 Cp⁴¹, tanto che in dottrina si era discusso al riguardo di «via italiana verso il femminicidio»⁴².

Né persuade la ventilata necessità di fornire un autonomo inquadramento giuridico al fenomeno, onde adeguatamente coglierne le peculiarità, come a suo tempo avvenuto con l'introduzione dell'art. 416-*bis* Cp⁴³. L'associazione di tipo mafioso presenta infatti caratteristiche criminologiche peculiarissime, che hanno imposto una disciplina sostanziale (e processuale) distinta dal paradigma del reato associativo puro⁴⁴. Così

³⁶ E. Corn, *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, cit., 17 ss.; V. Mongillo, *op. cit.*, 6; C. Pasini, *op. cit.*, 99-100.

Con riferimento al panorama sovranazionale, cfr. A. Alvazzi Del Frate – M. Nowak, *Il femminicidio da una prospettiva globale*, in *RICr*, 2013, 3, 188 ss. V. anche UNODC. *Global Study on Homicide 2023*, in www.unodc.org, 33 ss.

³⁷ V. sul punto A. Sbraccia, "Tutti portano le proprie vacche a pascolare sui prati del penale": versatilità e strategia nella didattica di Massimo Pavarini, in *SQC*, 2017, 1-2, 70, secondo cui – con specifico riferimento al dibattito sul femminicidio – sarebbe «illusorio e controproducente pensare che il sistema penale sia l'ambito nel quale i fenomeni riconducibili alla violenza di genere possano essere gestiti, ridotti o ricomposti: troppo profonde e articolate le radici culturali della questione, troppo diffusi i comportamenti da reprimere, a meno di non voler scivolare verso ipotesi distopiche di grande internamento».

³⁸ Documenta l'effettiva repressione del fenomeno con pene adeguate, sulla base di un'accurata indagine empirica, C. Pasini, *op. cit.*, 111-112.

Non può pertanto condividersi l'opinione secondo cui la magistratura italiana peccherebbe di eccessivi clemenzialismi, addebitabili a inconsci stereotipi di genere (P. Di Nicola Travaglini, *op. cit.*, 8, nt. 7; C. Pecorella, *op. cit.*).

³⁹ E. Corn, *Il reato di femminicidio nel codice penale italiano: cronaca di una controversia annunciata*, cit., 29; V. Mongillo, *op. cit.*, 6.; A. Pugiotto, *op. cit.*

⁴⁰ Sul punto, R. Bartoli, *op. cit.*, 3, secondo cui si potrà al più registrare una diminuzione apparente del fenomeno, giacché non tutti gli omicidi di donne saranno sussunti in sentenza nell'art. 577-*bis* Cp.

⁴¹ R. Bartoli, *op. cit.*, 9; M. Donini, *Perché non introdurre un reato di femminicidio che già c'è*, in www.sistemapenale.it, 18.3.2025; A. Pugiotto, *op. cit.*; A. Tigrino, *op. cit.*, 21-22.

V. anche Associazione Nazionale Magistrati. *Commissione Diritto e procedura penale. Parere sul disegno di legge in materia di "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"*, cit., 7. Ante novella, T. Vitarelli – E. La Rosa, *op. cit.*, 12-13. Sull'applicabilità, in tema di omicidio, della circostanza aggravante dei motivi abietti e futili «nel caso in cui la gelosia si manifesti nell'autore quale ingiustificata espressione di possesso e intento punitivo avverso la libertà di autodeterminazione della persona con la quale ha intrattenuto una relazione sentimentale», Cass. 19.10.2023, n. 5514, in *CedCass*, m. 285721; Cass. 10.3.2023, n. 44319, *ivi*, m. 276962; Cass. 1.10.2019, n. 49673, *ivi*, m. 278082.

⁴² E. Corn, *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, cit., 187.

⁴³ *Supra*, nt. 27-28.

⁴⁴ Cfr. G. Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano 2015, 2 ss.

non è per il femminicidio, che presenta un disvalore sostanziale e necessità di accertamento processuale sostanzialmente omogenee all'art. 575 Cp.

Del resto, l'introduzione di una fattispecie incriminatrice a meri fini di sensibilizzazione culturale è incompatibile con i postulati del diritto penale liberale⁴⁵.

Neppure l'inquadramento dell'art. 577-bis Cp nel *genus* degli *hate crimes* vale poi a fugare i dubbi di violazione dell'art. 3 Cost.⁴⁶, specie a fronte del più lieve trattamento sanzionatorio previsto per l'omicidio aggravato da finalità di discriminazione razziale, omofobica o transfobica. Non casualmente, accorta dottrina proponeva di tipizzare il femminicidio in una circostanza aggravante *ad hoc*, cui ricondurre l'intero spettro degli omicidi a sfondo discriminatorio⁴⁷. Il che – salvo deroghe all'art. 69 co. 4 Cp – avrebbe pure consentito una migliore individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

Si noti tuttavia che, nell'esperienza spagnola⁴⁸ e colombiana⁴⁹, la Consulta locale ha già ravvisato la costituzionalità di incrementi sanzionatori correlati al sesso femminile della vittima, giuste le finalità patriarcali dell'agente e la maggior vulnerabilità del soggetto passivo.

Muovendo all'esegesi della fattispecie, trattasi di reato comune, la cui soggettività attiva non è riservata all'individuo di sesso maschile. Il che consente, opportunamente,

Di recente, v. anche M. Romanelli, *L'art. 416 bis c.p. nell'esperienza del processo*, in www.sistemapenale.it, 9.1.2026.

⁴⁵ R. Bartoli, *op. cit.*, 3-4; G. Fiandaca, *op. cit.*; D. Pulitanò, *op. cit.*

⁴⁶ C. Pasini, *op. cit.*, 102-103; V. Mongillo, *op. cit.*, 11; A. Tigrino, *op. cit.*, 18 ss.

In termini, Associazione Nazionale Magistrati. Commissione Diritto e procedura penale. *Parere sul disegno di legge in materia di "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"*, cit., 7; Associazione Nazionale Magistrati. Commissione Diritto e procedura penale. *Parere sul disegno di legge C.258 in materia di "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"*. Integrazione, in www.sistemapenale.it, 15.10.2025, 8.

In precedenza, v. già E. Corn, *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, cit., 228; T. Vitarelli – E. La Rosa, *op. cit.*, 14.

⁴⁷ Cfr. G. L. Gatta, *Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali*, cit., 159. L'A. si richiama al modello a suo tempo offerto, per i delitti puniti con pena diversa dall'ergastolo, dal D.d.l. A.S. n. 2005. *Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità*, approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020, in www.sistemapenale.it, 20.7.2021, con nota di A. Galluccio, *D.d.l. Zan: cosa prevede il testo in discussione al Senato*. Aperture a una tipizzazione circostanziale si registrano anche in V. Mongillo, *op. cit.*, 13, e in M. Gambardella, *La piaga endemica. Recenti proposte di legge in materia di violenza sessuale, freezing e femminicidio*, in *Cass. pen.*, 2025, 12, 3782 ss. Ante novella, v. anche E. Corn, *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, cit., 228-229.

⁴⁸ Tribunal Constitucional, *Sentencia 59/2008, de 14 de mayo*, in www.hj.tribunalconstitucional.es.

⁴⁹ Con specifico riguardo al femminicidio, cfr. Corte Constitucional, *Sentencia 539 de 2016*, in www.funcionpublica.gov.co.

di sussumere nell'art. 577-bis Cp l'omicidio commesso da donne, nell'interesse o in concorso con uomini, a sfondo patriarcale⁵⁰.

Maggiori difficoltà interpretative pone il richiamo alla sola «donna» quale soggetto passivo. La disposizione in esame – diversamente dalla Convenzione di Istanbul, e in linea con la dir. dir. 2024/1385/UE⁵¹ – parrebbe riferirsi al sesso biologico⁵², e non già al genere percepito⁵³. Il che, peraltro, esclude i soggetti *transgender* anteriormente al completamento del processo di transizione di genere⁵⁴.

I tratti di specialità dell'art. 577-bis Cp rispetto all'art. 575 Cp sono interamente imperniati sulle finalità dell'agente⁵⁵. Sul punto, non persuade l'obiezione dottrinale secondo cui in tal modo il giudice sarebbe chiamato a un'improbabile mansione di «palombaro dell'animo umano»⁵⁶. Invero, è una risalente caratterizzazione dei processi per omicidio – sia a fini circostanziali (cfr. art. 576 co. 1 n. 1-2 e 577 co. 1 n. 3 e n. 4 Cp), sia in punto pena – l'indagine sul dolo dell'agente, da ricostruirsi sulla scorta della condotta serbata anche *ante e post delictum*.

Il giudicante potrà giovare, sul punto, dell'elaborazione pretoria maturata sulla finalità discriminatoria *ex art. 604-ter Cp*.⁵⁷ In tale contesto, si è infatti chiarito che

⁵⁰ V. sul punto B. Spinelli, *Femicide e Femicidio: nuove prospettive per una lettura gender oriented dei crimini contro donne e lesbiche*, cit., 132. Per un caso emblematico, Ass. Reggio Emilia, 29.4.2024, n. 4, in www.giurisprudenzapenale.com, 1.5.2024.

⁵¹ B. Romanelli, *La direttiva 2024/1385/UE: un primo passo verso l'armonizzazione del contrasto alla violenza di genere e domestica?*, cit., 8.

⁵² G. L. Gatta, *Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali*, cit., 156. Nello stesso senso, Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime». Roma, 14 gennaio 2026, cit., 8. In termini dubitativi, Associazione Nazionale Magistrati. Commissione Diritto e procedura penale. Parere sul disegno di legge in materia di «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime», cit., 5. Contra M. Gambardella, *op. cit.*, 3782 ss., che peraltro suggeriva l'introduzione di una norma definitoria della nozione di donna ai sensi e per gli effetti dell'art. 577-bis Cp.

⁵³ In questa direzione, nell'ambito del diritto antidiscriminatorio, cfr. *Supreme Court of the United Kingdom, Judgment For Women Scotland Ltd (Appellant) v The Scottish Ministers (Respondent)*, judgement given on 16 April 2025, in www.supremecourt.uk, 16.4.2025.

⁵⁴ Su cui v. C. cost., 23.7.2024, n. 143, in *GCos* 2024, 4, 1517.

⁵⁵ In senso diverso, v. peraltro Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime». Roma, 14 gennaio 2026, cit., 9-10, secondo cui «il sintagma “in quanto donna” non implica ... alcuna indagine sul movente, limitandosi a ricondurre il crimine alla sovrastruttura di genere in cui si inquadra, ossia ad un modello socio-culturale oggettivamente riconoscibile fondato sulla discriminazione della donna in quanto donna».

⁵⁶ A. Pugiotto, *op. cit.* In prospettiva analoga V. Mongillo, *op. cit.*, 9-10.

⁵⁷ Per uno spunto in questo senso, M. Pelissero, *Il disegno di legge sul femminicidio: una proposta di puro populismo penale che distoglie dalle vere questioni culturali di genere*, in *DPP* 2025, 5, 562. V. anche Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge

«l'azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca,» deve risultare «intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell'immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori»⁵⁸.

Nel novero dei crimini d'odio si iscrive la commissione del fatto quale manifestazione di «odio», «discriminazione», «prevaricazione», «controllo», «possesso» e «dominio». Concetti siffatti non ledono il principio di sufficiente determinatezza in materia penale, compatibile con clausole polisenso e concetti elastici, laddove essi trovino luce nel complessivo tenore e nella *ratio* dell'incriminazione⁵⁹. Nel caso di specie, i lemmi impiegati acquistano pregnante significato sulla scorta della necessaria commissione del fatto in danno di una donna in quanto tale, con conseguente necessaria dimostrazione di un coefficiente misogino o patriarcale.

Sufficientemente determinato, ma di dubbia compatibilità con il principio di eguaglianza, è il richiamo al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo. Non si comprende, infatti, il maggior disvalore dell'atto rispetto all'omicidio commesso a fronte del rifiuto di instaurare o mantenere una relazione omosessuale maschile, o all'omicidio commesso da una donna vistasi rifiutata da un uomo⁶⁰. Simili casi devono infatti essere ricondotti all'art. 575 Cp, che, anche a riconoscere l'aggravante dei futili motivi⁶¹, sconta un più favorevole regime di bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti.

Illogico e privo di qualsivoglia valenza selettiva è viceversa il richiamo al femminicidio «come atto di limitazione delle sue libertà individuali». Una simile caratteristica è infatti propria di qualsiasi omicidio, giacché la vita umana è il

2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime». Roma, 14 gennaio 2026, cit., 10 ss.

⁵⁸ Cass. 18.11.2020, n. 307, in *CedCass*, m. 280146. Sul punto, non persuade l'obiezione dottrinale secondo cui, mentre il tradizionale paradigma della discriminazione penalmente rilevante investe vittime spersonalizzate e identificate per la mera appartenenza a una categoria, il femminicidio maturerebbe in una ineliminabile relazione duale (R. Bartoli, *op. cit.*, 9; V. Mongillo, *op. cit.*, 10; D. Pulitanò, *op. cit.*). Per un verso, il femminicidio non è necessariamente correlato a una pregressa relazione tra autore e vittima: si pensi, emblematicamente, all'omicidio a sfondo sessuale di *sex workers*, noto all'esperienza criminologica. Per altro verso, la sussunzione nell'art. 577-bis Cp richiede, per costruzione normativa, la dimostrazione processuale di una componente misogina, che trascenda il rapporto inter-individuale.

⁵⁹ Con riferimento all'area della violenza di genere e nelle relazioni strette, C. cost., 11.6.2014, n. 172, in *GCos*, 2014, 3, 2729, con nota di F. Giunta, *Il diritto (malamente) vivente salva gli atti persecutori*.

V. anche C. cost., 1.8.2008, n. 327, in *GCos*, 2008, 4, 3529, con nota di F. Giunta, *I contorni del «disastro innominato» e l'ombra del «disastro ambientale» alla luce del principio di determinatezza*.

⁶⁰ E. Corn, *Il reato di femminicidio nel codice penale italiano: cronaca di una controversia annunciata*, cit., 21.

⁶¹ V. la giurisprudenza citata *supra*, nt. 41.

presupposto di ogni libertà individuale⁶². Unico senso possibile della locuzione è l'identificazione dell'uccisione quale *climax* di una pregressa limitazione della libertà individuale della vittima. Una simile lettura rende peraltro sostanzialmente impossibile una demarcazione: a) sia rispetto al precedente richiamo al femminicidio come atto di «controllo», «possesso» o «dominio»; b) sia rispetto all'ipotesi *ex art.* 576 co. 1 n. 5 Cp, in relazione all'art. 572 Cp. Si aggiungono consistenti dubbi di compatibilità con il principio di uguaglianza, giusto il maggior valore arbitrariamente attribuito all'autodeterminazione femminile.

Di qui, la verosimile incostituzionalità, quantomeno parziale, della disposizione.

Il legislatore richiama espressamente al co. 2 l'applicabilità delle aggravanti *ex artt.* 576 e 577 Cp., che risulterebbero altrimenti inoperanti. Essendo l'art. 577-*bis* Cp di per sé punito con l'ergastolo, la previsione ha il precipuo scopo di fondare il peculiare regime di concorso tra circostanze di cui ai co. 3 e 4, derogatorio rispetto agli artt. 65 co. 1 n. 2 e 67 co. 1 Cp. In particolare, in caso di ricorrenza di una sola attenuante o di concorso con essa delle aggravanti sopra richiamate, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro. Ove ricorrano più circostanze attenuanti o esse concorrano con le aggravanti sopra citate, la pena non può viceversa essere inferiore ad anni quindici.

In caso di femminicidio tentato, la disposizione deve essere applicata riducendo di due terzi il minimo di pena indicato, così pervenendosi rispettivamente ad anni otto e ad anni cinque⁶³.

Il regime così sintetizzato è stato tacciato di contrasto con il principio di proporzionalità⁶⁴, a fronte del crescente rigore della giurisprudenza costituzionale

⁶² E. Corn, *Il reato di femminicidio nel codice penale italiano: cronaca di una controversia annunciata*, cit., 22; V. Mongillo, *op. cit.*, 11; C. Pasini, *op. cit.*, 32; M. Pelissero, *op. cit.*, 562; A. Pugiotto, *op. cit.* V. anche Associazione Nazionale Magistrati. Commissione Diritto e procedura penale. *Parere sul disegno di legge in materia di "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"*, cit., 5; Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. *Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime»*. Roma, 14 gennaio 2026, cit., 14-15.

⁶³ In termini, G. L. Gatta, *Femminicidio o omicidio se il marito tenta di uccidere la moglie dopo aver scoperto che si prostituisce? Note a margine del caso di Ventimiglia*, in www.sistemapenale.it, 16.1.2026.

⁶⁴ G. L. Gatta, *Femminicidio o omicidio se il marito tenta di uccidere la moglie dopo aver scoperto che si prostituisce? Note a margine del caso di Ventimiglia*, cit.; Id., *Il reato di femminicidio: una proposta da riformulare. Tra real politik e principi costituzionali*, cit., 161-162; M. Gambardella, *op. cit.*, 3782 ss.; C. Pasini, *op. cit.*, 104-105. In termini, Associazione Nazionale Magistrati. Commissione Diritto e procedura penale. *Parere sul disegno di legge in materia di "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"*, cit., 8; Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. *Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime»*. Roma, 14 gennaio 2026, cit., 15 ss.

nello scrutinio degli automatismi sanzionatori in materia di circostanze del reato, specie a fronte di reati puniti con l'ergastolo⁶⁵.

La conclusione non appare scontata.

Il riformatore ha infatti avuto l'accortezza di non negare l'ammissibilità dell'equivalenza o prevalenza di eventuali attenuanti (ciò che avrebbe certamente comportato una censura di incostituzionalità), ma di agire sul minimo irrogabile, su cui il sindacato della Consulta appare tuttora meno stringente.

Nel settore dei delitti contro l'eguaglianza, la giurisprudenza di legittimità ha del resto ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della deroga al giudizio di valenza *ex art. 604-ter* co. 2 Cp. La scelta legislativa è stata ritenuta «non irragionevole perché diretta ad attribuire particolare disvalore a condotte che conferiscono a determinati soggetti condizioni di inferiorità o indegnità»⁶⁶. Salve le riserve sopra manifestate sull'introduzione e sulla formulazione dell'art. 577-*bis* Cp, trattasi della stessa *ratio* sottesa alla disposizione di nuovo conio, connotata da una specifica caratura anti-discriminatoria e posta a presidio del bene giuridico di più elevato rango ordinamentale.

3. L'art. 577-*bis* Cp in forma consumata rientra nella competenza per materia della Corte d'assise, con preclusione all'accesso al giudizio abbreviato (art. 438 co. 1-*bis* Cpp)⁶⁷.

Maggiormente controvertibile è la competenza per materia per il femminicidio tentato. Ai sensi degli artt. 23 e 56 co. 2 Cpp, esso rientrerebbe infatti nel criterio quantitativo di attribuzione degli affari alla Corte d'assise. Né potrebbe di per sé operare la deroga di cui all'art. 5 co. 1 lett. a Cpp, con attribuzione alla competenza del Tribunale in composizione collegiale dei «delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio». Come già evidenziato, infatti, l'art. 577-*bis* Cp costituisce un'autonoma fattispecie incriminatrice, e non già una circostanza aggravante dell'omicidio⁶⁸.

⁶⁵ V. *supra*, nt. 29. V. anche C. cost., 12.5.2025, n. 94, in *GCos*, 2023, 3, 1038, con nota di L. Messori, *Una nuova declaratoria di incostituzionalità del carattere privilegiato della recidiva reiterata: i delitti puniti con l'ergastolo*.

La pronuncia ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 69 co. 4 Cp, nella parte in cui, relativamente ai delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo, prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata.

⁶⁶ Cass. 15.5.2024, n. 31850, in *CedCass*, m. 286802.

⁶⁷ Sulla costituzionalità della previsione, C. cost., 17.1.2025, n. 2, in *GCos*, 2025, 1, 2, con nota di C. Marinelli, *Costituzione, rito abbreviato e pena perpetua, una "nuova" pronuncia (corollario) sulla l. n 33/2019*; C. cost., 6.10.2022, n. 207, in *CP*, 2023, 1, 126; C. cost., 3.12.2020, n. 260, in *GCos*, 2020, 6, 3064, con nota di M. Malerba, *Giudizio abbreviato e reati puniti con l'ergastolo*.

⁶⁸ *Supra*, § 2.

Senonché, soccorre l'art. 13 co. 1 l. 181/2025, secondo cui «[i]n tutti i casi in cui la legge fa riferimento all'articolo 575 del codice penale, il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche all'art. 577-bis del medesimo codice e tutte le volte in cui la legge fa riferimento all'omicidio il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche al femminicidio». Il tentato femminicidio è pertanto attratto alla competenza del Tribunale collegiale, in forza del combinato disposto degli artt. 5 co. 1 lett. a Cpp e 13 co. 1 l. 181/2025.

4. L'art. 1 lett. b n. 1 l. 181/2025 interpola – con previsione inserita in sede di esame in Commissione Giustizia del Senato – il co. 1 dell'art. 572 Cp. Si affianca così al «familiare» e al «convivente», quali soggetti passivi dell'incriminazione, la persona «non più convivente nel caso in cui l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione».

L'estensione del novero delle «vittime» – locuzione usata impropriamente, venendo qui in rilievo il soggetto passivo o la persona offesa dal reato⁶⁹ – risolve d'imperio un contrasto giurisprudenziale in tema di rapporti tra maltrattamenti e atti persecutori aggravati ex art. 612 bis co. 2 Cp⁷⁰.

Per un primo e più tradizionale orientamento di legittimità, infatti, la cessazione della convivenza non escludeva l'oggettività del reato ex art. 572 Cp, nel caso in cui il soggetto attivo e il soggetto passivo fossero legati da «vincoli nascenti dalla filiazione»⁷¹. Di qui, una protrazione «forzata»⁷² del legame familiare o para-familiare – cessato con il divorzio o con la definitiva recisione della convivenza – a cagione dei comuni doveri di assistenza alla prole.

Per un secondo e più recente filone, viceversa, ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti non poteva ascriversi rilievo penale alla mera genitorialità condivisa.

⁶⁹ Sul punto, M. F. Cortesi, *Il procedimento penale delle vittime*, Napoli 2022, 9 ss.; B. Romanelli, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, Milano 2023, 28 ss.; P. Sechi, *Vittime di reato e processo penale*, Napoli 2024, 207 ss.

⁷⁰ Non casualmente, il richiamo ai concetti di «agente» e «vittima» si deve alla pedissequa trasposizione dei lemmi utilizzato da uno degli orientamenti pretori in contrasto, per come massimato.

⁷¹ Cass. 29.9.2023, n. 43846, in *CedCass*, m. 285330; Cass. 5.7.2016, n. 39331, *ivi*, m. 267915; Cass. 8.7.2014, n. 33882, *ivi*, m. 262078; Cass. 1.2.1999, n. 3570, *ivi*, m. 213515. In senso parzialmente difforme, Cass. 25.6.2019, n. 37628, *ivi*, m. 276697, secondo cui «[è] configurabile il reato di maltrattamenti in situazione di condivisa genitorialità, anche in assenza di convivenza, a condizione che la filiazione non sia stata un evento meramente occasionale ma si sia quantomeno instaurata una relazione sentimentale, ancorché non più attuale, tale da ingenerare l'aspettativa di un vincolo di solidarietà personale, autonomo rispetto ai doveri connessi alla filiazione». In dottrina, M. C. Barbati, *Maltrattamenti in famiglia e nuovi contesti familiari*, in *DPP*, 2018, 9, 1205.

⁷² L'espressione è di D. Potetti, *Corte costituzionale e corte di cassazione alle prese con un regolamento di confini: maltrattamenti e atti persecutori*, in *CP*, 2022, 10, 3703 ss.

Quest'ultima, infatti, «al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza ed in assenza di contatti significativi fra l'autore delle condotte e la vittima, implica rapporti unidirezionali da parte di entrambi i genitori nell'interesse del comune figlio e non anche tra i genitori medesimi»⁷³. Di tal che, la protrazione della condotta vessatoria, cessato il matrimonio o la convivenza, dava luogo al concorso tra maltrattamenti e atti persecutori, con applicazione dell'art. 81 cpv. Cp.

La seconda tesi appariva preferibile, già al lume del principio di tassatività in materia penale. Nella specifica materia – sia pure con riguardo alla perimetrazione del concetto di convivenza ex art. 572 Cp – la stessa Consulta aveva del resto ammonito il giudice comune a non sconfinare in interpretazioni irrispettose del dato normativo⁷⁴. Orbene, non vi è dubbio che – venuto meno il vincolo matrimoniale o di coabitazione – il soggetto attivo non sia né «familiare» né «convivente» della persona offesa, con cui pure abbia generato dei figli⁷⁵.

A identiche conclusioni conduceva l'analisi teleologica della fattispecie, per come confortata dalla sua rubrica⁷⁶. Al netto della sua collocazione tra i delitti contro l'assistenza familiare⁷⁷, l'evoluzione storica ha mutato il bene giuridico presidiato dall'art. 572 Cp, muovendo dalla dimensione istituzionale della famiglia alla tutela della personalità del suo singolo componente⁷⁸. In quest'ottica, il peculiare disvalore

⁷³ Cass. 24.9.2025, n. 33508, in *CedCass*, m. 288789. Conf. Cass. 29.5.2025, n. 29928, *ivi*, m. 288417; Cass. 11.9.2025, n. 35667, in www.sistemapenale.it, 25.11.2025, con nota di F. Torlasco, *Il "ciclo della violenza" come massima di esperienza per l'accertamento dei reati di violenza domestica: una nuova pronuncia della Cassazione*; Cass. 15.4.2025, n. 22337, *ivi*, m. 288206; Cass. 27.11.2024, n. 11209, in *CP* 2025, 10, 3162, con nota di E. Masone, *Le condizioni per la configurabilità del concorso tra i reati di cui agli artt. 572 e 612-bis c.p.*

⁷⁴ C. cost., 14.5.2021, n. 98, in *GCoS*, 2021, 3, 1193. *Ivi* – nel ravvisare l'inammissibilità per difetto di rilevanza di una questione di costituzionalità dell'art. 521 Cpp, in punto di riqualificazione da atti persecutori aggravati a maltrattamenti in famiglia – il Giudice delle leggi ha escluso la sussumibilità nella nozione di «convivenza» di «un rapporto affettivo dipanatosi nell'arco di qualche mese e caratterizzato da permanenze non continuative di un *partner* nell'abitazione dell'altro».

⁷⁵ Nello stesso senso, A. Madeo, *Opacità normativa e licenza interpretativa giurisprudenziale sui concetti di familiare e convivente: lo sconfinamento del delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi nel campo applicativo degli atti persecutori aggravati*, in www.lalegislazionepenale.eu, 17.5.2023, 25.

⁷⁶ Sul punto, v. in particolare C. Sotis, *Vincolo di rubrica e tipicità penale*, in *RIDPP*, 2017, 4, p. 1383, che identifica, sulla scorta della rubrica, «nella paraconvivenza quella costante che garantisce la tipicità della fattispecie».

⁷⁷ La scelta sistematica costituisce una novità del codice penale del 1930. Il previgente codice Zanardelli del 1889 collocava infatti l'incriminazione, all'art. 392 Cp, tra i delitti contro la persona, ancorché nel Capo VI dedicato all'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina.

⁷⁸ F. Cesari, *Delitto di maltrattamenti in famiglia in danno del coniuge anche se non convivente*, in *FD*, 2023, 6, 573; *Id.*, *L'ostentato tradimento nell'ambito del delitto di maltrattamenti in famiglia*, *ivi*, 2023, 4, 326; S. Riondato, *Persona comunque convivente e legalità penale, nell'album di "famiglia del delitto di maltrattamenti (art. 572 cp)*, in www.lalegislazionepenale.eu, 18.5.2023, 3; L. Tarasco, *Maltrattamenti in famiglia o verso conviventi: prospettive di "ulteriore" riforma*, in *DPP*, 2015, 1, 80 ss. V. già F. Coppi, *Maltrattamenti in famiglia*, in *ED*, XXV, 1975, 237; G. D. Pisapia, *Delitti contro la famiglia*, Torino 1953, 71 ss.

dell'incriminazione si condensa nell'abuso di un legame di prossimità con la persona offesa, che rende per quest'ultima più ardue eventuali misure di auto-difesa⁷⁹. Se così è, il mero dato della nascita di un figlio – a rapporto di coppia esaurito – non determina in sé una condizione di particolare vulnerabilità passibile di approfittamento.

Del resto, «i coniugi separati o gli ex conviventi di fatto, quando hanno figli in comune, pur avendo la necessità di relazionarsi per esigenze degli stessi, lo fanno con modalità – come comunicazioni a distanza senza contatti diretti oppure con contatti saltuari – che non danno origine a una continuità/stabilità di rapporto, né creano una condizione di affidamento/dipendenza di una parte nei confronti dell'altra»⁸⁰.

Pertanto, la modifica dell'art. 572 co. 1 Cp ad opera della novella dà luogo a un'effettiva estensione del precetto penale, posto a presidio degli obblighi nascenti dalla filiazione, con marcata ri-pubblicizzazione del bene giuridico protetto. Non si registra, viceversa, una mera codificazione di risultati pretori acquisiti. Di qui – a fronte di un'ampia sovrapposibilità del tipo criminoso – la necessità di verificare in concreto, per i fatti pregressi, la norma di maggior favore tra l'art. 572 Cp e l'art. 612-bis Cp, tenuto anche conto del differente regime di procedibilità.

5. Lo statuto penale dei maltrattamenti in famiglia viene ulteriormente rafforzato dal legislatore mediante inserimento di un co. 5 all'art. 572 Cp. (art. 1 lett. b n. 2 l. 181/2025).

La modifica risponde a una più generale impostazione della novella⁸¹. La connotazione misogina propria del femminicidio è stata infatti elevata ad aggravante speciale, identicamente formulata, di un ristretto novero di reati di genere (cfr. anche artt. 585, 593-ter, 609-ter, 612-bis, 612-ter Cp).

⁷⁹ In questo senso, in motivazione, C. cost., 14.5.2021, n. 98, cit., 1193; C. cost., 20.12.1988, n. 1122, in *CedCass.*, m. 14153. In dottrina, A. Aimi, *Il delitto di maltrattamenti quando non vi è coabitazione tra imputato e vittima*, in *GI*, 2023, 4, 921; A. Roiati, *Lo statuto penale del coniuge separato, del divorziato e della persona "comunque convivente" nell'orizzonte della "famiglia liquida"*, in *RIDPP*, 2014, 3, 1470; T. Trinchera, *Maltrattamenti contro familiari o conviventi: tra riforme già compiute e riforme ancora da scrivere*, in *DPP*, 2023, 5, 698. Di qui, la proposta dottrinale di ricollocare l'incriminazione tra i reati contro la persona, eventualmente scorporando una fattispecie relativa all'ambito familiare e una autonoma fattispecie più lieve per i maltrattamenti in differenti contesti di affidamento. Sul punto, cfr. S. Larizza, *Per una riformulazione dell'art. 572 c.p.: quadro di sintesi delle posizioni espresse*, in *Associazione Italiana Professori di Diritto Penale. La riforma dei delitti contro la persona. Proposte dei gruppi di lavoro dell'AIPDP. Atti dei seminari di discussione in collaborazione con il DipLap*, Milano 2023, 649; S. Larizza, *A proposito di maltrattamenti e violenza domestica*, ivi, 745; A. Roiati, *Note minime in tema di modifiche all'art. 572 c.p.*, ivi, 645 ss.; T. Trinchera, *La convivenza quale requisito tipizzante della fattispecie di maltrattamenti in famiglia. Una proposta di lavoro*, ivi, 729.

⁸⁰ A. Madeo, *op. cit.*, 10.

⁸¹ *Infra*, § 8.

Siffatta divaricazione del trattamento sanzionatorio echeggia gli artt. 36 ss. della *Ley Orgánica 1/2004*, del 28 dicembre 2004, che ha introdotto nella legislazione spagnola un trattamento sanzionatorio deteriore per i reati sentinella del femminicidio in contesti di violenza di genere e nelle relazioni strette⁸².

Per quanto rileva in questa sede, la pena prevista dall'art. 572 co. 1 Cp è aumentata da un terzo alla metà «quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali».

La circostanza aggravante – liberamente bilanciabile – sembra *prima facie* destinata a essere integrata pressoché immancabilmente, a fronte di una vittima di sesso femminile. Il *proprium* dei maltrattamenti si sostanzia infatti nella tenuta di «condotte abitualmente vessatorie, che siano concretamente idonee a cagionare sofferenze, privazioni e umiliazioni»⁸³. Di qui, l'intrinseca espressione di odio o prevaricazione, con ricorrente limitazione delle libertà individuali del soggetto passivo.

Onde ridurre in via interpretativa le frizioni con il principio di eguaglianza, la circostanza aggravante appare pertanto meritevole di una interpretazione restrittiva. Per l'intero spettro delle ipotesi selezionate, la condotta maltrattante deve cioè estrinsecare un coefficiente soggettivo misogino, che trascenda il rapporto inter-individuale con la persona offesa. Anche in questi termini, peraltro, l'art. 572 co. 5 Cp pare destinato a larghissima applicazione, stante la componente sessista della condotta maltrattante riscontrabile di norma nella pratica giudiziaria.

Trattandosi di modifica sfavorevole in materia penale, la circostanza aggravante di nuovo conio non troverà applicazione ai fatti precedentemente commessi. Peraltro, la struttura abituale del reato pone complessi dilemmi interpretativi allorquando la condotta maltrattante si protragga a cavallo della data di entrata in vigore della novella.

La tematica – già arata in giurisprudenza con riguardo alla l. 19.7.2019, n. 69 e alla l. 1.10.2012, n. 172 – deve essere risolta sulla scorta della *ratio* garantista sottesa all'art. 2 co. 4 Cp, rappresentata dalla calcolabilità delle conseguenze penali deteriori della propria condotta.

Giacché il reato abituale si consuma con la cessazione dell'abitualità⁸⁴, tale

⁸² E. Corn, *Il femminicidio come fattispecie penale. Storia, comparazione, prospettive*, cit., 144-145. Cfr. anche C. Pecorella, *op. cit.*, ove si operano riferimenti anche alla legislazione svedese in materia di maltrattamenti.

⁸³ Cfr. Cass. 17.10.2022, n. 809, in *CedCass*, m. 284107. Conf. Cass. 28.1.2020, n. 13013, *ivi*, m. 279326.

⁸⁴ Cass. S.U. 19.7.2018, n. 40986, in *CP*, 2019, 1, 76, con nota di A. Nocera, *Tempus commissi delicti e reati ad*

momento segna la *lex temporis*, pena una arbitraria «frantumazione» dell'unitarietà della fattispecie⁸⁵. Pertanto, eventuali modifiche *in peius* del trattamento sanzionatorio «trovano applicazione anche se intervenute dopo l'inizio della consumazione, ma prima della cessazione dell'abitudine»⁸⁶. Né si rende necessaria la tenuta *post* novella di un numero di episodi atti, di per sé, a integrare l'abitudine del reato⁸⁷.

Fa peraltro eccezione l'ipotesi in cui «le condotte maltrattanti poste in essere dopo la modifica normativa siano intervenute dopo un significativo intervallo temporale, tale da far propendere per la autonomia dei fatti, eventualmente unificabili nel vincolo della continuazione»⁸⁸.

Con specifico riguardo all'introduzione di aggravanti di nuovo conio, il diritto vivente ha pure chiarito che l'ipotesi *ex art. 572 co. 2 Cp* – in luogo della più mite circostanza aggravante comune *ex art. 61 co. 1 n. 11-quinquies Cp* – si applica purché un solo episodio vessatorio sia stato realizzato in presenza di minore successivamente all'entrata in vigore della l. 19 luglio 2019, n. 69⁸⁹.

Ne consegue che la tenuta di una singola condotta maltrattante a connotazione misogina a far data dal 17 dicembre 2025 – saldandosi alle condotte precedenti e salve significative cesure temporali – integra il delitto di maltrattamenti aggravati *ex art. 572 co. 5 Cp*.

6. L'art. 3 co. 1 lett. *a* l. 181/2025 – frutto di una riflessione emersa in Commissione Giustizia – modifica l'art. 33-ter Cpp, introducendovi un co. 1-bis. In deroga al criterio quantitativo di attribuzione degli affari al Collegio, si ascrivono così alla cognizione del Tribunale monocratico – oltre al *revenge porn* aggravato da motivi di genere⁹⁰ – i maltrattamenti aggravati ai sensi dei co. 2 e 5 dell'art. 572 Cp.

Il legislatore coglie così l'occasione per demandare alla cognizione monocratica non solo la circostanza aggravante di nuovo conio, ma anche i maltrattamenti commessi in

evento differito.

⁸⁵ F. Bellagamba, *Modificatio legis e maltrattamenti in famiglia: una questione tutt'altro che definita*, in *GI*, 2023, 11, 2470.

⁸⁶ Cass. 10 settembre 2024, n. 41444, in *CedCass*, m. 287197; Cass. 3.12.2020, n. 2979, 280590.

⁸⁷ Cass. 13.1.2025, n. 1268, in *DPP*, 2025, 5, 613, con nota di S. Braschi, *Maltrattamenti in famiglia e violenza economica*; Cass. 12 marzo 2024, n. 23204, in *CP*, 2024, 12, 3843, con nota di S. Vaglio, *Successione di legge sfavorevole e reato abituale. Contra* Cass., sez. VI, 24.1.2023, n. 28218, in *CP*, 2023, 12, 4050, con nota di S. Braschi, *Successione di leggi e reato abituale: la disciplina del tempus commissi delicti alla prova del principio di irretroattività della legge penale.*

⁸⁸ Cass. 31.3.2021, n. 24710, in *CedCass*, m. 281528.

⁸⁹ Cass. 5.5.2023, n. 21998, in *CedCass*, m. 285118; Cass. 6.4.2022, n. 19832, *ivi*, m. 283162

⁹⁰ *Infra*, § 8.

presenza o in danno di minore.

Per l'ipotesi ex art. 572 co. 2 Cp, l'attribuzione alla cognizione collegiale era in effetti stata una conseguenza involontaria dell'art. 9 co. 2 lett. a e b l. 69/2019. Con l'intento di determinare indirettamente un incremento dei termini di fase per le cautele coercitive⁹¹, si era infatti elevato a sette anni l'edittale massimo del reato di maltrattamenti. L'aumento di pena fino alla metà per le condotte in presenza o in danno di minore determinava così il superamento del limite di dieci anni ex art. 33-bis co. 2 Cpp.

La riserva in capo al Tribunale monocratico non si inserisce organicamente nell'impianto della legge. Per un verso, infatti, l'auspicato sgravio del ruolo di affari dei collegi pare a somma zero, vista l'attrazione alla cognizione collegiale, *quoad poenam*, degli atti persecutori aggravati da motivi di genere (art. 612-bis co. 4 Cp)⁹². Per altro verso, occorre interrogarsi sull'effettiva idoneità dei ruoli monocratici a gestire un rilevante numero di processi per maltrattamenti – usualmente connotati dall'applicazione di cautele coercitive – se non a costo di una (ancor più marcata) postergazione temporale della trattazione dei processi non prioritari ex art. 132-bis NAttCpp.

In mancanza di una norma transitoria, la cognizione monocratica per i maltrattamenti aggravati ex art. 572 co. 2 Cp troverà applicazione nei soli procedimenti in cui la citazione a giudizio intervenga *post novella*⁹³. Per i procedimenti già incardinati innanzi al Collegio, opera per contro la *perpetuatio iurisdictionis*, essendosi data una *vocatio in ius* corretta secondo la *lex temporis*⁹⁴.

7. L'art. 1 lett. c – frutto delle modifiche introdotte dalla Commissione Giustizia del Senato – introduce una inedita forma di confisca obbligatoria all'art. 572-bis Cp. Nel

⁹¹ N. Triggiani, *L'ultimo tassello nel percorso legislativo di contrasto alla violenza domestica e di genere: la legge "Codice Rosso", tra effettive innovazioni e novità solo apparenti*, in PPG, 2020, 2, 455. V. anche Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio Penale. *Relazione su novità normativa. Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in www.sistemapenale.it, 20.11.2019, 15; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. *Prime linee guida per l'applicazione della legge, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in www.procura.tivoli.giustizia.it, 1.8.2019, 41.

⁹² *Infra*, § 8.

⁹³ In questo senso – sia pure con riferimento al riparto di competenza tra Tribunale monocratico e Giudice di pace – Cass. S.U. 14.12.2023, n. 12759, in GD, 2024, 16, 95, con nota di C. Minnella, *La pena diventa illegale e rilevabile anche se il ricorso è inammissibile*.

⁹⁴ Per un'analisi critica dei precedenti giurisprudenziali sul punto, cfr. O. Mazza, *La norma processuale penale nel tempo*, Milano 1999, 352 ss.

dettaglio, «[n]el caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici e i telefoni cellulari, che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato».

In dottrina, si è condivisibilmente osservata l'a-sistematicità della previsione, non introdotta per i reati *ex artt. 612-bis e 612-ter Cp*, benché questi ultimi siano aggravati dall'impiego di mezzo informatico o telematico, ivi inclusa la messaggistica *Whatsapp*⁹⁵.

L'obbligatorietà dell'ablazione segna una divergenza rispetto alla confisca degli *instrumenta sceleris ex art. 240 co. 1 Cp*, avente natura facoltativa. Non è necessaria – diversamente dal modello generale – una pregnante motivazione in ordine alla necessità di prevenire la commissione di nuovi reati, previo accertamento di un legame non occasionale tra la *res* e il fatto accertato⁹⁶.

Il che – sulla scorta della più recente giurisprudenza costituzionale sulla confisca di beni strumentali, pur maturata in ambito penale societario⁹⁷ – fonda la natura punitiva della confisca di nuovo conio. Una natura preventiva è infatti ascrivibile alla confisca facoltativa dei beni strumentali, stante l'onere di specifica motivazione in ordine alla pericolosità del cespite. «Allorché però il legislatore configuri quale obbligatoria la confisca di beni strumentali non intrinsecamente pericolosi ... la qualificazione di una tale confisca in termini di misura di sicurezza diviene assai più ardua, non essendo previsto un accertamento caso per caso da parte del giudice circa l'effettiva sussistenza di un pericolo di reiterazione del reato, connesso al persistente possesso del bene da parte dell'autore»⁹⁸.

Ne segue l'irretroattività della previsione, ferma l'applicabilità ai fatti pregressi della confisca facoltativa *ex art. 240 co. 1 Cp*.

L'ablazione richiede in ogni caso l'accertamento dell'effettivo utilizzo del bene nella commissione del reato. Pertanto, la mera evocazione, nel contesto delle condotte vessatorie, del possibile impiego di un'arma legittimamente detenuta non ne giustifica

⁹⁵ F. Lazzeri, *op. cit.*

⁹⁶ Con riguardo alla confisca facoltativa degli *instrumenta sceleris*, cfr. Cass. 3 luglio 2023, n. 33432, in *CedCass*, m. 285062; Cass. 5 giugno 2019, n. 29457, *ivi*, m. 276671; Cass. 13 dicembre 2018, *ivi*, m. 275886; Cass. 15 giugno 2017, n. 30133, *ivi*, m. 270324.

⁹⁷ C. cost., 4.2.2025, n. 7, in *GCos*, 2025, 1, 50, con nota di A. Chiappetta, *I primi proseliti della neonata regola Caria: il sindacato accentratore di costituzionalità nel contrasto normativo italo-europeo di matrice penalistica*; C. cost., 10 maggio 2019, n. 112, *ivi*, 2019, 3, 1364.

⁹⁸ C. cost., 4.2.2025, n. 7, *cit.*, 50, in motivazione.

la confisca⁹⁹.

Pur in difetto di esplicitazione, resta preclusa l'ablazione dei beni appartenenti a terzo estraneo al reato, la cui tutela costituisce un principio generale dell'ordinamento¹⁰⁰.

8. Come accennato, la novella codifica inedite aggravanti “di genere” anche oltre l'ambito dei maltrattamenti in famiglia (art. 1 lett. *d, e, f, g, h* l. 181/2025).

L'operazione pecca di coerenza sotto tre profili. In primo luogo, le circostanze aggravanti di nuovo conio, pur identiche nella formulazione, prevedono incrementi sanzionatori tra loro diseguali. In secondo luogo, pur trattandosi di aggravanti a connotato discriminatorio, gli aumenti non sono omogenei a quanto previsto dall'art. 604-ter Cp¹⁰¹. In ultimo, il novero dei reati selezionati non assorbe integralmente il fenomeno della violenza di genere e domestica, specie ove si considerino i più ampi cataloghi di fattispecie incriminatrici richiamate sul punto dalla disciplina processuale (cfr. artt. 282-bis co. 6 e 362 co. 1-ter Cpp).

Resta fermo il criterio ermeneutico già enunciato con riferimento all'art. 572 co. 5 Cp, ossia la necessità di apprezzare nell'azione una effettiva componente patriarcale o misogina¹⁰².

Ad ogni modo, si prevede un incremento sanzionatorio da un terzo alla metà «nei casi di cui al primo comma» dell'art. 585 co. 1 Cp. Il riferimento – che pure non brilla per trasparenza – deve intendersi ai reati di lesioni (art. 582 Cp), anche gravi e gravissime (art. 583 Cp); mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis Cp); deformazione e sfregio permanente del viso (art. 583-quinquies Cp); e omicidio preterintenzionale (art. 584 Cp).

Ne consegue la procedibilità d'ufficio di tutte le lesioni, anche lievi, aggravate da motivi “di genere”, in forza del combinato disposto degli artt. 582 ult. co. e 585 co. 1 Cp¹⁰³. Ne discende altresì la competenza togata, giusta l'espressa esclusione delle

⁹⁹ In questo senso, sia pure con riferimento alla confisca facoltativa degli *instrumenta sceleris*, Cass. 13 ottobre 2020, n. 36085, in *CedCass*, m. 280209.

¹⁰⁰ In argomento, M. Pisati, *Le misure ablative patrimoniali e le tutele dei terzi nel procedimento penale*, Milano 2024, 1 ss.; B. Romanelli, *Esecuzione e confisca*, in *Codice delle confische*, a cura di T. Epidendio e G. Varraso, Milano 2024, 1592 ss.

¹⁰¹ M. Pelissero, *op. cit.*, 564.

¹⁰² *Supra*, § 5.

¹⁰³ Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. *Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femmineicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime»*. Roma, 14 gennaio 2026, cit., 21.

lesioni procedibili d'ufficio operata dall'art. 4 co. 1 lett. a d. lgs. 28 agosto 2000, n. 274¹⁰⁴. Si noti che per le lesioni lievi diviene necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare, attesa la soglia edittale raggiunta per effetto dell'aggravante di nuovo conio.

A cascata, dalla competenza del Tribunale per le lesioni lievi deriva l'applicabilità dell'arresto facoltativo in flagranza (art. 381 co. 2 lett. f Cpp)¹⁰⁵, nonché di misure cautelari, giusta la pena massima irrogabile. In caso di arresto in flagranza, il combinato disposto degli artt. 381 co. 2 e 391 co. 5 Cpp rende applicabile financo la custodia cautelare in carcere.

In ordine alle lesioni gravi per motivi "di genere", permane per contro la cognizione del Tribunale monocratico. Invero, gli artt. 583 e 585 Cp danno luogo a un concorso di circostanze a effetto speciale. Ne segue l'applicazione – anche ai fini di cui agli artt. 4 e 33-bis co. 2 Cpp – del criterio moderatore ex art. 63 co. 4 Cp¹⁰⁶. Essendo più grave la circostanza ex art. 583 Cp, su di essa deve essere apportato un aumento di un terzo. Si approda così alla pena di nove anni e quattro mesi, inferiore alla soglia ex art. 33-bis co. 2 Cp.

Nulla muta, in punto di competenza e cognizione del giudice, quanto alle lesioni gravissime e ai residui reati indicati all'art. 585 co. 1 Cp.

L'innesto della circostanza aggravante "di genere" in seno all'art. 593-ter co. 6 Cp, con aumento della pena da un terzo alla metà, determina l'attrazione del reato alla cognizione collegiale¹⁰⁷, ferma la competenza della Corte d'assise in caso di decesso della donna.

¹⁰⁴ Cass. S.U. 14.12.2023, n. 12759, cit., 95, con nota di C. Minnella, *La pena diventa illegale e rilevabile anche se il ricorso è inammissibile*.

¹⁰⁵ V. infatti Cass. 22.9.2006, n. 35368, in *CP*, 2007, 10, 3711, secondo cui «[i]n tema di flagranza del reato di lesioni personali volontarie lievi (art. 582 comma secondo cod. pen.), la previsione dell'arresto, sancita dall'art. 381, comma secondo lett. f), cod. proc. pen., quando la querela sia stata presentata, deve ritenersi abrogata, risultando incompatibile con il D.Lgs. n. 274/2000 che ha attribuito tale reato alla cognizione del Giudice di pace, contemporaneamente escludendo, all'art. 2, che nel relativo procedimento trovino applicazione le disposizioni in materia di arresto e non menzionando, all'art. 19, tra i poteri di tale giudice, quello di procedere alla convalida dell'arresto. L'implicita abrogazione è operativa non solo quando a giudicare di tale reato sia il Giudice di pace, ma anche quando sia chiamato a giudicare il Tribunale per ragioni di connessione, essendo comunque irrogabile, in relazione alla detta fattispecie, soltanto una pena diversa da quella detentiva».

¹⁰⁶ Con riferimento all'art. 278 Cpp, Cass. S.U. 27.11.2014, n. 38518, in *DPP*, 2016, 2 169, con nota di F. Buoncompagni, *La circostanza aggravante speciale "soccumbente" impone l'ulteriore aumento di pena*; Cass. S.U. 8.4.1998, n. 16, in *GD*, 1998, 27, 110, con nota di R. Bricchetti, *La diminuzione è della stessa misura quando le circostanze sono attenuanti*.

¹⁰⁷ Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. *Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime»*. Roma, 14 gennaio 2026, cit., 21.

L'aggravante "di genere" determina incomprensibilmente un aumento di pena di un terzo – e non già da un terzo alla metà – in caso di violenza sessuale (art. 609-ter co. 1 n. 5-ter.1 Cp). Resta ferma la cognizione collegiale, salva la competenza della Corte d'assise in caso di persona offesa infra-decenne¹⁰⁸.

A dispetto dell'ossequio formale alle fonti sovranazionali, il legislatore non ha colto l'occasione per espungere dall'ordinamento l'art. 609-septies Cp, così sancendo la procedibilità d'ufficio della violenza sessuale. Ciò benché il vigente regime di ordinaria procedibilità a querela – tributario della superata nozione di «querela-garanzia», intesa quale presidio dalla vittimizzazione secondaria da avvio involontario del processo¹⁰⁹ – confligga frontalmente con l'art. 55 della Convenzione di Istanbul e con l'art. 15 § 5 dir. 2024/1385/UE¹¹⁰.

Divengono di cognizione collegiale gli atti persecutori aggravati da motivi di genere (art. 612-bis co. 4 Cp). In tal caso, infatti, si registra un incremento sanzionatorio da un terzo a due terzi, che, considerato il massimo edittole di sei anni e sei mesi, conduce a dieci anni e dieci mesi ai fini di cui all'art. 33-bis co. 2 Cp.

La previsione è peraltro gravemente illogica, sia sul versante sostanziale sia sotto il profilo processuale.

Sotto il primo aspetto, l'inasprimento sanzionatorio appare sproporzionato al lume della contigua fattispecie di maltrattamenti, laddove l'identica aggravante ex art. 572 co. 5 Cp determina un aumento di pena da un terzo alla metà¹¹¹. Sembra pertanto profilabile – assumendo a *tertium comparationis* tale fattispecie incriminatrice – una questione di costituzionalità dell'art. 612-bis co. 4 Cp, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede un aumento massimo di due terzi anziché della metà¹¹².

¹⁰⁸ Cfr. Cass. 8.10.2025, n. 37184, in *CedCass*, m. 288802; Cass. 14.6.2024, n. 28485, in www.sistemapenale.it, 30 ottobre 2024, con nota di D. Albanese, *Disallineamenti giurisprudenziali sul regime dell'incompetenza per materia derivante da connessione. A proposito dell'attribuzione del delitto di violenza sessuale aggravato alla competenza della Corte d'assise*.

¹⁰⁹ Per approfondimenti, F. Giunta, *Interessi privati e deflazione penale nell'uso della querela*, Milano 1993, 7 ss.

¹¹⁰ Sul punto, D. Certosino, *Vittima vulnerabile e violenza di genere nella normativa europea: dai primi strumenti di tutela alla Direttiva 2024/1385/UE*, in *PPG*, 2025, 3, 648; C. Pecorella, *Sicurezza vs libertà? La risposta penale alle violenze sulle donne nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima*, in www.penalecontemporaneo.it, 5.10.2016, 10; B. Romanelli, *La direttiva 2024/1385/UE: un primo passo verso l'armonizzazione del contrasto alla violenza di genere e domestica?*, cit., 17; Id., *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, cit., 221-222. V. anche Grevio, *Rapporto di valutazione di base. Italia. Adottato il 15 novembre 2019. Pubblicato il 13 gennaio 2020*, in www.criminaljusticenetwork.eu, 13.5.2021, 63.

¹¹¹ Per una ricostruzione dell'andamento pendolare della recente legislazione nell'individuazione della fattispecie più grave tra maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, cfr. A. Madeo, *op. cit.*, 16 ss.; A. Merli, *Differenze e linee di continuità tra il reato di stalking e quello di maltrattamenti in famiglia dopo la modifica del secondo comma dell'art. 612-bis c.p. ad opera della legge c.d. sul femminicidio*, in *DPenCont*, 2016, 4, 102 ss.

¹¹² Per uno schema di sindacato a rime obbligate di proporzionalità della pena, cfr. C. cost., 23.3.2012, n. 68, in

Sotto il secondo profilo, non si comprende quali più spiccate difficoltà di accertamento, giustificanti la devoluzione al collegio, pongano gli atti persecutori aggravati rispetto all'art. 572 co. 5 Cp, per cui si è espressamente prevista in via di deroga la cognizione monocratica¹¹³. Non paiono peraltro prospettabili sul punto questioni di costituzionalità. Già in passato, infatti, la Consulta ha escluso – con specifico riguardo alla ripartizione degli affari tra Tribunale monocratico e collegiale – di poter «procedere ad aggiustamenti delle norme processuali per mere esigenze di coerenza sistematica, senza che si possano rilevare lesioni di principi o regole contenuti nella Costituzione o di diritti costituzionalmente tutelati»¹¹⁴.

Un incremento sanzionatorio da un terzo a due terzi è previsto altresì per la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter co. 5 Cp). La cognizione monocratica è qui espressamente stabilita dall'art. 33-ter co. 1-bis Cpp, introdotto dall'art. 3 co. 1 lett. a l. n. 181/2025. La previsione acquista rilievo – derogando al criterio quantitativo di attribuzione degli affari al collegio – soltanto in caso di concorso tra la circostanza aggravante di nuova introduzione e l'ipotesi ex art. 612-ter co. 4 Cp o altra circostanza aggravante a effetto speciale diversa dalla recidiva.

La *ratio* della previsione è poco trasparente. L'eventuale intento di sgravare il carico collegiale sarebbe infatti stato più linearmente perseguito ascrivendo alla cognizione monocratica gli atti persecutori aggravati, destinati a una assai maggiore frequenza statistica.

Al maggior rigore sanzionatorio in materia di atti persecutori e *revenge porn* non si è accompagnata una rivisitazione del regime di procedibilità a querela dettato dagli artt. 612-bis ult. co. e 612-ter ult. co. Cp. La scelta – pur non incompatibile con le fonti sovranazionali in materia¹¹⁵ – è certamente criticabile, esponendo l'offeso a intimidazioni funzionali alla remissione processuale di querela¹¹⁶.

9. Sul piano procedurale, una delle innovazioni di maggior rilievo introdotte dalla l. 2 dicembre 2025, n. 181 consiste nel significativo irrobustimento del sistema degli

GCos, 2012, 2, 892, con nota di C. Sotis, *Estesa al sequestro di persona a scopo di estorsione una diminuzione di pena per i fatti di lieve entità. Il diritto vivente «preso – troppo? – sul serio»*.

¹¹³ *Supra*, § 6.

¹¹⁴ C. cost., 12.6.2007, n. 182, in GCos, 2007, 3, 1753.

¹¹⁵ L'art. 55 della Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 non ricomprende infatti lo *stalking* tra i reati per cui si impone la procedibilità d'ufficio. Dal canto suo, la dir. 2024/1385/UE si limita a vietare all'art. 15 § 5 la procedibilità a querela dello stupro.

¹¹⁶ B. Romanelli, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, cit., 223; L. Parlato, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, Palermo 2012, 138 ss.

obblighi informativi gravanti sull'autorità procedente nei confronti della persona offesa.

Già a partire dal d.l. 14.8.2013, n. 13 e dal d.lgs. 15.12.2015, n. 212 – in attuazione della direttiva 2012/29/UE, risultato di un percorso normativo europeo avviato con il cd. Programma di Stoccolma¹¹⁷ – si era dapprima delineato e poi via via rafforzato il diritto della persona offesa a ricevere informazioni nel procedimento penale¹¹⁸.

Il quadro europeo era stato poi recentemente consolidato dalla direttiva 2024/1385/UE, dedicata in modo specifico alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica¹¹⁹, con l'obiettivo di integrare gli strumenti di protezione delle vittime e di accesso alla giustizia, imponendo agli Stati membri l'adozione di canali di denuncia facilmente accessibili e prontamente disponibili, anche attraverso l'impiego di strumenti digitali e infrastrutture *online*.

Sul piano interno, l'ordinamento italiano ha recepito e sviluppato le istanze sovranazionali attraverso una serie di interventi legislativi, tra cui assumono particolare rilievo il già citato d.lgs. 212/2015, la l. 69/2019 e la l. 24.11.2023, n. 168¹²⁰.

Oltre a introdurre nuove fattispecie di reato in materia di violenza domestica e di genere e a inasprire il trattamento sanzionatorio rispetto a quello esistente, il quadro normativo nazionale ha rafforzato le misure di prevenzione e accelerato l'instaurazione del procedimento penale, prevedendo meccanismi volti a garantire una tempestiva adozione dei provvedimenti di protezione in favore delle vittime.

Nella prospettiva codicistica, l'art. 90-bis Cpp – modificato dapprima con la l.

¹¹⁷ Ampia è la letteratura a riguardo, cfr. *ex multis* M. Venturoli, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *DPenCont – Riv. trim.*, 2012, 3-4, 90 ss.; S. Allegrezza, *La riscoperta della vittima nella giustizia penale europea*, in S. Allegrezza – H. Belluta – M. Gialuz – L. Luparia, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri della vittima nel processo penale tra Europa e Italia*, Torino 2012; M. Bontempelli, *Novità sulle procedure di revoca e sostituzione*, in *Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, a cura di A. Diddi e R. M. Geraci, Torino 2015, 144; P. Sechi, *Vittime di reato e processo penale: il contesto sovranazionale (Parte I)*, in *CP* 2017, 3, 850 ss.; S. Quattrocchio – A. Cabiale, *Il concetto processuale di vulnerabilità*, in A. Cadoppi – S. Canestrari – C. Conti – A. Manna – M. Papa, *Tutela penale delle persone vulnerabili*, Milano 2026, 745 ss.

¹¹⁸ È significativa sia la previsione contenuta nell'art. 90-bis Cpp lett. *a* – con riguardo al ruolo che la persona offesa assume nelle indagini preliminari e nel processo – sia quella della lett. *f* – con riferimento alle misure a sua protezione, ivi comprese le c.d. misure cautelari a tutela dell'offeso. Cfr. P. Spagnolo, *Nuovi diritti informativi per la vittima di reato*, in www.la legislazione penale.eu, 4.7.2016, 11 e ss.

¹¹⁹ Per un approfondimento cfr. C. Paonessa, *La diffusione di contenuti illeciti online. Obblighi di incriminazione e contrasto del “deepfake” nella Direttiva (UE) 2024/1385*, in www.discrimen.it, 10 giugno 2025, 1 ss.; A. Massaro, *La Direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica: il possibile impatto sull'ordinamento italiano*, in *SP* 2025, 3, 107 ss.; B. Romanelli, *La direttiva 2024/1385/UE: un primo passo verso l'armonizzazione del contrasto alla violenza di genere e domestica?*, cit., 1 ss.; D. Certosino, *op. cit.*, 643 ss.; S. Braschi, *La nuova direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e le sue ricadute nell'ordinamento nazionale*, in *DPP*, 2024, 10, 1367 ss.

¹²⁰ Cfr. P. Spagnolo, *Vittima e vicenda cautelare tra protezione e partecipazione*, in *CP*, 2022, 12, 4444.

23.6.2017 n. 103, poi con l. n. 69/2019 e, da ultimo, con d. lgs. 10.10.2022, n. 150 – ha disciplinato un ampio catalogo informativo da fornire all'offeso, fin dal primo contatto con l'autorità procedente e in una lingua a lui comprensibile¹²¹.

Le informazioni da rendere alla persona offesa – pur risultando, in taluni passaggi, formulate in termini generici e non sempre assistite da un apparato sanzionatorio in caso di omissione¹²² – si estendono lungo l'intero sviluppo del procedimento penale, incidendo in modo significativo sul complesso delle prerogative partecipative e difensive, nonché su taluni servizi di assistenza disponibili in sede extraprocessuale.

Il legislatore ha poi inserito diverse previsioni che contribuiscono a delineare il ruolo partecipativo della vittima (artt. 90-ter, 282-quater, 299 Cpp), vuoi quando occorra fornire una mera comunicazione, vuoi quando sia necessario trasmettere una vera e propria informazione¹²³.

Venendo ad una breve rassegna delle disposizioni dedicate ai nuovi diritti di informazione, con l'articolo 3 co. 1 lett. b della l. 181/2025 è stata in primo luogo inserita

¹²¹ Cfr. V. Bonini, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, Milano 2018, 353-354. Sono oggetto di comunicazione alla persona offesa: le modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela; l'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento; la facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente; l'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente la nuova domiciliazione; il fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; il ruolo che può assumere nel corso delle indagini e del processo; il diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, il diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; la facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni, nella misura consentita dall'art. 335 Cpp; la facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione; la facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato; le modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento; le eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore; i diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato; le modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti; le autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento; le modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale; la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato; la possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'art. 152 Cp, ove possibile, o attraverso la mediazione; il fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela; le facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; le strutture sanitarie presenti sul territorio, le case famiglia, i centri antiviolenza, le case rifugio e i servizi di assistenza alle vittime di reato; la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; il fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito positivo e con il rispetto degli eventuali comportamenti assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita della querela.

¹²² P. Spagnolo, *Nuovi diritti informativi per la vittima dei reati*, in www.la legislazione penale.eu, 4.7.2016, 12; S. Ciampi, *Il diritto di difesa e all'informazione*, in *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di M. Bargis e H. Belluta, Torino 2017, 259 ss.

¹²³ Su questa distinzione, cfr. P. Spagnolo, *Vittima e vicenda cautelare tra protezione e partecipazione*, cit., 4444.

nell'art. 90-bis Cpp la lett. d-bis¹²⁴, ai sensi della quale, quando si procede per taluno dei delitti di cui al nuovo co. 1-*quater* dell'art. 444 Cpp¹²⁵, nel caso in cui l'imputato abbia chiesto di procedere con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, la persona offesa ha il diritto di essere avvisata con un atto che deve esserle formalmente notificato, con contestuale riconoscimento del diritto di presentare memorie e deduzioni in ordine alla richiesta stessa, nonché a quelle eventualmente formulate in udienza ai sensi degli articoli 446 co. 2, primo periodo, e 554-*ter* co. 2 Cpp. Inoltre, si prevede che, qualora la persona offesa si presenti in udienza, essa avrà facoltà di intervenire per esporre le proprie deduzioni anche direttamente in quella sede.

L'informazione all'offeso ne rafforza lo «*ius loquendi*» - già riconosciuto dalla Corte di Cassazione - «sulle questioni che formano oggetto della valutazione del giudice», ricondotto alle «iniziative, esterne al patteggiamento, volte ad indurre il giudice a respingere l'accordo o a postulare la subordinazione dell'eventuale sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato»¹²⁶. In questo quadro, l'art. 90-bis lett. d-bis Cpp garantisce la formazione dell'accordo nella consapevolezza dell'offeso, in coerenza con il diritto eurounitario¹²⁷.

Con lo scopo poi di rafforzare ulteriormente il ruolo partecipativo e la protezione della vittima, l'art. 3, comma 1, lett. c introduce nel codice di rito l'articolo 90-bis.2, destinato a disciplinare in maniera specifica gli obblighi informativi nei confronti della persona offesa nei procedimenti relativi ai delitti di violenza contro le donne e di

¹²⁴ Più ampiamente, *infra*, § 19.

¹²⁵ Il nuovo co. 1-*quater* dell'articolo 444 Cpp fa riferimento ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati: maltrattamenti contro familiari e conviventi (572 Cp); omicidio (575 Cp) aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma; femminicidio (577-*bis* Cp); lesioni personali (582 Cp) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (583-*quinqies* Cp), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, n. 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice; interruzione di gravidanza non consensuale (593-*ter* Cp.) nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma (quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità); violenza sessuale (609-*bis* Cp), anche aggravata (609-*ter* Cp); atti sessuali con minorenni (609-*quater* Cp); corruzione di minorenni (609-*quinqies* Cp); violenza sessuale di gruppo (609-*octies* Cp); atti persecutori (612-*bis* Cp); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (612-*ter* Cp).

¹²⁶ Cass., sez. un., 7 novembre 2011, n. 40288, in Cass. pen., 6 (2012), 2062, A. Scarcella, *Ricorribilità per Cassazione della sentenza di patteggiamento relativamente alle spese di parte civile*; R. Orlandi, *I diritti della vittima in alcune particolari modalità di definizione del rito penale*, in *Vittime di reato e sistema penale, la ricerca di nuovi equilibri*, cit., 167; B. Romanelli, *Ruolo della persona offesa e giustizia riparativa nei procedimenti speciali premiali*, in *"Jus - Rivista di scienze giuridiche"* (on-line), 24.2.2022, 182.

¹²⁷ Cfr. F. Trapella, *La tutela del vulnerabile. Regole europee, prassi devianti, possibili rimedi*, in *Arch. pen. (archiviopenale.it)*, 3 (2019), 15-16.

In argomento, v. più diffusamente *infra*, § 19-20.

violenza domestica, includendo espressamente anche il nuovo delitto di femminicidio di cui all'articolo 577-*bis* Cp, nella sua forma tentata.

La norma si colloca nel solco del progressivo ampliamento dello statuto informativo della vittima, già delineato dall'art. 90-*bis* Cpp, ma ne accentua la dimensione "rafforzata" mediante l'introduzione di obblighi comunicativi ulteriori e mirati.

In particolare, la persona offesa dovrà essere informata della facoltà di avanzare una richiesta motivata per essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi del novellato articolo 362 co. 1-*ter* Cpp¹²⁸, nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299 co. 4-*bis* e 444 co. 1-*quater*.

L'introduzione di tale previsione contribuisce senz'altro a configurare una vittima processualmente più consapevole, dotata di strumenti informativi funzionali non solo alla conoscenza del procedimento, ma anche alla possibilità di incidere, seppur indirettamente, sulle dinamiche decisorie che la riguardano.

Tuttavia, sul piano della tecnica legislativa, la scelta di aggiungere una disposizione autonoma solleva alcune perplessità sistematiche. In questo caso, infatti, il legislatore, al fine di perseguire in modo più organico l'obiettivo di rafforzare la partecipazione della vittima, avrebbe potuto più semplicemente intervenire nella formulazione dell'articolo 90-*bis* Cpp, ampliandone il contenuto mediante il riconoscimento espresso del diritto della persona offesa a presentare memorie e deduzioni in ogni stato e grado del procedimento.

Una simile opzione avrebbe consentito di evitare la proliferazione di disposizioni settoriali e di garantire una tutela più uniforme e sistematica, in linea con i principi affermati dalla normativa europea in materia di diritti delle vittime.

9.1. Sempre nell'ottica di consolidare la partecipazione della vittima nel procedimento, la novella modifica l'art. 90-*ter* Cpp, che impone di comunicare alla persona offesa di reati ivi previsti i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché degli eventi di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare o del condannato e della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva¹²⁹.

L'obbligo viene ora previsto per un catalogo analiticamente individuato di fattispecie criminose, tra cui figurano altresì l'omicidio tentato di cui all'art. 575 Cp,

¹²⁸ *Amplius infra*, § 18.

¹²⁹ Art. 3, comma 1, lett. d.

nelle forme aggravate di cui agli articoli 576, co. 1, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, co. 1, numero 1, e co. 2; il delitto di femminicidio di cui all'articolo 577-bis Cp, nella forma tentata; l'interruzione non consensuale di gravidanza di cui all'articolo 593-ter Cp, limitatamente all'ipotesi aggravata prevista dal sesto comma; la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti ex articolo 612-ter Cp; le lesioni personali di cui all'articolo 582 Cp; nonché il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso di cui all'articolo 583-quinquies Cp, anche nelle ipotesi aggravate già sopra indicate con riferimento al tentato omicidio.

Sotto il profilo sistematico, l'articolo 90-ter Cpp integra e completa il regime delle comunicazioni previsto dall'articolo 299, co. 2-bis, 3 e 4-bis, c.p.p., in materia di revoca o sostituzione delle misure cautelari¹³⁰.

La norma, rubricata «comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione», era stata inserita nel tessuto codicistico dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 – in attuazione della direttiva 2012/29/UE – imponendo la tempestiva comunicazione, con l'ausilio della polizia giudiziaria, all'offeso da violenza alla persona che ne abbia fatto richiesta¹³¹, dei provvedimenti «di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva»¹³². Anche a prescindere da una previa richiesta, la disposizione prevede che siano tempestivamente comunicate, con le stesse modalità, l'evasione dell'imputato in custodia cautelare o del condannato, la volontaria sottrazione dell'internato alla misura di sicurezza detentiva¹³³, ovvero qualsiasi cessazione, fisiologica o patologica, del vincolo cautelare carcerario o paracarcerario.

Nella formulazione precedente, l'obbligo di comunicazione era circoscritto ai procedimenti per «delitti commessi con violenza alla persona», espressione attraverso la quale il legislatore nazionale intendeva recepire l'indicazione contenuta nel

¹³⁰ Cfr. P. Paulesu, *Vittime del reato e processo penale: uno sguardo d'insieme (informazione, tutele, diritti)*, in *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, a cura di M. Bargis e H. Belluta, Torino 2017, 158 e E. Marzaduri, *Diritto di difesa e tempi del procedimento dinanzi al tribunale della libertà*, in *La riforma delle misure cautelari personali*, a cura di L. Giuliani, Torino 2015, 225.

¹³¹ Cfr. V. Bonini, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, cit., p. 375, nt. 49, ove si evidenzia come sia complesso per la persona offesa comprendere quando le comunicazioni siano dovute e quando siano fornite solo dietro sua specifica richiesta.

¹³² Cfr. ex multis M. Gialuz, *Commento all'art. 90-ter c.p.p.*, in F. Fiorentin – F. Siracusano, *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, Milano 2019, 1067 – 1069; D. Vispo, *La riscoperta del ruolo della persona offesa nel sistema processualpenalistico italiano: prime riflessioni a margine del d. lgs 212/2015*, in www.lalegislazionepenale.eu, 25.2.1016; V. Bonini, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, cit., 374-375; F. Delvecchio, *La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla direttiva 2012/29/UE*, in www.penalecontemporaneo.it, 11 aprile 2016, 14.

¹³³ F. Zacché, *Il sistema cautelare a protezione della vittima*, in *AP*, 2016, 3, 433; C. Russo, *L'art. 90-ter nel quadro dei poteri processuali riconosciuti alla persona offesa nel procedimento cautelare*, in *CP*, 2016, 10, 3899.

paragrafo 6 del medesimo articolo 6 della direttiva 2012/29/UE, secondo cui tale onere deve essere assicurato almeno nei casi in cui sussista un pericolo o un rischio concreto di danno nei confronti della vittima¹³⁴.

Con la l. 69/2019 era stato poi inserito un co. 1-bis Cpp che delineava un diverso binario in materia di informativa cautelare, riservata alle persone offese di reati tassativamente enumerati. Più nello specifico, le comunicazioni ex art. 90 ter Cpp erano «sempre» dovute alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, quando si procedeva per i «delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1 e secondo comma, del codice penale»¹³⁵.

La novellata formulazione dell'articolo 90-ter sembra determinare, sotto alcuni aspetti, una riduzione della tutela precedentemente assicurata: mentre nella disciplina previgente l'obbligo di comunicazione operava sempre nei casi di omicidio tentato, la disposizione circoscrive ora tale obbligo alle sole ipotesi aggravate tassativamente indicate.

La scelta legislativa appare dunque difficilmente conciliabile con la *ratio* di prevenzione del rischio che permea l'intero sistema delle comunicazioni alla persona offesa, soprattutto in considerazione dell'elevato grado di pericolosità che connota anche le fattispecie di omicidio tentato non aggravato.

Ulteriore profilo di rilievo è rappresentato dall'inserimento di un nuovo periodo al co. 1-bis dell'articolo 90-ter Cpp, che prevede, nei procedimenti per delitto di omicidio aggravato e di femminicidio, nonché nei casi in cui la vittima sia deceduta in conseguenza del reato, l'obbligo di effettuare le comunicazioni anche in favore dei prossimi congiunti della persona offesa, purché questi ne abbiano fatto richiesta

¹³⁴ L'espressione «delitti commessi con violenza alla persona», secondo la sentenza delle Sezioni unite, intervenuta ad appianare un contrasto giurisprudenziale sul punto, allude ai reati in cui la violenza fisica, morale o psicologica, figura quale elemento strutturale della fattispecie, ovvero come circostanza aggravante. Così Cass. S.U. 30.9.2021, n. 17156, in *CP*, 2022, 10, 3409, con nota di F. Marchetti, *Quale futuro per i diritti partecipativi della vittima nel procedimento cautelare? Alcune considerazioni a margine di una recente sentenza della Sezioni unite della Corte di cassazione*. In letteratura cfr. A. Cabiale, *Le Sezioni Unite sull'obbligo di notifica alla persona offesa delle richieste in materia cautelare: una sentenza di compromesso fra esigenze contrastanti*, in *ANPP*, 2022, 5, 445 ss.; P. Maggio, *Rapporti familiari e tutela processuale penale*, in *PPG*, 2022, 6, 1615 ss.

¹³⁵ Si trattava del medesimo catalogo di cui all'art. 362 c. 1-ter Cpp, parimenti introdotto dalla l. n. 69/2019 e interpolato dalla l. n. 134/2021, che imponeva al pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo imprescindibili esigenze di tutela dei minori o della riservatezza delle indagini.

all'autorità giudiziaria procedente e abbiano indicato un recapito, anche telematico, per la ricezione delle comunicazioni.

Analoga previsione è stata introdotta dall'articolo 3 co. 1 lett. l, che modifica l'articolo 299 co. 2-bis Cpp, estendendo l'obbligatoria comunicazione dei provvedimenti di revoca o sostituzione delle misure cautelari – nonché, a seguito di una modifica introdotta in sede di esame al Senato, dei provvedimenti che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo – anche ai prossimi congiunti, nei casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato¹³⁶.

Tali interventi risultano funzionali a colmare una (apparente) lacuna nel codice di rito, che, nella sua formulazione previgente, non contemplava espressamente l'ipotesi in cui la persona offesa fosse deceduta in conseguenza della condotta dell'imputato, del condannato o dell'internato. La conclusione è peraltro in linea con il principio generale sancito dall'articolo 90 co. 3 Cpp, secondo cui, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai suoi prossimi congiunti¹³⁷.

La previsione si pone in linea di continuità con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, come ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione¹³⁸. L'arresto giurisprudenziale ha infatti riconosciuto ai prossimi congiunti la titolarità dei diritti informativi e partecipativi spettanti alla persona offesa, in virtù del meccanismo di successione processuale delineato dall'articolo 90 co. 3 Cpp.

Resta però aperta una questione interpretativa di rilievo pratico. L'obbligo informativo gravante sull'autorità procedente può ritenersi validamente assolto mediante la trasmissione degli atti al solo difensore, nell'ipotesi in cui i prossimi congiunti, pur conferita regolare nomina, non abbiano indicato un autonomo recapito per le comunicazioni?

Una risposta positiva appare preferibile, alla luce dell'articolo 33 NAttCpp, che equipara, ai fini delle comunicazioni e notificazioni, il difensore al destinatario

¹³⁶ *Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*, Dossier XIX Legislatura n. 465/3, 24.11.2025, 33 ss.

¹³⁷ Intesi come gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti, nonché il coniuge e la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (art. 307, comma 4, Cp). Cfr. F. S. Cassibba, *Unioni civili e convivenze di fatto nel sistema processuale penale dopo il D.L.vo 19 gennaio 2017*, n. 6, in *ANPP*, 2017, 343 ss. e A. Ciavola, *Profili di diritto processuale e penitenziario in tema di coppie di fatto*, in *DPenCont- Riv. trim.*, 2014, 2, 80 ss.

¹³⁸ Cass. S.U. 30.9.2021, n. 17156, cit., 3409. Per un approfondimento, A. Cabiale, *Le Sezioni Unite sull'obbligo di notifica alla persona offesa delle richieste in materia cautelare: una sentenza di compromesso fra esigenze contrastanti*, in *ANPP*, 2022, 5, 445 ss.; P. Maggio, *Rapporti familiari e tutela processuale penale*, in *PPG*, 2022, 6, 1615 ss.

assistito. Una diversa interpretazione rischierebbe, infatti, di svuotare di contenuto la tutela approntata dal legislatore, subordinandone l'effettività a un formalismo incompatibile con la funzione protettiva delle norme in esame.

Si intende solo richiamare già in questa sede anche il disposto dell'art. 5 co. 1 lett. c che, introducendo un inedito art. 58-*sexies* ord. pen. («Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti»), ha ampliato il diritto di comunicazione alla persona offesa dei reati ivi elencati, anche nel caso in cui vengano concessi al condannato o all'internato «misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto»¹³⁹. Il giudice che ha adottato il provvedimento dovrà dunque dare immediato avviso alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna che ne abbia fatto apposita richiesta.

Anche in questo caso, analogo diritto spetta ai prossimi congiunti della vittima di omicidio aggravato *ex art.* 576, co. 1, nn. 2, 5, 5.1 Cp o in quanto commesso nell'ambito delle «relazioni strette» di cui all'art. 577, co. 1, n. 1 e co. 2, Cp, e ai prossimi congiunti della vittima del delitto di femminicidio, purché anche costoro abbiano avanzato una richiesta in tal senso indicando relativo recapito.

Infine, in chiusura della carrellata di obblighi comunicativi dovuti alla persona offesa, l'articolo 3 co. 1 lett. *m* e *n* è intervenuto rispettivamente per il procedimento di riesame (nuovo comma 10-*bis* dell'art. 309 Cpp) e di appello cautelare (nuovo comma 2-*bis* dell'art. 310-*bis* Cpp), con riguardo ai provvedimenti del tribunale che non confermano le ordinanze applicative delle misure cautelari personali¹⁴⁰.

Come si approfondirà meglio più avanti, tali provvedimenti, qualora emessi in relazione ai delitti di cui all'art. 362 co. 1-*ter* Cpp, ovvero ai delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati oltreché ai servizi socio-assistenziali, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

10. L'art. 3 co. 1 lettera *e* interviene nell'articolo 91 Cpp, esplicitando che tra gli enti e le associazioni senza scopo di lucro legittimati a esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato devono annoverarsi anche i centri antiviolenza e le case rifugio, tanto pubblici quanto privati.

La disposizione è volta a riconoscere formalmente il ruolo svolto, anche sul piano processuale, da soggetti istituzionalmente deputati all'assistenza e alla protezione delle persone offese. La *ratio* è tradizionalmente individuata nell'esigenza di

¹³⁹ *Infra*, § 25.

¹⁴⁰ *Infra*, § 12.3.

consentire una forma di rappresentanza “qualificata” degli interessi collettivi o diffusi incisi dalla condotta criminosa, evitando il rischio di una proliferazione incontrollata di soggetti processuali. Da questo punto di vista, la modifica introdotta dalla lettera e appare, più che innovativa, di natura chiarificatrice e ricognitiva, dal momento che in linea di massima il suo contenuto era già evincibile dal sistema.

Già prima dell'intervento legislativo, infatti, il quadro normativo complessivamente considerato consentiva di ricondurre i centri antiviolenza e le case rifugio nell'alveo degli enti legittimati ai sensi dell'articolo 91 Cpp, in quanto soggetti istituzionalmente preposti alla tutela delle vittime di violenza di genere, riconosciuti e disciplinati da una pluralità di fonti normative, tanto nazionali quanto regionali, nonché da atti di indirizzo e programmi di attuazione delle politiche pubbliche di contrasto alla violenza contro le donne.

Dapprima con la decisione quadro 2001/220/GAI del 15 marzo 2001¹⁴¹, veniva promosso l'intervento nel procedimento di servizi di assistenza alle vittime, con il compito di curarne l'accoglienza iniziale e un'adeguata informazione, nonché di assicurare assistenza sia nel corso del procedimento, sia successivamente alla sua conclusione (art. 13).

In seguito, con la direttiva 2012/29/UE si sono distinti i servizi di assistenza generale e i servizi di assistenza specialistica.

I primi devono fornire informazioni, consigli ed assistenza sui diritti delle vittime e il loro ruolo nel processo penale; sostegno emotivo o psicologico; consigli relativi ad effetti economici o pratici derivanti dal reato; consigli relativi al rischio di intimidazione secondaria e ripetuta, o di vittimizazioni e ritorsioni (art. 9 § 1).

Per contro, i servizi di assistenza specialistica sono deputati a mettere a disposizione alloggi o altre sistemazioni temporanee e ad assistere vittime con esigenze specifiche, quali vittime di violenza sessuale e vittime di violenza di genere o nelle relazioni strette (art. 9 § 3).

L'esplicitazione operata recentemente dal legislatore sembra rispondere, dunque, all'esigenza di rafforzare la certezza interpretativa e applicativa, riducendo il rischio di soluzioni giurisprudenziali difformi e valorizzando il ruolo di tali enti nel percorso di protezione e accompagnamento delle vittime.

¹⁴¹ Per un approfondimento si rimanda a C. Di Giacomo, *La tutela del minore in sede di audizione testimoniale e le prospettive di attuazione della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI*, in *CP*, 2011, 2, 758 ss.; P. Gaeta, *La tutela delle vittime del reato nel diritto dell'Unione europea: spunti per una ricostruzione storico-sistematica*, in *CP*, 2012, 7-8, 2701 ss.; M. Venturoli, *La tutela della vittima nelle fonti europee*, in *DPenCont - Riv. trim.*, 2012, 3-4, 90 ss.

La novella non affronta però una questione di particolare rilevanza sistematica¹⁴², che attiene non tanto alla legittimazione e all'esercizio dei diritti della persona offesa in senso stretto, quanto alla possibilità per i centri antiviolenza e le case rifugio di costituirsi parte civile nel processo penale.

Tale profilo non viene direttamente disciplinato dall'articolo 91 Cpp, che si limita a riconoscere a determinati enti l'esercizio delle facoltà processuali spettanti alla persona offesa, ma può essere inquadrato alla luce della disciplina generale sulla costituzione di parte civile e, in particolare, delle modifiche introdotte dalla riforma Cartabia¹⁴³.

In tale prospettiva, assume rilievo centrale l'articolo 78 co. 1 lett. d Cpp, come interpretato da una pronuncia della Corte di Cassazione successiva alla riforma¹⁴⁴.

Le Sezioni Unite, chiamate a dirimere un contrasto giurisprudenziale¹⁴⁵, hanno aderito a una piena equiparazione dell'atto di costituzione di parte civile all'atto di citazione nel giudizio civile, secondo il modello delineato dall'art. 163 Cpc, chiarendo che la legittimazione a costituirsi nel procedimento penale di enti esponenziali non può fondarsi esclusivamente sulla previsione statutaria di finalità di tutela, ma richiede la dimostrazione di un danno immediato e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, riconducibile al reato per cui si procede.

L'approdo interpretativo non si limita dunque a una lettura meramente formale della norma: la parte civile deve, sin dalla fase genetica del processo penale, strutturare la propria domanda risarcitoria tenendo conto della possibile prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice civile, in virtù del meccanismo di attribuzione delle impugnazioni ai soli effetti civili. Ciò comporta che l'atto di costituzione non possa più essere concepito come un atto meramente "ancillare" al processo penale, ma debba essere redatto in necessaria sintonia con i requisiti propri del rito civile.

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, pertanto, la possibilità per i centri

¹⁴² Già messo in luce da E. Amodio, *Gli enti collettivi con la maschera della parte civile: verso l'abbandono di una finzione?*, in *CP*, 2021, 5, 1460, e da P. Gualtieri, *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, in *RIDPP*, 1996, 1, 101.

¹⁴³ Cfr. *ex multis* M. Toriello, *Riforma "Cartabia" ed impugnazioni per i soli interessi civili: le Sezioni Unite sulla non immediata applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p.*, in *SP*, 12.10.2023; G. Biondi, *La riforma Cartabia e le impugnazioni: le prime questioni di diritto intertemporale sull'applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. ai giudizi in corso*, in *SP*, 10.2.2023.

¹⁴⁴ Cfr. Cass. Sez. Un., 21.9.2023, n. 38481, in *CP*, 2024, 1, 65, con nota di G. Varraso, *Impugnazione ai soli effetti civili della sentenza penale dopo la legge "Cartabia", giudizio "in prosecuzione" e disciplina intertemporale*. Per un approfondimento, v. anche F. Cagnola – G. Papa, *I requisiti dell'atto di costituzione di parte civile a seguito della riforma Cartabia: l'atto di citazione fa il suo ingresso nel processo penale*, in *SP*, 31.10.2023.

¹⁴⁵ Cfr. Cass. 11.1.2023, n. 7625, *DeJure*; Cass. 2.2.2023, n. 6690, *ivi*; Cass. 27.1.2023, n. 12072, *ivi*.

antiviolenza e le case rifugio di costituirsi parte civile non può ritenersi automaticamente discendente dal riconoscimento operato dall'articolo 91 Cpp, come modificato. Essa dovrà essere valutata caso per caso, verificando se e in che misura il reato abbia inciso direttamente sull'interesse giuridico dell'ente, ad esempio attraverso la compromissione della sua funzione istituzionale, l'aggravio di costi sostenuti per l'assistenza alla vittima o un pregiudizio alla sua attività di protezione e supporto.

11. L'articolo 1 co. 1 lett. *f* l. 181/2025, – con previsione inserita in sede di esame in Commissione Giustizia del Senato – è intervenuto sull'articolo 267 co. 3 Cpp, aggiungendo una deroga al limite di durata massima complessiva delle operazioni di intercettazione, attualmente fissato in quarantacinque giorni.

La previsione emendata esclude infatti l'applicazione di tale limite nei procedimenti relativi al delitto di femminicidio di cui all'articolo 577-*bis* Cp, nonché a una serie di ulteriori fattispecie criminose – tra cui i maltrattamenti contro familiari e conviventi, l'omicidio preterintenzionale, l'interruzione non consensuale di gravidanza, la violenza sessuale, gli atti persecutori e la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti – limitatamente alle ipotesi connotate dall'aggravante “di genere” di nuovo conio.

Come noto, la modifica si inserisce in un contesto normativo già recentemente riformato.

A seguito delle modifiche introdotte dalla l. 31 marzo 2025, n. 47, il legislatore ha individuato un limite massimo di durata complessiva delle operazioni di intercettazione pari a quarantacinque giorni, limite aggirabile esclusivamente in casi di «assoluta indispensabilità» delle operazioni, da motivarsi sulla base di elementi specifici e concreti¹⁴⁶.

La deroga introdotta dalla lettera *f* opera su un piano diverso rispetto a tale meccanismo generale: per i reati indicati, il limite dei quarantacinque giorni non trova applicazione in radice, non essendo richiesto l'accertamento dell'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore.

Le fattispecie elencate si aggiungono alle ipotesi già previste di deroga al limite temporale, quali quelle relative ai reati di criminalità organizzata e a quelli ad essi assimilati, disciplinati dall'articolo 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 e dalle norme che a esso

¹⁴⁶ Per un approfondimento, *ex multis* G.L. Gatta, *Durata massima delle intercettazioni (45 giorni). Note a caldo sulla legge Zanettin*, in *SP*, 24.3.2025; G. Cascini, *Durata massima delle intercettazioni (45 giorni: l. n. 47/2025 e nuovo art. 267, co. 3 c.p.p.): tra problemi interpretativi, irrazionalità e incongruenze*, in *SP*, 3.06.2025; S. Savio, *Il regime delle intercettazioni dopo la novella di cui alla legge 47/2025: appunti in prima lettura*, in *SP*, 1.07.2025.

rinviano.

Ne deriva un quadro normativo caratterizzato da una crescente frammentazione della disciplina delle intercettazioni, con l'emersione di tre distinti regimi: un regime ordinario, applicabile alla generalità dei reati, fondato sul limite dei quarantacinque giorni salvo proroga motivata per assoluta indispensabilità; un regime intermedio, riferibile ai reati di violenza di genere e domestica aggravati secondo le modalità previste dalla legge, per i quali il limite dei quarantacinque giorni non opera, ma restano applicabili le regole ordinarie in tema di durata e motivazione delle singole proroghe; e, infine, un regime speciale, proprio dei reati di criminalità organizzata e assimilati, connotato da deroghe più ampie e strutturali sotto plurimi profili.

Alcune perplessità emergono con riferimento al catalogo dei reati scelti dal legislatore con la recente novella. La selezione appare, infatti, caratterizzata da alcuni profili di incoerenza.

In primo luogo, non risulta del tutto chiaro perché il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e quello di violenza sessuale siano attratti nel regime derogatorio esclusivamente quando presentino connotazioni *gender-based* riconducibili agli elementi qualificanti del femminicidio, mentre analoghe esigenze investigative potrebbero astrattamente porsi anche in contesti diversi. Tale scelta rischia di introdurre una disparità di trattamento difficilmente giustificabile sul piano della funzionalità del mezzo investigativo.

In secondo luogo, va osservato che proprio nei procedimenti per reati di violenza di genere e, in particolare, per la violenza sessuale, il ricorso alle intercettazioni costituisce, nella prassi investigativa, uno strumento di utilità limitata. In tali contesti, infatti, la prova si fonda prevalentemente sulle dichiarazioni della persona offesa, le quali assumono spesso un ruolo centrale e, se ritenute attendibili, possono essere di per sé sufficienti ai fini dell'accertamento dei fatti.

Inoltre, la violenza sessuale è, per sua natura, un reato istantaneo o comunque già consumato al momento dell'emersione della *notitia criminis*, sicché l'estensione temporale delle intercettazioni appare difficilmente giustificabile in termini di prevenzione o di acquisizione di ulteriori elementi probatori rilevanti.

Le criticità evidenziate si inseriscono, peraltro, in un quadro più ampio di perplessità suscitate dalla recente riforma della disciplina delle proroghe delle intercettazioni.

L'introduzione di un limite massimo di durata complessiva, accompagnata da una pluralità di deroghe settoriali, rischia di compromettere la linearità e la prevedibilità

del sistema, affidando a contingenti scelte di politica criminale la definizione dell'ampiezza delle garanzie in gioco. Ciò appare tanto più problematico se si considera che le intercettazioni incidono direttamente su diritti fondamentali di rango costituzionale, quali la libertà e la segretezza delle comunicazioni ex articolo 15 Cost., e richiedono, pertanto, una disciplina improntata a criteri di stretta necessità, proporzionalità e uniformità applicativa.

12. L'ulteriore ambito nel quale, sul piano processuale, il legislatore è intervenuto considerevolmente con la l. 181/2025, è quello delle misure cautelari personali, con particolare riferimento alle disposizioni che regolano la scelta della tipologia da parte del giudice.

Come noto, il settore è stato oggetto di diverse modifiche, che hanno progressivamente inciso sull'assetto codicistico tradizionale e, in particolare, sulla tutela della persona offesa¹⁴⁷.

Un ruolo determinante in tale percorso è stato svolto dalle istanze sovranazionali che hanno agito non soltanto come fattore di orientamento politico-legislativo, ma anche come fonte diretta di paradigmi interni, soprattutto attraverso l'elaborazione di una consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, volta a valorizzare le esigenze di protezione effettiva delle vittime di reato¹⁴⁸.

In questa cornice, le più recenti novelle legislative si sono caratterizzate per un approccio categoriale, concentrando gli interventi sulla persona offesa e, in particolare, su soggetti ritenuti portatori di una qualche vulnerabilità, individuati ora attraverso il riferimento nominativo a specifiche fattispecie incriminatrici, ora mediante il richiamo a determinate tipologie di reato¹⁴⁹.

In particolare, le riforme si sono prevalentemente orientate verso l'ampliamento delle ipotesi di ricorso alla custodia cautelare in carcere nei procedimenti relativi a reati connotati dalla presenza di una vittima particolarmente esposta. Emblematica, in tal senso, è stata la scelta di escludere un ampio novero di reati dall'ambito applicativo dell'art. 275 co. 2-bis, Cpp, nella parte in cui la disposizione preclude l'adozione della

¹⁴⁷ Per una ricostruzione, cfr. B. Romanelli, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, cit., 314 ss.; F. Marchetti, *La partecipazione della persona offesa dal reato al procedimento cautelare de libertate*, Bari 2024, 119 ss.

¹⁴⁸ Cfr. P. Spagnolo, *Vittima e vicenda cautelare tra protezione e partecipazione*, cit., 4444; B. Romanelli, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, cit., 316 ss.

¹⁴⁹ Cfr. F. Zacché, *Il sistema cautelare a protezione della vittima*, in *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, cit., 425 e V. Di Nuzzo, *Giudizio cautelare e tutela della persona offesa, tra istanze di protezione e prospettive di partecipazione attiva*, in www.la legislazione penale.eu, 29.07.2020.

misura custodiale qualora il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogabile non supererà la soglia dei tre anni¹⁵⁰. Tale deroga ha progressivamente eroso un limite concepito originariamente come presidio del principio di proporzionalità e di *extrema ratio* della custodia cautelare, introducendo una logica di protezione anticipata della persona offesa fondata sul tipo di reato e non esclusivamente sulla prognosi di pena¹⁵¹.

Questo assetto si salda con ulteriori interventi di modifica da parte della recente l. 181/2025 che verranno esaminati nei paragrafi successivi e che incidono sul medesimo ambito, tra cui le disposizioni in materia di divieti di accesso a determinati luoghi, che mirano a rafforzare la prevenzione del rischio di reiterazione e di *escalation* della violenza.

12.1. L'art. 3 co. 1 lett. *g* incide sull'art. 275 co. 2-bis Cpp, sopprimendone l'ultima parte e riformulando il secondo e il terzo periodo, con l'effetto di ampliare ulteriormente l'area di operatività della custodia cautelare in carcere¹⁵².

In primo luogo, la riforma estende la deroga al ricorso della custodia cautelare nei procedimenti in cui, all'esito del giudizio, risulti astrattamente irrogabile una pena non superiore ai tre anni di reclusione¹⁵³, ampliando un'eccezione espressa a un limite tradizionalmente posto a garanzia della proporzionalità tra gravità del fatto, trattamento sanzionatorio e intensità della coercizione cautelare¹⁵⁴.

L'eccezione riguarda, in primo luogo, i delitti già elencati al comma 3 dell'articolo 275 Cpp, tra cui figurano alcune fattispecie associative (associazioni sovversive *ex art.* 270 Cp; associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico *ex art.* 270-bis Cp; associazioni di tipo mafioso, anche

¹⁵⁰ Ad opera del d.l. 26.6.2014, n. 92, conv. in l. 11.8.2014, n. 117.

¹⁵¹ Per un approfondimento, cfr. M. G. Coppetta, *Le modifiche al comma 2-bis dell'art. 275 c.p.p. e il d.l. 26 giugno 2014, n. 92, in La riforma delle misure cautelari personali*, a cura di L. Giuliani, Torino 2015, 41, nt. 14; M. Daniele, *Il palliativo del nuovo art. 275 co. 2-bis c.p.p. contro l'abuso della custodia cautelare*, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 22.9.2014; A. Giangrande, *L'indefinito ambito applicativo del divieto di custodia carceraria ex art. 275, comma 2-bis, c.p.p., tra momento genetico e fase dinamica della vicenda cautelare*, in *PPG*, 2021, 5, 1147 ss.

¹⁵² L'applicazione degli arresti domiciliari rimane vincolata all'installazione del braccialetto elettronico, come previsto dall'art. 275-bis c.p.p. e come precisato anche nella relazione al d.d.l. S. 1433. Si deve però osservare che l'utilizzo di tale dispositivo, per prescrizione legislativa, è vincolato alla «fattibilità tecnica» ed alla «operatività da parte della polizia giudiziaria» (art. 275-bis Cpp); a ciò si aggiunga che, come è noto, spesso ne manca la concreta disponibilità. Questo significa che può accadere che l'unica misura realmente applicabile, nei casi previsti dal nuovo comma 3.1, in virtù della presunzione di legge e delle possibilità concrete, sia la custodia in carcere.

¹⁵³ Deroga introdotta dal d.l. 26.6.2014, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 11.8.2014, n. 117.

¹⁵⁴ Art. 3 co. 1 lett. *g*, n. 1.

straniere, ex art. 416-bis Cp), nonché i delitti di cui all'articolo 51 co. 3-bis e 3-quater Cpp.

Accanto a tali ipotesi, il legislatore ha incluso anche una serie di delitti comuni di particolare gravità, quali l'omicidio (art. 575 Cp), la prostituzione minorile (art. 600-bis Cp), la pornografia minorile (art. 600-ter Cp, con esclusione del quarto comma), le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies Cp), nonché – in assenza delle circostanze attenuanti previste – i delitti di violenza sessuale (art. 609-bis Cp), di atti sessuali con minorenni (art. 609-quater Cp) e di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies Cp)¹⁵⁵.

A tali fattispecie si aggiungono quelle elencate nel nuovo comma 3.1 dell'articolo 275 Cpp, che comprendono reati connotati da un marcato disvalore sociale, talora anche in ipotesi di offensività contenuta: vi compaiono, ad esempio, l'art. 572 Cp anche nella sua forma semplice e gli artt. 612-bis e 612-ter Cp nelle forme aggravate diverse da quelle connotate dalla circostanza “di genere”.

Desta immediatamente perplessità il fatto che la deroga alla preclusione per l'applicazione della misura sia prevista ancora per i reati punibili astrattamente con una pena non superiore ai tre anni di reclusione, limite che tuttavia dovrebbe di regola coincidere con quello previsto dall'articolo 656 co. 5 Cpp, come modificato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che ha innalzato a quattro anni la soglia rilevante ai fini della sospensione dell'ordine di esecuzione¹⁵⁶.

Il permanere del parametro dei tre anni quale soglia di riferimento per la custodia cautelare in carcere appare sempre meno coerente con il sistema complessivo, rischiando di accentuare un'asimmetria strutturale tra la fase cautelare e la fase esecutiva.

Il catalogo di reati aggiunti con la novella appare orientato, poi, per struttura e *ratio*, a incidere non tanto (o non soltanto) sulla dimensione quantitativa dell'offesa, quanto sulla qualità del bene giuridico e sul rischio di reiterazione o di aggravamento della condotta.

Il tratto distintivo della nuova elencazione risiede nella sua eterogeneità: accanto a fattispecie particolarmente gravi, emergono ipotesi che possono presentarsi in configurazioni di offensività contenuta. Significativo, in tal senso, è l'inserimento

¹⁵⁵ Art. 4, l. 16 aprile 2015, n. 47.

¹⁵⁶ C. cost., 2.3.2018, n. 41, in *GCos*, 2018, 1, 492, con nota di D. Vicoli, *Un decisivo passo verso il recupero degli equilibri sistematici: elevata a quattro anni la soglia per la sospensione dell'ordine di esecuzione*. Per un approfondimento, v. anche G. Malavasi, *Illegittimo l'art. 656, c. 5, c.p.p. nella parte in cui si prevede la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non superiore a tre anni, anziché a quattro anni*, in *AP*, 2018, 1, 1 ss.

dell'art. 572 Cp anche nella sua forma "semplice", ossia non necessariamente correlata a esiti lesivi particolarmente intensi, così come la scelta di ricomprendere gli artt. 612-*bis* e 612-*ter* Cp nelle ipotesi aggravate diverse da quelle imperniate sulla circostanza "di genere".

Ne deriva un ampliamento dell'area dei reati "sensibili" sotto il profilo cautelare che non coincide in modo lineare con una scala di gravità oggettiva, ma risulta piuttosto ancorato a criteri di tipizzazione del rischio e di anticipazione protettiva.

La scelta legislativa trasforma quindi l'articolo 275 co. 2-*bis* Cpp in un luogo di politica criminale "tipizzante", in cui la regola generale viene progressivamente circondata da lunghi elenchi derogatori, modellati sulla base di categorie criminologiche e di esigenze di protezione della vittima.

L'ulteriore modifica apportata con l'art. 3 co. 1 lett. g n. 2 concerne l'inserimento di un nuovo comma 3.1 che introduce una doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza delle misure detentive degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere.

In particolare, il nuovo co. 3.1 prevede che, ferma restando l'inapplicabilità della custodia cautelare in caso di prognosi di sospensione condizionale della pena, qualora ricorrano gravi indizi di colpevolezza dei reati nello stesso comma elencati, sono applicate misure cautelari di natura detentiva, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulta che non sussistono esigenze cautelari ovvero nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, possono essere soddisfatte da altre misure.

In particolare, la doppia presunzione opera per i seguenti delitti: tentato omicidio aggravato ex artt. 576, comma primo, nn. 2, 5 e 5.1 e 577, comma primo n. 1, e comma secondo, Cp; tentato femminicidio; per i delitti, consumati o tentati, di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 Cp), di lesioni e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (artt. 582 e 583-*quinquies* Cp) nelle ipotesi aggravate ex art. 576, comma primo, nn. 2, 5 e 5.1 e 577, comma primo, n. 1, Cp, ovvero dalla "discriminazione femminile" ex art. 585 co. 4 Cp, di interruzione di gravidanza non consensuale aggravato dalla "discriminazione femminile" di cui all'art. 593-*ter* co. 6 Cp, di atti persecutori aggravati di cui all'art. 612-*bis*, commi secondo, terzo e quarto, Cp e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti aggravati di cui all'art. 612-*ter*, commi terzo, quarto e quinto, Cp.

Nondimeno, il nuovo comma 3.1 riporta la presunzione legale di adeguatezza, non solo della estrema misura inframuraria, ma anche quella degli arresti domiciliari,

restituendo un margine di discrezionalità all'organo giudicante nella scelta fra i due presidi che scongiuri «il pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa»¹⁵⁷.

La novellata formulazione si pone in linea con le direttrici delineate dalla giurisprudenza costituzionale che, a partire dalla sentenza n. 265 del 2010¹⁵⁸, ha più volte dichiarato l'illegittimità dei meccanismi di presunzione assoluta previsti dall'articolo 275 co. 3 Cpp, nella parte in cui non consentivano al giudice di valutare, in concreto, la possibilità di soddisfare le esigenze cautelari con misure diverse dalla custodia in carcere. In diverse pronunce, la Consulta ha ribadito che le presunzioni legali incidenti su diritti fondamentali, quale la libertà personale, violano il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., qualora risultino arbitrarie o irrazionali, ossia non siano fondate su dati di esperienza generalizzati riconducibili alla formula dell'*id quod plerumque accidit*¹⁵⁹.

In particolare, con sentenza n. 164 del 2011, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275 co. 3 c.p.p., secondo e terzo periodo, «nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 575 del codice penale ... è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva altresì l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici in relazione al caso concreto dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure».

La Corte, con riferimento agli artt. 600-bis co. 1, 609-bis e 609-quater Cp, evidenziava la «lesione del principio del minore sacrificio necessario alla libertà personale dell'indagato o dell'imputato in sede di applicazione delle misure cautelari» e la violazione dell'art. 3 Cost. per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti per omicidio volontario a quelli concernenti i delitti di mafia; dell'art. 13 Cost. «quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale»; dell'art. 27, secondo comma, Cost. «in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena». Infatti, la presunzione assoluta allora in esame non poteva «rimanere legittimata dall'esigenza di contrastare

¹⁵⁷ Art. 3 co. 1 lett. g n. 2.

¹⁵⁸ Cfr. C. cost., 21.7.2010, n. 265, in *GCos*, 2010, 4, 3169.

¹⁵⁹ Cfr. C. cost., 31.7.2020, n. 191, in *GCos*, 2020, 4, 2065, con nota di G. Spangher, *È costituzionalmente legittima la presunzione di pericolosità per l'imputato di associazione con finalità di terrorismo*; C. cost., 23.7.2013, n. 232, in *CP*, 2013, 12, 4330; C. cost., 12.5.2011, n. 164, in *GCos*, 2011, 3, 2149, con nota di A. Marandola, *Verso un nuovo statuto cautelare europeo?*.

situazioni di allarme sociale, esigenza che non può essere, infatti, annoverata tra le finalità della custodia cautelare, costituendo piuttosto una funzione istituzionale della pena, perché presuppone la certezza circa il responsabile del delitto che ha provocato l'allarme» e riteneva, così, «non già di rimuovere integralmente la presunzione in questione ma solo il suo carattere assoluto nel rispetto del principio del minore sacrificio necessario»¹⁶⁰.

Maggiori perplessità emergono con riferimento all'estensione della presunzione di adeguatezza della misura custodiale (sia pure anche domiciliare) a reati quali le lesioni personali e gli atti persecutori, caratterizzati da un'elevata eterogeneità fenomenologica. In primo luogo, per tali fattispecie non sembrerebbe automatico il rischio di reiterazione o di aggravamento della condotta. In questi casi, infatti, la presunzione si baserebbe più su una valutazione del disvalore sociale che su una verificabile base empirica relativa all'effettiva necessità della custodia.

Tale criticità risulterebbe ancora più accentuata se si considera il coordinamento della disposizione con l'art. 362 co. 1-ter Cpp che, per i delitti ivi indicati, esclude l'interrogatorio preventivo dell'indagato.

In assenza di tale contraddittorio anticipato, l'indagato si trova, nella fase genetica dell'applicazione della misura, strutturalmente privato della possibilità di offrire elementi idonei a superare la presunzione, potendo articolare le proprie difese solo successivamente all'esecuzione della misura stessa, attraverso l'interrogatorio di garanzia e l'istanza di revoca o sostituzione ex art. 299 Cpp. Ne deriva un *iter* procedimentale in cui il ricorso alla custodia cautelare finisce per precedere la piena esplicazione del diritto di difesa, con il rischio che la presunzione relativa si traduca, nella prassi, in una presunzione difficilmente superabile.

Ciò potrebbe avere dirette ricadute sulla drammatica situazione di sovraffollamento delle carceri. Considerando la difficoltà a motivare da parte del giudice sulla mancanza di esigenze cautelari o sulla possibilità di soddisfarle altrimenti, nonché la frequente difficoltà di accedere alla misura degli arresti domiciliari (per esempio, per la

¹⁶⁰ Per un approfondimento sistematico sulle varie pronunce, v. *ex multis* M. Gialuz, *Gli automatismi cautelari tra legalità costituzionale e garanzie convenzionali*, in *PPG*, 2013, 6, 111 ss.; C. Iasevoli, *Politica della sicurezza, presunzione processuale e Costituzione*, in *CrDir* 2013, 1, 77 ss.; E. Marzaduri, *Disciplina delle misure cautelari personali e presunzioni di pericolosità: un passo avanti nella direzione di una soluzione costituzionalmente accettabile*, in *LP*, 2010, 4, 507 s.; E. Marzaduri, *Continua la bonifica costituzionale nei confronti dei meccanismi presuntivi di accertamento della sussistenza delle esigenze cautelari*, in *LP*, 2013, 4, 1065 ss.; S. Quattrococo, *Aporie e presunzioni nei criteri selettivi della tutela cautelare personale. Verso il crepuscolo del giudizio di proporzionalità e di adeguatezza?*, in *Libertà dal carcere, libertà nel carcere*, a cura di A. Gaboardi - A. Gargani - G. Morgante - A. Presotto - M. Serraino, Torino 2013, 217 ss.

mancanza di disponibilità di un alloggio o del braccialetto elettronico), molti sarebbero i casi di applicazione della custodia in carcere, anche in numerose ipotesi dove, concretamente, altra misura sarebbe adeguata e proporzionata.

In tale prospettiva l'intervento si salda coerentemente con le modifiche che investono l'art. 275 Cpp e, soprattutto, con il rafforzamento degli strumenti di tutela preventiva e di contenimento della vicinanza dell'indagato/imputato alla persona offesa, tra cui assume rilievo il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

La logica sottesa è quella di un sistema integrato di protezione, nel quale l'ampliamento delle ipotesi derogatorie in materia di custodia cautelare e l'irrobustimento delle misure "a distanza" concorrono a presidiare la sicurezza della persona offesa e a prevenire condotte di pressione, intimidazione o reiterazione. Ne deriva tuttavia un effetto di non trascurabile rilievo: l'estensione del catalogo cautelare a fattispecie anche non gravi rischia di accentuare una dinamica in cui la misura personale e, in particolare le sue forme più afflittive, viene attratta verso una funzione non solo cautelare in senso stretto, ma anche preventiva, con possibili tensioni con il rispetto del principio di proporzionalità.

12.2. Sempre in tema di misure cautelari personali, le lettere *h* e *i* sono intervenute sulla disciplina dell'allontanamento dalla casa familiare¹⁶¹ e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa¹⁶², previsti rispettivamente dagli articoli 282-*bis* e 282-*ter* Cpp¹⁶³, innalzando da cinquecento a mille metri la distanza minima che deve intercorrere fra la persona offesa e il soggetto sottoposto alla misura¹⁶⁴.

L'inasprimento della distanza fisica si inserirebbe in una più ampia strategia di

¹⁶¹ Introdotta dalla l. 4.4.2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari).

¹⁶² Inserita dal d.l. 23.2.2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori).

¹⁶³ Per un approfondimento sulle misure, si rimanda *ex multis* a V. Bonini, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, Milano 2018, 246 ss.; P. Bronzo, *Misure cautelari penali e reati familiari*, in *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, diretto da S. Moccia, X, *Delitti contro la famiglia*, a cura di S. Preziosi, Napoli 2011, 727; P. Bronzo, *Le "nuove" misure prescrittive*, in P. Bronzo - K. La Regina - P. Spagnolo, *Il pluralismo delle misure cautelari personali. Tra tipicità e adeguatezza*, Milano 2017, 55 ss.; D. Negri, *Le misure cautelari a tutela della vittima: dietro il paradigma flessibile, il rischio di un'incontrollata prevenzione*, in *GI*, 2012, 2, 476; F. Zacchè, *Le cautele fra prerogative dell'imputato e tutela della vittima di reati violenti*, in *RIDPP*, 2015, 2, 654; F. Ranzatto, *Misure a tutela delle vittime delle violenze in famiglia*, in *DPP*, 2001, 11, 2 ss.; B. Romanelli, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, cit., 321.

¹⁶⁴ La "fascia di rispetto" fra la persona offesa e il soggetto sottoposto alle misure era stata introdotta con la l. n. 168/2023 "Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica".

prevenzione anticipata del rischio, fondata sull'assunto che, nei reati di violenza domestica e di genere, la mera separazione formale tra autore e vittima non sia sempre sufficiente a neutralizzare forme di controllo, intimidazione o pressione psicologica.

A tal proposito, può essere utile richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2024¹⁶⁵, con la quale sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 282-ter co. 1 e 2 Cpp, come modificato dalla l. 168/2023, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 13 Cost. e che si pone in linea di continuità con la *ratio* dell'intervento riformatore.

Con la pronuncia, la Consulta ha sottolineato che la distanza minima di cinquecento metri corrisponde alla «funzione pratica del tracciamento di prossimità, che è quella di dare uno spazio di tempo sufficiente alla potenziale vittima di più gravi reati per trovare sicuro riparo e alle forze dell'ordine per intervenire in soccorso»¹⁶⁶.

Pur riconoscendo che, nei centri abitati più piccoli, tale distanza possa rivelarsi stringente per la libertà di movimento dell'indagato¹⁶⁷, secondo la Corte l'indagato subisce un «aggravio sopportabile», in considerazione della possibilità per l'interessato «di recarsi nel centro più vicino per trovare i servizi di cui necessita, senza rischiare di invadere la zona di rispetto».

Peraltro, valorizzando l'articolo 282-ter co. 4 Cpp, con la pronuncia si è ricordata la possibilità per il giudice di stabilire modalità particolari di esecuzione del divieto di avvicinamento in presenza di «motivi di lavoro» o di «esigenze abitative», restituendo flessibilità alla misura ed evitarne applicazioni irragionevolmente rigide. Del resto, «a un sacrificio relativamente sostenibile per l'indagato si contrappone l'impellente necessità di salvaguardare l'incolumità della persona offesa, la cui stessa vita è messa a rischio dall'imponderabile e non rara progressione dal reato spia, tipicamente lo *stalking*, al delitto di sangue»¹⁶⁸.

L'innalzamento della distanza minima da cinquecento a mille metri non sembra astrattamente idonea a scalfire i presupposti argomentativi che hanno condotto la Corte costituzionale a una pronuncia di non fondatezza nella sentenza n. 173 del 2024, ritenuta la sostenibilità del sacrificio imposto all'indagato.

Certamente, l'ampliamento della distanza potrebbe far emergere problematiche

¹⁶⁵ Cfr. C. cost., 4.11.2024, n. 173, in *GCoS*, 2024, 6, 2007, con nota di P. Spagnolo, *La Corte costituzionale torna sugli automatismi cautelari*. Per approfondimenti, v. anche A. Zampini, *Una pronuncia di "costituzionalità" e nuove prospettive normative per il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico*, in *CP*, 2025, 4, 1187.

¹⁶⁶ Cfr. il § 5.3.

¹⁶⁷ Cfr. G. Amara, *La legge 24 novembre 2023, n. 168 "disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica"*, in www.giustiziainsieme.it, 11.12.2023.

¹⁶⁸ *Ibidem*.

pratiche nei piccoli centri urbani e nelle aree territoriali caratterizzate da una limitata estensione geografica e da una forte concentrazione dei servizi essenziali. In tali contesti, infatti, una distanza di mille metri rischia di tradursi in una misura assai restrittiva per l'interessato, in grado di incidere su aspetti fondamentali della sua vita quotidiana come l'accesso al lavoro o all'abitazione.

Appare dunque prevedibile che il giudice faccia ricorso alla facoltà, prevista dall'articolo 282-ter co. 4 Cpp, di adattare le modalità esecutive della misura per motivi di lavoro o esigenze abitative, al fine di preservare un equilibrio ragionevole tra le contrapposte esigenze in gioco.

Nondimeno, alla luce delle ulteriori innovazioni introdotte dalla l. n. 181/2025 e, in particolare, con il rafforzamento della presunzione relativa di adeguatezza delle misure custodiali¹⁶⁹, l'applicazione degli artt. 282-bis e 282-ter, come strumenti alternativi, potrebbe ridursi drasticamente, privilegiando soluzioni maggiormente afflittive già nella fase genetica del procedimento.

Ne consegue che l'innalzamento della soglia metrica da parte del legislatore rischia di assumere più un valore simbolico che effettivamente concreto, inserendosi in un quadro normativo nel quale la centralità della custodia cautelare tende a comprimere sempre di più il ricorso alle misure meno invasive.

12.3. A seguire, nella carrellata di novità apportate dalla l. 181 nel settore delle misure cautelari personali, le lettere *m* e *n* sono intervenute negli articoli 309 e 310 Cpp, incidendo, come visto¹⁷⁰, sugli obblighi informativi alla persona offesa, in seguito ai procedimenti del riesame e dell'appello cautelare.

In entrambi i casi, qualora abbiano ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona¹⁷¹, reati di violenza contro le donne e di violenza domestica indicati dall'articolo 362 co. 1-ter, la novella ha previsto che i provvedimenti che non confermano l'ordinanza impugnata debbano essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali competenti, nonché alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

La *ratio* risulta chiara: la mancata conferma di una misura cautelare potrebbe determinare un innalzamento del rischio per l'incolumità della persona offesa,

¹⁶⁹ Cfr. *supra* il § 12.1.

¹⁷⁰ Cfr. *supra* il § 9.

¹⁷¹ E. Valentini, *Il ruolo della persona offesa nella procedura di revoca e sostituzione delle misure cautelari personali*, in *Ordine pubblico e governo delle città*, a cura di F. Curi, Bologna 2016, 227; A. Procaccino, *L'avvento della persona offesa nelle dinamiche custodiali*, in *Misure cautelari ad personam in un triennio di riforme*, cit., 91 e ss.

soprattutto nei procedimenti caratterizzati da dinamiche relazionali asimmetriche, mentre la tempestiva informazione assume una funzione strumentale all'attivazione di misure di autotutela e di supporto, nonché al coordinamento tra l'autorità giudiziaria e i servizi territoriali¹⁷².

La previsione si inserisce coerentemente nel quadro degli interventi normativi adottati dalla novella, quali l'obbligo di comunicazione alla persona offesa del temporaneo distacco del braccialetto elettronico e dell'estensione del dovere di informare, ai sensi dell'articolo 299 co. 2-*bis* Cpp, anche i prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato, «sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione»¹⁷³.

Le modifiche agli articoli 309 e 310 Cpp rafforzano la dimensione partecipativa della persona offesa e confermano così la tendenza in capo al legislatore volta a riconoscere alla vittima un ruolo non meramente accessorio, ma funzionalmente integrato nella gestione del rischio cautelare¹⁷⁴.

Peraltro, l'obbligo di comunicazione deve ritenersi operante non soltanto nelle ipotesi di decisioni favorevoli all'indagato o imputato, ma anche nei casi di provvedimenti adottati *in peius*, come l'accoglimento in appello del pubblico ministero con l'aggravamento della misura cautelare.

In entrambi i casi, infatti, la modifica della dinamica cautelare inciderebbe in modo diretto sulla posizione della persona offesa e sul livello di rischio cui essa risulta esposta, rendendo necessaria una tempestiva informazione.

12.4. Con la lett. *g*, la novella ha poi modificato il catalogo di reati riportato dall'art. 362-*bis* Cpp. La norma, introdotta dall'art. 7, comma 1 della l. 24.11.2023 n. 168, prevede un meccanismo acceleratorio in base al quale, per i reati ivi elencati, scatta un duplice termine sia per l'esercizio dell'azione cautelare, sia in ordine alla conseguente decisione del giudice¹⁷⁵. Da una parte, trenta giorni decorrenti dalla iscrizione della notizia di reato, entro i quali il pubblico ministero, eseguite le indagini necessarie, deve valutare i presupposti per formulare la richiesta di misura cautelare. Dall'altra, venti giorni dal deposito della istanza cautelare in cancelleria, entro i quali il giudice per le

¹⁷² Cfr. V. Bonini, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, cit., 356.

¹⁷³ Art. 3 co. 1 lett. *l*.

¹⁷⁴ Cfr. P. Spagnolo, *Vittima e vicenda cautelare tra protezione e partecipazione*, in *CP*, 2022, 12, 4444.

¹⁷⁵ Per un commento cfr. E. Valentini, *Le novità della "legge Nordio" in materia cautelare: poche idee, ma confuse*, in www.lalegislazonepenale.eu, 17.2.2025.

indagini preliminari deve adottare le sue determinazioni¹⁷⁶.

Il catalogo dei reati richiamati dall'articolo 362-*bis*, nella sua formulazione previgente, comprendeva una gamma particolarmente ampia di fattispecie, tra cui: la costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-*bis* Cp); i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 Cp); le lesioni personali aggravate ai sensi degli articoli 576 e 577 Cp; le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* Cp); la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinqies* Cp); l'interruzione non consensuale di gravidanza (art. 593-*ter* Cp); i delitti sessuali di cui agli articoli da 609-*bis* a 609-*octies* Cp; la violenza privata (art. 610 Cp); la minaccia grave (art. 612, comma 2, Cp); gli atti persecutori (art. 612-*bis* Cp); la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* Cp); nonché lo stato di incapacità procurato mediante violenza nelle ipotesi aggravate (art. 613, comma 3, Cp).

La novella circoscrive ora l'applicazione dell'articolo 362-*bis* Cpp ai procedimenti per il delitto di tentato omicidio (art. 575 Cp) esclusivamente nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, comma 1, numero 1, e comma 2, Cp; dall'altro lato, estende l'ambito della disposizione ai delitti di tentato femminicidio di cui all'articolo 577-*bis* Cp, nonché ai delitti, consumati o tentati, di interruzione non consensuale di gravidanza (art. 593-*ter* Cp) nell'ipotesi aggravata prevista dal nuovo comma 6, e di lesioni personali (art. 582 Cp), anche nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 585 co. 4 Cp.

La scelta di limitare l'operatività dell'articolo 362-*bis* Cpp al solo tentato omicidio aggravato, seppur sia stata estesa anche al tentato femminicidio e alcune ulteriori fattispecie aggravate, anziché ampliare coerentemente con la *ratio* della riforma l'area di tutela, ne determina una significativa riduzione rispetto alla disciplina previgente, escludendo dall'ambito della procedura accelerata ipotesi di tentato omicidio non connotate dalle aggravanti tassativamente indicate, pur in presenza di un disvalore estremamente elevato¹⁷⁷.

Ancora, tale opzione normativa appare difficilmente giustificabile alla luce della finalità preventiva della disposizione, che dovrebbe fondarsi su una valutazione sostanziale del rischio concreto, piuttosto che su criteri formali ancorati a cataloghi

¹⁷⁶ La medesima l. 168/2023 ha anche inserito il nuovo co. 1-*bis* nell'art. 127 NAttCp, obbligando il procuratore generale presso la corte d'appello ad acquisire trimestralmente dalle procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui all'articolo 362-*bis* Cpp e a inviare al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale.

¹⁷⁷ Cfr. il § 9.

rigidi di aggravanti.

13. L'art. 3 co. 1 lett. o n. 1 e lett. u l. 181/2025 amplia la tutela patrimoniale degli orfani di crimini domestici, intesi in via di prima approssimazione come i figli di chi sia deceduto per mano del coniuge o del *partner*.

Trattasi di «vittime viventi»¹⁷⁸ del femminicidio, in quanto orfati al contempo della madre e del padre (detenuto o, non infrequentemente, suicidatosi una volta consumata l'uccisione). Il che ne comporta una significativa vulnerabilità economica, in caso di minore età o comunque di non autosufficienza. Di qui, l'obbligo per il legislatore interno – promanante dagli artt. 2 § 1 lett. a dir. 2012/29/UE nonché dall'art. 2 § 1 lett. c e g dir. 2024/1385 – di garantire una effettiva tutela patrimoniale agli orfani, in quanto vittime indirette di violenza domestica.

In questa prospettiva, l'apparato processuale a beneficio degli orfani è correttamente *gender neutral*, potendo operare anche in caso di omicidio del padre per mano della madre.

La materia era stata impostata dalla l. 11.1.2018, n. 4.

In tal sede, in deroga alle regole generali, si era onerato il pubblico ministero – già in fase di indagini preliminari¹⁷⁹ – di una richiesta di sequestro conservativo, a tutela del danno patito dagli orfani di crimini domestici (art. 316 co. 1-bis Cpp). L'accoglimento della domanda era de-correlata al *periculum in mora*, oggetto di presunzione assoluta¹⁸⁰. Restava intatto il necessario riscontro del *fumus boni iuris*, assorbito dall'intervenuto rinvio a giudizio¹⁸¹, e da apprezzarsi in fase investigativa in chiave di ragionevole spettanza *ex actis* del credito azionato¹⁸².

¹⁷⁸ F. Tribisonna – F. Baraghini, *Legge in materia di protezione degli orfani per crimini domestici: un ulteriore passo avanti nella tutela dei minori?*, in *Fam*, 2018, 2, 2, 132.

¹⁷⁹ In ordine alla regola generale dell'inammissibilità di una richiesta di sequestro conservativo nella fase delle indagini preliminari – sul criticabile assunto della non configurabilità di crediti meritevoli di tutela anteriormente alla formulazione dell'imputazione – R. Bausardo, *Libertà e cautele nel processo penale*, Torino 1996, 292; U. Dinacci, *Il sequestro conservativo nel nuovo processo penale*, Padova 1990, 81.

¹⁸⁰ R. M. Geraci, *La tutela penale degli orfani per crimini domestici*, in *PPG*, 2020, 2, 495 ss.; B. Romanelli, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, cit., 185 ss.; Id., *Le recenti riforme a favore degli orfani di crimini domestici [L. 4 del 2018]*, in *Dai decreti attuativi della legge "Orlando" alle novelle di fine legislatura*, a cura di A. Giarda – F. Giunta – G. Varraso, Milano 2018, 286 ss.

V. anche M. F. Cortesi, *op. cit.*, 254 ss., che solleva peraltro dubbi di compatibilità con l'art. 27 co. 2 Cost. della presunzione di *periculum in mora* delineata dal legislatore. Ad avviso di chi scrive, non si ravvisano tuttavia interferenze tra la specifica esigenza cautelare intercettata dal sequestro conservativo e la presunzione di innocenza, che lambisce al più il requisito del *fumus boni iuris*.

¹⁸¹ Con riferimento al sequestro conservativo tradizionale, Cass. 9.7.2019, n. 44899, in *CedCass*, m. 277679; Cass. 20.9.2018, n. 50521, *ivi*, m. 275227; Cass. 2.10.2014, n. 51147, *ivi*, m. 261906.

¹⁸² In questa direzione – con riferimento alla disciplina generale del sequestro conservativo – P. Gualtieri,

Correlativamente – e in difformità dal modello codicistico – si era onerato il giudice del merito della liquidazione anche *ex officio* di una provvisionale¹⁸³, in misura non inferiore al cinquanta per cento del presumibile danno. In presenza di beni dell'imputato sottoposti a sequestro conservativo, il vincolo era destinato a una anticipata conversione in pignoramento con la condanna di primo grado, nei limiti della provvisionale (art. 539 co. 2-*bis* Cpp), senza necessità di attivazione del procedimento *ex artt.* 479 ss. Cpc¹⁸⁴.

Il principale limite della riforma risiedeva nella perimetrazione dei beneficiari.

La tutela era infatti riservata ai «figli della vittima minorenni o maggiorenni economicamente autosufficienti» quando «si procede per l'omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o della persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza». Incomprensibilmente, erano esclusi gli orfani allorquando tra imputato e persona offesa fosse intercorsa una relazione affettiva senza stabile convivenza, benché la vulnerabilità economica della vittima indiretta non potesse dirsi in tal caso inferiore¹⁸⁵.

Condivisibilmente, quindi, l'art. 3 co. 1 lett. o n. 1 e lett. u sostituisce – sia nell'art. 316 co. 1-*bis* Cpp sia nell'art. 539 co. 2-*bis* Cpp – le parole «relazione affettiva e stabile convivenza» con «relazione affettiva anche senza stabile convivenza».

All'estensione dei beneficiari non si è accompagnato un coordinamento – a suo tempo omesso dalla l. 4/2018 – con la disciplina procedimentale del sequestro conservativo, tradizionalmente imperniata sull'inammissibilità di una richiesta in fase

Sequestro conservativo, in *Trattato di procedura penale*, dir. da G. Spangher, vol. II, *Prove e misure cautelari*, t. II, *Le misure cautelari*, a cura di A. Scafati, Torino 200, 348 ss.; B. Lavarini, *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Torino 2009, 93-94.

¹⁸³ Per l'inammissibilità di una liquidazione d'ufficio, al di fuori del peculiare ambito disciplinare in esame, Cass. S.U. 27.10.2016, n. 53153, in *CP*, 2017, 10, 3555, con nota di L. Camaldo, *Le Sezioni Unite definiscono i poteri decisori del giudice d'appello in relazione alla provvisionale a favore della parte civile*.

¹⁸⁴ Cass. 10.9.2019, n. 45343, in *CedCass*, m.277916.

La pronuncia ha pure condivisibilmente precisato che «[n]on costituisce duplicazione di titoli esecutivi l'emissione – dopo la sentenza di primo grado recante condanna generica dell'imputato a risarcire il danno alla parte civile, con contestuale previsione in favore di questa di una provvisionale immediatamente esecutiva (nella specie, ai sensi dell'art. 539, comma 2-*bis*, cod. proc. pen.) – di un sequestro conservativo sui beni e sui crediti del predetto a richiesta della stessa parte civile, atteso che il sequestro non è titolo esecutivo, esplicando solo una funzione di garanzia dei diritti derivanti alla parte civile dalle statuizioni civili della sentenza penale e dalle decisioni della futura sentenza civile di condanna dell'imputato al pagamento della somma liquidata a titolo risarcitorio». In termini, Cass. 1.12.2020, n. 6978, *ivi*, m. 280494.

¹⁸⁵ Si noti, peraltro, che analoghe o superiori esigenze di tutela si pongono in caso di omicidio di ambo i genitori ad opera di un estraneo. Una siffatta riserva era stata manifestata, senza esito, nel corso dei lavori preparatori della l. 4/2018. Cfr. *Fascicolo iter DDL S. 2719. Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*, in www.senato.it, 113 ss.

investigativa. Pur trattandosi di esiti raggiungibili in via interpretativa, si è così persa l'occasione di esplicitare – modificando l'art. 317 co. 1 - 2 - 4 e l'art. 319 co. 3 Cpp – la competenza del G.i.p. all'adozione della cautela in pendenza delle indagini preliminari; la perdita di efficacia del sequestro in caso di archiviazione o di omessa costituzione di parte civile degli orfani; l'ammissibilità anche in fase procedimentale di un'offerta di cauzione¹⁸⁶.

14. L'art. 3 co. 1 lett. o n. 2 l. 181/2025 introduce una seconda (e statisticamente più rilevante) deroga alla regola per cui il pubblico ministero non è legittimato a richiedere il sequestro conservativo a tutela del credito risarcitorio del danneggiato¹⁸⁷.

Inserendo un co. 1-ter nell'art. 316 Cpp, si prevede infatti che «[q]uando procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, il pubblico ministero può chiedere, previa indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate».

Il sequestro conservativo così introdotto ricalca solo in parte la cautela a beneficio degli orfani di crimini domestici. Comune – oltre alla legittimazione del pubblico ministero – è l'ammissibilità di una domanda della parte pubblica già nel corso delle indagini preliminari¹⁸⁸. Si noti che, per converso, in tale momento la persona offesa o il danneggiato non hanno legittimazione alla domanda cautelare, dovendo attendere la fase di merito ed essendo in ogni caso onerati della costituzione di parte civile.

L'ammissibilità di una cautela in fase investigativa ha indotto il legislatore a codificare una conclusione raggiungibile in via esegetica anche per la cautela a favore degli orfani di crimini domestici¹⁸⁹. Si è infatti esplicitato che «[i]l sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile».

È riscontrabile una identica negligenza nel raccordo con la competenza e le cause di perdita di efficacia del sequestro, nonché con la disciplina della cauzione.

Analogo è il requisito del *fumus boni iuris*, che – in fase investigativa e comunque in

¹⁸⁶ In argomento, cfr. la dottrina citata *supra*, nt. 180.

¹⁸⁷ Cass. 10.5.2000, n. 2686, in *CedCass*, m. 216370; Cass. 2.2.1996, n. 679, *ivi*, m. 204783; Cass. 11.10.1995, n. 3421, *ivi*, m. 203264.

¹⁸⁸ Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime». Roma, 14 gennaio 2026, cit., 41.

¹⁸⁹ *Supra*, § 13.

assenza di un intervenuto vaglio del G.u.p. o predibattimentale sull'azione penale – deve impegnare il G.i.p. nella motivazione in ordine alla concreta sostenibilità di una pretesa risarcitoria. Tanto in ossequio alla progressiva «assimilazione», in via pretoria, delle cautele reali «alle misure cautelari personali», dovendosi «equilibrare la tutela della persona danneggiata dal reato ... e ... il diritto dell'imputato a vedere esaminati i profili di legittimità della misura, particolarmente afflittiva perché destinata ad inibirgli in concreto l'esplicazione di diritti anche di rilevanza costituzionale»¹⁹⁰.

Divergente è il perimetro dei beneficiari, in quanto l'art. 316 co. 1-ter Cpp fa richiamo all'ampio catalogo – contestualmente modificato dalla novella¹⁹¹ – di reati di violenza di genere e nelle relazioni strette ex art. 362 co. 1-ter Cpp.

Il legislatore non detta poi alcuna presunzione, assoluta o relativa, di sussistenza del *periculum in mora*. Correlativamente, l'attivazione del pubblico ministero non è obbligatoria, bensì discrezionale¹⁹². Il *periculum*, in linea con la disciplina generale, è identificato nella mancanza di garanzie per la soddisfazione del credito o nel pericolo di dispersione delle medesime. Trova quindi applicazione il diritto vivente secondo cui i due requisiti sono alternativi e non cumulativi: sicché, in caso di attuale incapienza, non è richiesta la dimostrazione di un pericolo di futuro depauperamento¹⁹³.

L'insussistenza di una fragilità economica equiparabile agli orfani di crimini domestici ha infine indotto a non introdurre alcuna disciplina speciale in punto di provvisoria o di anticipata conversione del sequestro in pignoramento. Pertanto, tale ultimo effetto si produrrà soltanto con il giudicato, ove sia stato liquidato integralmente il risarcimento o accordata una provvisoria¹⁹⁴.

15. L'art. 4 co. 1 l. 181/2025 interviene in senso estensivo sul sistema nazionale di

¹⁹⁰ Cass. S.U. 21.7.2016, n. 38670, in *PPG*, 2016, 6, 30, con nota di T. Alesci, *La competenza sull'impignorabilità dei beni sottoposti a sequestro conservativo spetta al giudice penale*.

¹⁹¹ *Infra*, § 17.

¹⁹² Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime». Roma, 14 gennaio 2026, cit., 41.

¹⁹³ Cass. S.U. 25.9.2014, n. 51660, in *PPG*, 2015, 4, 75, con nota di M. Rosati, *Il "periculum in mora" nel sequestro conservativo penale: finalmente intervengono le Sezioni Unite*. Conf. Cass. 4.12.2019, n. 51576, in *CedCass*, m. 277813. Esclude condivisibilmente qualsiasi profilo di incostituzionalità della disciplina Cass. 15.11.2019, n. 11945, *ivi*, m. 278885.

¹⁹⁴ Invero, «[i]n tema di sequestro conservativo disposto ex art. 316 cod. proc. pen., la conversione in pignoramento presuppone che la pronuncia costituisca un titolo esecutivo, per avere accertato un credito certo, liquido ed esigibile, sicché, nel caso di condanna generica, la predetta conversione opera solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile che abbia proceduto alla liquidazione del danno» (Cass. 25.10.2022, n. 6751, in *CedCass*, m. 284064).

indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, attuativo della dir. 2004/80/CE del Consiglio, del 29.4.2004. Oggetto di interpolazione sono esclusivamente gli artt. 12 co. 1 lett. *b* e 13 co. 1 lett. *a* l. 7.7.2016, n. 122.

Nel dettaglio, la modifica dell'art. 12 co. 1 lett. *b* l. 122/2016 amplia i casi in cui, in deroga alla regola generale, l'accesso all'indennizzo statale non è subordinato al requisito procedurale della previa escussione infruttuosa dell'autore del reato.

Ante novella, erano eccettuate le ipotesi in cui: *a*) l'autore del reato fosse rimasto ignoto; *b*) il medesimo fosse stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente presunzione *ex lege* di incapacienza; *c*) «l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza».

Post novella, l'ipotesi *sub c*) viene così ridefinita: «quando l'autore del reato abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, e nei casi di condanna ai sensi dell'articolo 577-*bis* del codice penale nonché nel caso in cui l'autore del reato è condannato per il delitto tentato di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza, o di femminicidio ai sensi dell'articolo 577-*bis* del codice penale e la vittima abbia conseguenze gravissime tali da renderla incapace di accudire i figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti».

Viene riformulato in termini identici l'art. 13 co. 1 lett. *b* l. 122/2016, sì da derogare nei medesimi casi all'onere di allegare alla domanda di indennizzo la documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva.

Alla condivisibile espunzione del requisito della stabile convivenza con l'imputato¹⁹⁵ si accompagna un'implementazione della funzione anticipatoria dello Stato, rispetto al risarcimento dovuto dall'autore del reato. Si riecheggia così una recente proposta, non approvata, di modifica della dir. 2012/29/UE, volta a sancire l'anticipazione statale alla vittima dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, con successiva surroga nei diritti del danneggiato¹⁹⁶. Un siffatto meccanismo surrogatorio è del resto

¹⁹⁵ V. già *supra*, § 13. La legislazione primaria viene così allineata alla normativa secondaria di cui all'art. 1 co. 1 lett. *b* d.m. 22 novembre 2019, in tema di liquidazione forfettaria dell'indennizzo per l'omicidio nelle relazioni strette.

¹⁹⁶ Cfr. l'art. 7 della *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva*

previsto, in termini generali, dall'art. 14 co. 3 l. 122/2016.

L'intervento, pur condivisibile, omette il necessario confronto con le strutturali insufficienze dell'impianto della l. 122/2016¹⁹⁷. Il sistema – anche a fronte della rideterminazione dell'importo dell'indennizzo ad opera del d.m. 22 novembre 2019 – patisce infatti tuttora una eccessiva rigidità, già in passato stigmatizzata dalla C.G. UE¹⁹⁸.

Nel dettaglio, la determinazione forfettaria dell'indennizzo per i reati di cui all'art. 1 co. 1 d.m. 22 novembre 2019 – incluso l'omicidio in contesti relazionali (lett. b) – non consente una congrua personalizzazione, potendo dunque risultare non «equo e adeguato» nell'accezione ex artt. 12 § 2 dir. 2004/80/CE¹⁹⁹ e 30 § 2 della Convenzione di Istanbul²⁰⁰.

Per converso – per i reati intenzionali violenti non tassativamente elencati dagli artt. 11 co. 1 primo periodo l. 122/2016 e 1 co. 1 d.m. 22 novembre 2019 – l'indennizzo è parametrato esclusivamente sulla «rifusione delle spese mediche e assistenziali», con perdurante esclusione del danno morale.

La patente illegittimità comunitaria della previsione²⁰¹ è oggi acclarata da un pronunciamento reso dalla C.G. UE con riferimento alla disciplina irlandese²⁰². In tal sede, si è infatti chiarito che l'art. 12 § 2 dir. 2004/80/CE «osta a un sistema nazionale

2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, COM (2023) 424 final, in www.eur-lex.europa.eu, 12.7.2023, 32.

¹⁹⁷ Sul punto, in dottrina, M. Bona, *Omicidi e tutela indennitaria dei congiunti: la Corte di giustizia censura l'Italia*, in *RCPr*, 2024, 6, 1855 ss.; V. Bonini, *Una significativa revisione degli importi di indennizzo statale per le vittime di reati violenti restituisce dignità a un impianto altrimenti mortificante*, in *SP*, 2020, 3, 213.

¹⁹⁸ C.G. UE, 7.11.2024, C-126/23, *Burdene c. Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'interno*, in *RCPr*, 2024, 6, 1827, con nota di M. Bona, *Omicidi e tutela indennitaria dei congiunti: la Corte di giustizia censura l'Italia*; C.G. UE G.S., 16.7.2020, C-129/19, *BV c. Procura della Repubblica di Torino*, in *RCPr*, 2020, 6, 1808, con nota di C. Cerlon, *La CGUE scioglie i dubbi sull'esatta portata della Direttiva 2004/80/CE e la Suprema Corte condanna: fine della storia?*

¹⁹⁹ M. Bona, *op. cit.*, 1833; C. Cerlon, *La CGUE scioglie i dubbi sull'esatta portata della Direttiva 2004/80/CE e la Suprema Corte condanna: fine della storia?*, *cit.*, 1834; *Id.*, *Vittime di reati violenti intenzionali e «causa pilota»: un critico rinvio pregiudiziale dalla Cassazione alla Corte UE*, in *RCPr*, 2019, 3, 844. V. anche Cass. civ. 24.11.2020, n. 26757, in *CedCass*, m. 659865, secondo cui l'indennizzo «non può essere meramente simbolico, ma, anche se determinato in via forfettaria, deve essere «equo ed adeguato» e, quindi, tale da considerare le peculiarità del crimine e la sua gravità, soprattutto in termini di conseguenze effettuali». *Contra* C. Amalfitano, *Diritto della vittima o vittime del diritto? Un nuovo episodio dell'intricato (e contraddittorio) percorso giurisprudenziale relativo all'interpretazione della direttiva 2004/80/CE*, in *SP*, 2020, 7, 241, secondo cui un approccio casistico alla liquidazione risulterebbe incompatibile con le esigenze previsionali proprie del bilancio statale.

²⁰⁰ Per una sottolineatura del profilo, M. Bona, *op. cit.*, 1868.

²⁰¹ In questo senso, v. già V. Bonini, *op. cit.*, 206; C. Cerlon, *La CGUE scioglie i dubbi sull'esatta portata della Direttiva 2004/80/CE e la Suprema Corte condanna: fine della storia?*, *cit.*, 1835; M. F. Cortesi, *op. cit.*, 603-604;

²⁰² C.G. UE, 2.10.2025, C-284/24, *LD c. Criminal Injuries Compensation Tribunal, Minister for Justice and Equality*, Irlanda, *Attorney General*.

di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti che, per principio, escluda, per quanto riguarda il danno morale, qualsiasi indennizzo per il dolore e la sofferenza patiti» dalle vittime. Il giudice del Kirchberg ha pure specificato che l'indennizzo – pur non dovendo necessariamente coincidere con l'integrale risarcimento del danno – deve tener conto di tale ipotetica quantificazione nell'*iter* commisurativo, sulla scorta della «gravità delle conseguenze ... dei reati perpetrati».

Il che imporrebbe non già innesti puntuali, bensì una integrale riscrittura della disciplina, che consenta un adeguamento dell'indennizzo mediante sistemi tabellari latamente mutuati dalla prassi invalsa in materia di risarcimento del danno non patrimoniale.

Aggiungasi che l'intervento di cui all'art. 4 co. 1 l. 181/2025 pecca di intrinseca incoerenza. Non si comprende, infatti, perché la deroga alla previa escussione dell'imputato operi solo allorché la vittima diretta sia impedita all'occupazione dei figli minori o non autosufficienti in conseguenza del tentato omicidio o femminicidio. Un'identica situazione, infatti, ben può verificarsi in conseguenza di reati diversi: si pensi alle lesioni gravissime o alla deformazione permanente del viso, ma anche al trauma da violenza sessuale. Sicché, una clausola maggiormente aperta sarebbe risultata preferibile.

16. La novella opera due interpolazioni all'art. 76 TuSpGiust, ampliando le ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito.

L'art. 12 co. 1 l. 181/2025 aggiunge al catalogo *ex art.* 76 co. 4-ter TuSpGiust i seguenti reati: «575, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1, nella forma tentata, 577-bis, nella forma tentata».

La tecnica legislativa, alquanto approssimativa, espone la norma a *deficit* di ragionevolezza.

Il riformatore ha verosimilmente inteso estendere al tentato omicidio maturato in contesti relazionali l'ammissione in deroga al gratuito patrocinio.

Il proposito appare condivisibile, sulla scorta della *ratio* sottesa all'art. 76 co. 4-ter TuSpGiust. Come chiarito dalla Consulta, infatti, l'ammissione incondizionata mira a «offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, e a incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità»²⁰³. Non risultava

²⁰³ C. cost., 4.1.2021, n. 1, in *GCos*, 2021, 1, 1, con nota di P. Scarlatti, *I diritti delle persone vulnerabili tra incertezze congenite e indirizzi in via di consolidamento*. Adesivamente, P. Sechi, *Patrocinio a spese dello Stato e vittime*

pertanto razionale l'inclusione nel catalogo di reati-sentinella del femminicidio – quali i maltrattamenti in famiglia e gli atti persecutori – e l'esclusione del tentato omicidio, che costituisce l'acme della *intimate partner violence*²⁰⁴.

Senonché, il tentato femminicidio e il tentato omicidio aggravato *ex art. 577 co. 1 n. 1 Cp* non esauriscono l'area degli agiti omicidiari espressivi di violenza nelle relazioni strette. Il riformatore ha infatti ommesso il doveroso richiamo perlomeno all'*art. 577 co. 2 Cp*, così irragionevolmente discriminando la vittima a seconda della attualità o meno del matrimonio o della relazione sentimentale al momento dell'aggressione. Un siffatto dato cronologico, infatti, non incide sulla particolare vulnerabilità della vittima e sul peculiare rango del suo diritto alla partecipazione al procedimento. La scelta è peraltro in netto contrasto con il complessivo impianto della novella, tesa a privare di ogni rilievo il dato della convivenza tra autore e vittima²⁰⁵.

Di qui, la prospettabilità di una questione di costituzionalità dell'*art. 76 co. 4-ter TuSpGiust*, per contrasto con l'*art. 3 Cost.*, nella parte in cui richiama l'«articolo 577, primo comma, numero 1, nella forma tentata», in luogo dell'«articolo 577, nella forma tentata».

Dal canto suo, l'*art. 4 co. 2 l. 181/2025* interpola l'*art. 76 co. 4-quater TuSpGiust*, introdotto dalla *l. 4/2018*, e relativo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito per gli orfani di crimini domestici.

Ante novella, il beneficio era riservato a «i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza». La riforma sopprime il riferimento alla stabile convivenza, e include espressamente gli orfani in conseguenza del delitto di femminicidio.

L'estensione della previsione oltre i margini della convivenza stabile è pienamente condivisibile, dandosi un'identica condizione di vulnerabilità economica. A prescindere da una pregressa coabitazione tra autore e persona offesa deceduta, l'orfano è infatti vittima indiretta del reato, come tale rientrante nel prisma della tutela

“vulnerabili”, in *Cass. pen.*, 2021, 4, 1278 ss.

²⁰⁴ Non si tratta dell'unica incongruenza del catalogo *ex art. 76 co. 4-ter TuSpGiust*. In dottrina, si è evidenziata la scarsa lungimiranza della scelta di includere le vittime di riduzione in schiavitù e tratta solo se minorenni, alla luce dell'elevata vulnerabilità anche delle persone offese adulte (P. Sechi, *Vittime di reato e processo penale*, cit., 291; Id., P. Sechi, *Patrocinio a spese dello Stato e vittime “vulnerabili”*, cit., 1278 ss.).

²⁰⁵ *Supra*, § 4 e § 13.

ex art. 13 dir. 2012/29/UE.

Il richiamo espresso all'art. 577-*bis* Cp è invece superfluo, stante la generale equiparazione all'omicidio operata dall'art. 13 co. 1 l. 181/2025.

Il patrocinio a spese dello Stato è fruibile nel procedimento penale e in tutti i procedimenti civili conseguenti alla commissione del reato, inclusi i procedimenti di esecuzione forzata. In sede penale – in linea con l'art. 4 § 1 lett. *d* dir. 2012/29/UE – gli orfani di crimini domestici dovranno essere informati della relativa facoltà sin dal primo contatto con l'autorità procedente (artt. 90 *bis* co. 1 lett. *d* e 101 co. 2 Cpp)

La riforma non coglie l'occasione per emendare il difetto di coordinamento in cui era incorsa la l. 4/2018. In tal sede, il legislatore non si era infatti avveduto della preesistenza di un co. 4-*quater* dell'art. 76 TuSpGiust, introdotto dalla l. 7.4.2017, n. 47, e relativo ai minori stranieri non accompagnati²⁰⁶. Sarebbe pertanto stato opportuno – anche onde assicurare adeguata visibilità alla previsione nei motori di ricerca²⁰⁷ – provvedere alla ri-numerazione in co. 4-*quater*.1 della disposizione relativa agli orfani di crimini domestici.

17. L'art. 3 co. 1 lett. *p* l. 181/2025 reca significative modifiche alla disciplina di cui all'art. 362 co. 1-*ter* Cpp, introdotta dalla l. 69/2019 ed interpolata dalla l. 27.9.2021, n. 134.

Il primo intervento, di segno maggiormente tradizionale, rimodula il catalogo di reati per cui il pubblico ministero è tenuto all'audizione investigativa della persona offesa (o del denunciante o querelante) entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

In primo luogo, al richiamo generalizzato al tentato omicidio si sostituisce un più circoscritto rinvio al «delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma del medesimo codice», nonché al «delitto previsto dall'articolo 577-*bis* del codice penale, nella forma tentata».

Secondo la Relazione illustrativa, l'intervento si giustifica in quanto «solo la presenza di tali circostanze giustifica la riconducibilità della fattispecie di omicidio al

²⁰⁶ R. M. Geraci, *op. cit.*, 493; B. Romanelli, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, cit., 184, nt. 210; Id., *Le recenti riforme a favore degli orfani di crimini domestici [L. 4 del 2018]*, cit., 285, nt. 23.

²⁰⁷ La consultazione del motore www.normattiva.it non restituisce la previsione nel corpo del testo vigente dell'art. 76 TuSpGiust, ove compare viceversa il co. 4-*quater* introdotto dalla l. 47/2017. La previsione relativa agli orfani di crimini domestici compare esclusivamente alla nota 56 degli aggiornamenti normativi.

catalogo dei delitti da “codice rosso”²⁰⁸. Senonché, da un lato, la modifica non è simmetrica alla contemporanea interpolazione dell’art. 76 co. 4-ter TuSpGiust²⁰⁹. Dall’altro lato, non si comprende perché la vittima di tentato omicidio in contesti di *intimate partner violence* dovrebbe vantare un diritto all’ascolto – finalizzato a un tempestivo intervento cautelare – più intenso rispetto, in via esemplificativa, all’offeso da tentato omicidio aggravato ex art. 416-bis.1 Cp. Sicché, la novella segna *in parte qua* un ingiustificato arretramento della tutela della vittima.

Condivisibili sono viceversa le inclusioni nel catalogo degli artt. 593-ter co. 6 e 612-ter Cp²¹⁰, nonché delle lesioni e del reato ex art. 583-quinquies Cp ove aggravati ex art. 585 co. 4 Cp. Persiste, peraltro, il disallineamento dell’art. 362 co. 1-ter Cpp rispetto al catalogo ex art. 351 co. 1-ter Cpp, a sua volta richiamato dall’art. 362 co. 1-bis Cpp²¹¹. Trattasi di discrasie poco giustificabili, che risultano sottrarre incomprensibilmente, *inter alia*, la tratta di persone e la produzione di materiale pedopornografico all’obbligo di audizione della persona offesa entro tre giorni.

Permangono sia la delegabilità dell’incombente alla polizia giudiziaria²¹², sia

²⁰⁸ Senato della Repubblica. XIX Legislatura. Disegno di legge A.S. n. 1433. Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Relazione illustrativa, cit., 5. Ante novella – sulla riferibilità dell’art. 362 co. 1-ter Cpp a qualsivoglia ipotesi di tentato omicidio, anche estranea a contesti relazionali – B. Romanelli, *La vittima e l’azione civile da reato nel processo penale*, in *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, a cura di D. Castronuovo – M. Donini – E. M. Mancuso – G. Varraso, Milano 2023, 548-549; Id., *Reati violenti e tutela della persona offesa: una (parziale) estensione del c.d. Codice rosso*, in *DPP*, 2021, 11, 1463-1464.

²⁰⁹ *Supra*, § 16.

²¹⁰ L’irragionevole omessa menzione dell’art. 612-ter Cp era già stata segnalata in dottrina (B. Romanelli, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, cit., 246; N. Triggiani, *op. cit.*, 461) e dalla Relazione dell’Ufficio del Massimario in ordine alla l. 69/2019 (Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio Penale. Relazione su novità normativa. Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, cit., 6).

²¹¹ M. F. Cortesi, *op. cit.*, 87-88.

²¹² Trattasi di assunto pacifico nella prassi giudiziaria.

Cfr. sul punto Consiglio Superiore della Magistratura. Pratica num. 19/PP/2019 – Parere sul disegno di legge relativo a: “Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (A.S. 1200)” (delibera 8 maggio 2019), in www.csm.it, 8.5.2019, 15; Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio Penale. Relazione su novità normativa. Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, cit., 6; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. Prime linee guida per l’applicazione della legge, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, cit., 26-27. In dottrina, L. Algeri, *Il c.d. Codice rosso: tempi rapidi per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, in *DPP*, 2019, 10, 1367; M. F. Cortesi, *op. cit.*, 90; C. Peloso, *Il “codice rosso”: risvolti sostanziali e processuali di un’emorragia culturale e sociale attuale*, in www.lalegislationepenale.eu, 21.7.2020, 23; B. Pezzini, *Il diritto e il genere della violenza: dal Codice Rocco al Codice rosso*, in *La violenza di genere dal Codice Rocco al Codice rosso. Un itinerario di riflessione plurale attraverso la complessità del fenomeno*, a cura di B. Pezzini e A. Lorenzetti, Torino 2020, 19; D. Russo,

l'operatività della causa di esonero per «imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».

18. Assai più innovativa – e gravida di problematiche interpretative – è l'introduzione di due ulteriori periodi all'art. 362 co. 1-ter Cpp, del seguente tenore testuale: «[i]l pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale»²¹³. Di tale facoltà la vittima deve essere avvisata sin dal primo contatto con l'autorità procedente, in conformità all'art. 90-bis.2 Cpp²¹⁴.

Si tratta di un'attuazione in forma estremistica, nel sistema nazionale, del diritto della vittima ad essere sentita, codificato dal cons. 41 e dall'art. 10 dir. 2012/29/UE.

Le menzionate disposizioni sovranazionali attribuiscono infatti alla vittima il diritto di rendere dichiarazioni, anche scritte, valutabili come prova²¹⁵. In tal sede, deve esserle consentito, «oltre alla possibilità di descrivere oggettivamente lo svolgimento dei fatti, di poter esprimere il proprio punto di vista»²¹⁶. Il diritto unionale non predetermina tuttavia le forme e le tempistiche di tale contributo, rimesse al legislatore interno²¹⁷. In questo contesto, è stato giudicato comunitariamente conforme il disposto degli artt. 392 co. 1 e 1-bis e 394 Cpp, nella parte in cui non ascrivono alla persona offesa il diritto all'escussione in incidente probatorio atipico²¹⁸.

Per converso, la previsione di nuovo conio intesta alla persona offesa un diritto all'audizione investigativa, su richiesta motivatamente e tempestivamente formulata. Il legislatore non si premura peraltro di chiarire lo spessore motivazionale imposto alla persona offesa, né il concetto di tempestività della richiesta.

*Emergenza "Codice rosso". A proposito della legge 19 luglio 2019, n. 69 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, in www.sistemapenale.it, 9.1.2020, 10-11; B. Romanelli, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, cit., 243.*

²¹³ L'art. 6 co. 2-bis d. lgs. 20 febbraio 2006, n. 106, come modificato dall'art. 10 l. 181/2025, prevede l'acquisizione trimestrale, da parte del Procuratore generale presso la Corte d'appello, dei dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia chiesto di essere sentita personalmente dal pubblico ministero.

²¹⁴ *Supra*, § 9.

²¹⁵ Cfr. C.G. UE, 9.10.2008, C-404/07, György Katz contro István Roland Sós.

²¹⁶ C.G. UE, 15.9.2011, C-483/09 e C-1/10, Gueye e Salmerón Sánchez, § 59.

²¹⁷ B. Romanelli, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, cit., 71; P. Sechi, *Vittime di reato e processo penale*, cit., 45-46.

²¹⁸ C.G. UE, 21.12.2011, C-507/10, X. In senso diverso, v. peraltro C. eur., 24.2.2005, *Sottani c. Italia*, § 2.

Sotto il primo profilo, non sembra che la stessa possa essere rigettata dal pubblico ministero facendo leva sulle medesime clausole di esonero vevoli per l'obbligo di audizione entro tre giorni²¹⁹. Una siffatta lettura, infatti, svuoterebbe la disposizione di ogni significato pratico. Deve piuttosto ritenersi necessaria e sufficiente l'indicazione dei temi su cui l'audizione personale verterebbe. Il che, peraltro, rischia di dar luogo ad audizioni superflue o financo nocive per l'accertamento della verità – come nel caso di rinnovata soggezione all'indagato, secondo uno schema tipico del ciclo della violenza²²⁰ – in contrasto con gli obblighi sovranazionali a tutela delle stesse vittime²²¹.

Resta fermo che il rigetto ad opera del pubblico ministero, laddove fondato sulla natura immotivata della richiesta dell'offeso, non è passibile di sindacato giurisdizionale²²².

In difetto di una diversa specificazione, la richiesta di audizione deve intendersi tempestiva ove intervenga entro il termine di durata delle indagini preliminari, o l'anteriore momento di conclusione delle stesse. Non pare, infatti, che il termine ultimo per la determinazione dell'offeso sia da individuare nei tre giorni dalla denuncia o querela²²³, trattandosi di scadenza riferita testualmente ai soli oneri del pubblico ministero.

L'audizione è motivatamente delegabile alla polizia giudiziaria. In difetto di diverse specificazioni, l'onere motivazionale ben può essere assolto da pertinenti richiami alle

²¹⁹ In senso diverso, *Associazione Nazionale Magistrati. Commissione Diritto e procedura penale. Parere sul disegno di legge in materia di "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"*, cit., 19.

²²⁰ Sul punto – con riferimento alla possibile deroga per tale causa all'obbligo di audizione entro tre giorni – *Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio Penale. Relazione su novità normativa. Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, cit., 7. In dottrina, L. Algeri, *op. cit.*, 1366; B. Romanelli, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, cit., 245.

²²¹ Cfr. l'art. 20 § 1 lett. b dir. 2012/29/UE. In materia di abuso sessuale sui minori, cfr. anche l'art. 35 § 1 lett. e della Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa, del 25.10.2007, nonché l'art. 20 § 2 lett. e dir. 2011/92/UE.

²²² Non pare infatti estensibile al caso in esame la diagnosi di abnormità strutturale formulata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con riferimento al rigetto della richiesta di incidente probatorio atipico (Cass. S.U. 12.12.2024, n. 10869, in *PPG*, 2024, 5, 848, con nota di A. Ciavola, *La protezione del testimone vulnerabile nel e dal giusto processo: il ruolo dell'incidente probatorio*). In tale ipotesi, infatti, il sindacato del G.i.p. è limitato dalla legge alla verifica della legittimazione soggettiva e della pendenza di un procedimento per uno dei reati indicati dall'art. 392 co. 1-bis Cpp. Nel caso di specie, viceversa, il paradigma normativo attribuisce rilievo – sia pure nei ristretti termini sopra indicati – all'assolvimento di un onere motivazionale di merito ad opera del richiedente.

²²³ Così, invece, *Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime»*. Roma, 14 gennaio 2026, cit., 33.

esigenze organizzative e al carico di lavoro dell'Ufficio di Procura.

Vige, peraltro, un divieto di delega per il solo delitto di atti persecutori aggravati ex art. 612-bis co. 4 Cp. L'eccezione è priva di valido fondamento, e rischia di prestare il fianco a un'eterogenesi dei fini.

Sotto il primo profilo – al netto dell'incomprensibilità di una distinzione rispetto alla contigua fattispecie di maltrattamenti ex art. 572 co. 5 Cpp – si attribuisce una più intensa considerazione alla vittima di atti persecutori aggravati rispetto all'offeso da violenza sessuale, anche di gruppo, o financo di tentato omicidio commesso in tale occasione. Orbene – se la riserva dell'incombente al magistrato del pubblico ministero ha una funzione di tutela dalla vittimizzazione secondaria – il divieto di delega avrebbe dovuto essere più opportunamente riservato ai reati sessuali. Più in generale, peraltro, il legislatore svaluta l'elevato livello di professionalità della polizia giudiziaria – specie in contesti giudiziari medio-grandi – nel rapporto con le cosiddette “fasce deboli”²²⁴.

Sotto il secondo profilo, non sono state adeguatamente ponderate le possibili conseguenze processuali di una violazione del divieto di delega.

Invero – in merito alla delega di interrogatorio di detenuto, con inosservanza dell'art. 370 Cpp – l'opinione giurisprudenziale preferibile ravvisa l'inutilizzabilità dell'atto²²⁵, per carenza di potere istruttorio in capo alla polizia giudiziaria²²⁶. Non è quindi peregrino ipotizzare eccezioni difensive volte all'espunzione dal compendio conoscitivo delle dichiarazioni della persona offesa assunte in esecuzione di una delega vietata.

Una siffatta interpretazione non appare tuttavia condivisibile, in quanto risolverebbe a detrimento dell'offeso una previsione posta a sua esclusiva tutela²²⁷. Del resto, la polizia giudiziaria conserva in proprio il potere di escutere a sommarie

²²⁴ Associazione Nazionale Magistrati. Commissione Diritto e procedura penale. *Parere sul disegno di legge in materia di “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”*, cit., 21.

Per spunti critici, v. anche Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. *Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime»*. Roma, 14 gennaio 2026, cit., 34.

²²⁵ Cass. 14.2.2011, n. 25709, in *CedCass*, m. 250598. *Contra* – ancorché con riferimento allo stato detentivo per altra causa – Cass. 23.4.2014, n. 31819, *ivi*, m. 250073.

²²⁶ Per l'origine dell'accostamento tra inutilizzabilità e carenza di potere, si rinvia a F. Cordero, *Dialogo sulle prove*, in *Id.*, *Ideologie del processo penale*, Milano 1966, spec. 77 ss.

Più di recente, P. Ferrua, *Prove illegittimamente acquisite: passato ed avvenire di un'illustre teoria*, in *DPP*, 2020, 9, 1251.

²²⁷ Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. *Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime»*. Roma, 14 gennaio 2026, cit., 35.

informazioni la persona offesa (art. 351 Cpp)²²⁸, sicché l'audizione inopinatamente delegata non esula *in toto* dalle attribuzioni dell'organo.

In aggiunta, la violazione è presidiata da una previsione specifica, operante sul piano ordinamentale. Il riferimento è al disposto dell'art. 2 co. 2-*bis* d. lgs. 106/2006, come modificato dall'art. 10 l. 181/2025. Ivi, si prevede che, in caso di inosservanza dell'art. 362 co. 1-*ter* Cpp da parte del sostituto procuratore, il Procuratore della Repubblica può motivatamente revocare l'assegnazione del procedimento. Pur se la previsione più non lo esplicita *post* novella, la revoca è funzionale al successivo adempimento, in proprio o mediante assegnazione del fascicolo ad altro magistrato, degli obblighi sanciti dall'art. 362 co. 1-*ter* Cpp. Il che persuade dell'inconfigurabilità di conseguenze processuali, collocandosi i rimedi nell'ambito dell'organizzazione dell'Ufficio ed eventualmente in sede disciplinare.

19. L'art. 3 co. 1 lett. *r* e *s* l. 181/2025 supera la tradizionale emarginazione della persona offesa dall'applicazione della pena su richiesta delle parti²²⁹. È così inverato il suo «*ius loquendi*» – già enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione, ma privo di un saldo ancoraggio normativo – «sulle questioni che formano oggetto della valutazione del giudice» in ordine alla pena concordata²³⁰.

Un intervento in materia costituiva una conseguenza obbligata del recepimento della dir. 2012/29/UE²³¹. L'art. 6 § 1 lett. *b* della direttiva impone infatti che la vittima sia resa edotta della data e del luogo del processo, nonché dell'imputazione elevata. Dal canto suo, l'art. 10 – letto in combinato disposto con il cons. 41 – garantisce il diritto della vittima a rendere un contributo dichiarativo sui fatti, anche in forma scritta,

²²⁸ N. Triggiani, *op. cit.*, 465. V. anche Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio Penale. Relazione su novità normativa. Legge 19 luglio 2019, n. 69, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, cit., 5.

²²⁹ Su cui v. già F. Curi, *Il patteggiamento della pena e la vittima del reato*, in *IP*, 1991, 2, 427 ss.

²³⁰ Cass. S.U. 14.7.2011, n. 40288, in *CP*, 2012, 6, 2061, con nota di A. Scarcella, *Ricorribilità per Cassazione della sentenza di patteggiamento relativamente alle spese di parte civile*. Ancora di recente, le Sezioni Unite della Cassazione avevano ribadito *obiter* che il «ruolo della parte civile» nel patteggiamento non è «ridimensionabile a quello meramente petitorio della rifusione delle spese, bensì di compartecipe al contraddittorio, sebbene limitato alla valutazione dell'accordo ex art. 444 cod. proc. pen.» (Cass. S.U. 30.11.2023, n. 16403, in *DPP*, 2025, 1, 51, con nota di W. Nocerino, *La legitimatio ad causam della parte civile in pendenza dell'accordo sulla pena: istanze risarcitorie e prospettive liquidatorie*).

²³¹ In questi termini, J. Della Torre, *La giustizia penale negoziata in Europa. Miti, realtà e prospettive*, Milano 2019, 563 ss.; M. F. Cortesi, *op. cit.*, 270; F. Peroni, *Le peripezie del patteggiamento in un trentennio di sperimentazione*, in *AP*, 2019, 3, 19-20; B. Romanelli, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, cit., 124-125; Id., *Ruolo della persona offesa e giustizia riparativa nei procedimenti speciali premiali*, cit., 182-183; F. Trapella, *La tutela del vulnerabile. Regole europee, prassi devianti, possibili rimedi*, in *AP*, 2019, 3, 15-16.

valutabile dal giudice²³². Le previsioni in esame – anche al lume dell’art. 47 C.D.F.U.E.²³³ – ostano dunque a un procedimento speciale celebrato all’insaputa della vittima, o comunque nell’impossibilità di una sua interlocuzione.

Se così è, la più seria critica avanzabile alla novella è la sua latitudine eccessivamente ristretta.

La disciplina degli artt. 444 e 447 Cpp viene infatti modificata limitatamente ai «procedimenti per il delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall’articolo 577-*bis* del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-*ter*, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-*quinquies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice».

La portata generale della dir. 2012/29/UE avrebbe viceversa imposto una disciplina di carattere parimenti generale. Il catalogo selezionato è peraltro lacunoso anche con riferimento all’area dei “soggetti deboli”, non comprendendo la produzione di materiale pedopornografico e la tratta.

Tanto premesso, l’art. 3 co. 1 lett. *r* l. 181/2025 introduce un co. 1-*quater* all’art. 444 Cpp. Vi si prevede che la richiesta di applicazione della pena, ove non presentata in udienza, debba essere notificata, a pena di inammissibilità e a cura della parte richiedente, «al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio».

La disciplina mutua parzialmente quanto previsto dall’art. 299 co. 3 e 4-*bis* Cpp, in tema di interlocuzione sulla revoca o sostituzione di cautele coercitive. In particolare, deve mutuarsì il principio sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione in tale ambito, secondo cui alcuna notifica è dovuta all’offeso privo sia di difensore, sia di un domicilio dichiarato o eletto²³⁴. La persona offesa è del resto avvisata *ex art.* 90-*bis*.2 Cpp dell’onere di eleggere un domicilio (ma non, incoerentemente, dell’alternativa di

²³² Cfr. la giurisprudenza unionale citata *supra*, nt. 215, 216 e 218.

²³³ Cfr. European Union Agency for Fundamental Rights, *Victims’ rights as standards of criminal justice. Justice for victims of violent crimes. Part I*, Lussemburgo 2019, 34-35, secondo cui le vittime hanno il diritto a veicolare nel procedimento penale le proprie opinioni e preoccupazioni, «including where they disagree with the defendant or the public prosecutor or both».

²³⁴ Cass. S.U. 30.9.2021, n. 17156, cit., 3409.

dichiarare domicilio o di nominare un difensore) ove intenda interloquire ai sensi dell'art. 444 co. 1-*quater* Cpp²³⁵.

Diversamente da quanto vale per l'interlocuzione *de libertate*²³⁶, la richiesta *ex art.* 444 Cpp formulata in udienza è invece ammissibile, pur in assenza della persona offesa e del suo difensore. Il che onera irragionevolmente l'offeso di partecipare a ogni udienza in cui possa essere richiesto il rito speciale, anche all'esito di modifiche dell'imputazione o di restituzioni in termine di cui potrebbe non essere a conoscenza.

Criticabilmente, il legislatore si è discostato dall'art. 299 co. 3 Cpp, non prevedendo un termine minimo tra la notifica dell'istanza e la decisione del giudice, sì da consentire all'offeso di dedurre. In via interpretativa, l'interlocuzione della persona offesa è possibile sino al pronunciamento del giudice²³⁷.

In sede di disamina in Commissione Giustizia, non è stata recepita una proposta di modifica dell'art. 444 co. 2 Cpp, secondo cui la persona offesa avrebbe avuto diritto di essere sentita sull'accordo ove comparsa in udienza. La soppressione pare frutto di una svista, tanto più che l'interlocuzione orale dell'offeso è stata espressamente prevista in sede di udienza *ex art.* 447 Cpp²³⁸. L'art. 90-*bis* co. 1 lett. *d* Cpp fa inoltre espressa menzione della facoltà di presentare «memorie e deduzioni» sulla richiesta *ex art.* 444 Cpp. Pertanto, l'offeso potrà sia presentare memorie *ex art.* 90 co. 1 Cpp, sia interloquire oralmente in udienza²³⁹.

Le sue doglianze possono estendersi all'intero spettro dell'accordo, dalla qualificazione giuridica del fatto, al corredo circostanziale, alla congruità della pena, all'eventuale sospensione condizionale della pena o applicazione di pene sostitutive, sino alla confisca. L'offeso persegue infatti nel procedimento in esame un interesse squisitamente penalistico alla repressione del fatto criminoso²⁴⁰.

²³⁵ *Supra*, § 9.

²³⁶ Cfr. Cass. 1.4.2016, n. 19704, in *CedCass*, m. 267295.

²³⁷ Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime». Roma, 14 gennaio 2026, cit., 39.

²³⁸ *Infra*, § 20.

²³⁹ In questo senso, Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime». Roma, 14 gennaio 2026, cit., 39; Senato della Repubblica. XIX Legislatura. Disegno di legge A.S. n. 1433. Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Relazione illustrativa, cit., 6.

²⁴⁰ Per la duplicità degli interessi – privatistici e pubblicistici – perseguiti dalla persona offesa, cfr. C. cost., 27.2.2025, n. 23, in *GCos* 2015, 1, 134, con nota di R. Orlandi, *Il querelante perde il diritto di ostacolare la definizione del processo con decreto penale di condanna. Chiaroscuri di una decisione non del tutto convincente*; C. Cost., 25.11.2020, n. 249, *ivi*, 2020, 6, 2941, con nota di G. Spangher, *Nessun diritto risarcitorio alla persona offesa in caso*

Si consente in tal modo l'introduzione nella pena negoziata di valutazioni di natura soggettiva, parametrize alla sofferenza della persona offesa, in parte echeggiando l'esperienza nordamericana dei *victim impact statement*. La sicura afferenza all'iter commisurativo delle conseguenze sul vissuto della persona offesa (art. 133 co. 1 n. 2 Cp) rende la scelta non manifestamente irragionevole.

Per converso, non sono ammesse doglianze in ordine al risarcimento del danno, insuscettibile di liquidazione in sede di sentenza ex art. 444 Cpp. Nella pratica, non si può peraltro escludere che la mancanza di prestazioni risarcitorie da parte dell'imputato spinga la persona offesa a controdedurre in ordine all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Più in generale, inoltre, la persona offesa potrebbe argomentare per il rigetto dell'accordo, onde indirizzare verso una scelta procedimentale che ammetta la soddisfazione in sede penale delle sue pretese civilistiche (come il giudizio abbreviato), o al fine di spendere in sede civile le considerazioni sviluppate dal giudice penale nell'ordinanza di rigetto.

Il testo licenziato dalla Commissione Giustizia dal Senato ha espunto un'originaria proposta di modifica all'art. 444 co. 2 Cpp, del seguente tenore: «[q]uando, nei casi di cui al co. 1-*quater*, la persona offesa ha presentato deduzioni in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione o alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o alla congruità della pena nonché alla concessione della sospensione condizionale, la sentenza pronunciata ai sensi del periodo precedente contiene l'esposizione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non fondate le deduzioni medesime».

La previsione seguiva lo schema della motivazione rafforzata²⁴¹, onerando il giudice di una puntuale confutazione delle doglianze dell'offeso. La sua espunzione – anche sulla scia delle perplessità manifestate dalla magistratura associata²⁴² – appare condivisibile, onde evitare squilibri tra i contraddittori. Sicché, il giudice è tenuto esclusivamente all'esplicitazione, in positivo, delle cadenze del controllo rimessogli dall'art. 444 co. 2 Cpp. Del resto, l'eventuale inosservanza dell'onere di motivazione

di durata irragionevole delle indagini preliminari; C. cost., 16 luglio 1991, n. 353, *ivi*, 1991, 5, 2820. V. anche Cass. S.U. 29.5.2008, n. 25695, in *CP*, 2009, 1, 102, con nota di G. Andreatza, *Il ricorso per Cassazione della persona offesa costituita parte civile avverso la sentenza di non luogo a procedere tra incoerenze sistematiche e dubbi di costituzionalità*.

²⁴¹ Su cui v. M. Cecchi, *La motivazione rafforzata del provvedimento. Un nuovo modello logico-argomentativo di stilus curiae*, Milano 2021, 335 ss.; Id., *Pillole di "motivazione rafforzata"*, in www.sistemapenale.it, 11.10.2024.

²⁴² Associazione Nazionale Magistrati. *Commissione Diritto e procedura penale. Parere sul disegno di legge in materia di "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"*, cit., 17-18.

rafforzata sarebbe risultata sguarnita di sanzione, non essendo stata prevista la legittimazione della persona offesa ad impugnare sul punto.

In effetti, il sistema dei rimedi costituisce la più grave lacuna dell'intervento riformatore.

Il riferimento è in specie alla rilevazione e alla denuncia del vizio di inammissibilità della richiesta ex art. 444 Cpp non notificata all'offeso. *Nulla quaestio* se il Giudice la rileva: in tal caso la richiesta, ancorché assentita dalla controparte, andrà dichiarata inammissibile d'ufficio. Il tema sorge invece quando il Giudice applichi la pena concordata non avvedendosi dell'inammissibilità dell'istanza.

La l. 181/2025 non attribuisce alla persona offesa la legittimazione a impugnare la sentenza ex art. 444 Cpp per violazione delle sue garanzie partecipative. Una sua eventuale impugnazione è dunque inammissibile, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità²⁴³.

Sulla scorta di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con riguardo all'art. 299 commi 3 e 4-bis Cpp²⁴⁴, l'offeso può dunque soltanto sollecitare ex art. 572 Cpp l'impugnazione della parte pubblica²⁴⁵, non tenuta peraltro a provvedere. Il ricorso per cassazione del pubblico ministero non troverebbe ostacolo nelle strettoie dell'art. 448 co. 2-bis Cpp, riservate agli aspetti oggetto di pattuizione²⁴⁶.

Solo a costo di forzature si potrebbe invece ipotizzare – a costituzione già avvenuta – un ricorso per cassazione ad opera della parte civile, il cui interesse potrebbe identificarsi nella rimozione di una sentenza insuscettibile di sfociare in una condanna al risarcimento del danno²⁴⁷. Le prerogative ex art. 444 co. 1-*quater* Cpp sono infatti attribuite all'offeso in quanto tale, e non già alla parte civile, a presidio di un interesse prettamente penalistico²⁴⁸.

²⁴³ Cass. 12.12.2018, n. 1804, in *CedCass*, m. 275434.

²⁴⁴ Cass. S.U. 14.7.2022, n. 36754, in *DPP*, 2023, 4, 525, con nota di C. Fontani, *Mancata legittimazione dell'offeso a impugnare la modifica della misura cautelare*. In termini, v. già B. Romanelli, *Omessa notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare coercitiva: problemi definitori e rimedi in sede di impugnazione*, in *CP*, 2017, 12, 4438.

²⁴⁵ Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime». Roma, 14 gennaio 2026, cit., 40.

²⁴⁶ Cass. S.U. 30.11.2023, n. 16403, cit., 51; Cass. 12.12.2019, n. 3756, in *CedCass*, m. 278286; Cass. 10.5.2019, n. 29394, ivi, m. 276900; Cass. 21.3.2019, m. 28013, ivi, n. 276225; Cass. S.U. 26.9.2016, n. 21368, ivi, m. 279348.

²⁴⁷ Per una ricostruzione della legittimazione a impugnare della parte civile, v. in ultimo Cass. S.U. 26.6.2025, n. 40000, in *CedCass*, m. 288799.

²⁴⁸ V. infatti P. Sechi, *Vittime di reato e processo penale*, cit., 342, che, in un'ottica attenta all'interesse civilistico, proponeva *de iure condendo* il coinvolgimento del danneggiato mero nella procedura di applicazione della pena su richiesta.

Di qui, la necessità *de iure condendo* di attribuire espressamente all'offeso un mezzo di doglianza per violazione delle sue garanzie partecipative, sulla falsariga degli artt. 410-bis, 428 co. 2 e 464-*quater* co. 7 Cpp.

20. L'art. 3 co. 1 lett. s l. 181/2025 modifica l'art. 447 Cpp, stemperandone solo in parte i profili di vistoso contrasto con il diritto unionale²⁴⁹.

A superamento di una consolidata giurisprudenza di legittimità di segno contrario²⁵⁰, si sancisce – ove si proceda per taluno dei delitti indicati all'art. 444 co. 1-*quater* Cpp – l'obbligo di notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa²⁵¹. In tal sede, costei è resa edotta della facoltà di presentare memorie e deduzioni (art. 447 co. 1 Cpp). Per un difetto di coordinamento, non è viceversa stato inserito l'avviso all'offeso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, tuttora previsto per il solo indagato.

Si noti che – stante il differente tenore testuale rispetto all'art. 444 co. 1-*quater* Cpp – la notifica all'offeso sprovvisto di difensore è dovuta anche in difetto di una dichiarazione o elezione di domicilio²⁵². In questa ipotesi, l'*iter* notificatorio diverge a seconda che la persona offesa cumuli o meno lo *status* di querelante. Nel primo caso, la notifica del decreto di fissazione avviene presso la cancelleria del G.i.p., ai sensi dell'art. 153-bis co. 5 Cpp. Nella seconda ipotesi, viceversa, occorre seguire le scadenze *ex artt.* 154 e 155 Cpp, con conseguente residualità della notifica presso la cancelleria.

Resta fermo l'onere di previa notifica all'offeso della richiesta di pena concordata, ai sensi dell'art. 444 co. 1-*quater* Cpp.

²⁴⁹ V. la dottrina citata *supra*, nt. 231. Per un tentativo di interpretazione conforme, cfr. G.i.p. Torino, ord. 28 gennaio 2014, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 3.3.2014, con nota di H. Belluta, *Per piccoli passi: la vittima di reato cerca spazio nel procedimento penale*. L'estensore ha ritenuto che, ove l'offeso – pur in difetto di un obbligo di notifica – venisse a conoscenza dell'udienza *ex art.* 447 Cpp, fosse legittimato a parteciparvi e a interloquire sull'applicazione della pena. Per la conformità all'art. 6 § 1 dell'art. 447 Cpp *ante* novella – sul rilievo dell'assenza di un diritto della vittima all'azione penale privata, e della possibilità di richiedere in sede civile il risarcimento del danno – v. invece C. eur., 30.3.2010, *Ecaterina Mihova c. Italia*, § 1.

²⁵⁰ Cass. S.U. 30.11.2023, n. 16403, cit., 51, in motivazione; Cass. 8.6.2016, n. 30941, in *CedCass*, m. 267426; Cass. 28.6.2007, n. 39122, *ivi*, m. 237836; Cass. 25.11.1993, n. 287, *ivi*, m. 196623.

²⁵¹ L'obbligo di notifica è certamente dovuto anche per la fissazione di udienza camerale a seguito della richiesta di applicazione della pena in opposizione a decreto penale di condanna (su cui, *ante* novella, v. Cass. 5.4.2004, n. 22681, in *CedCass*, m. 228095).

²⁵² In termini dubitativi, *Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime»*. Roma, 14 gennaio 2026, cit., 38.

Si è già evidenziato²⁵³ che, stante la portata generale dell'art. 6 § 1 lett. *b* dir. 2012/29/UE, la limitazione dell'obbligo di notifica del decreto di fissazione al catalogo di reati *ex art.* 444 co. 1-*quater* Cpp contrasta con il diritto unionale²⁵⁴.

Si registra altresì una patente violazione dell'art. 3 Cost. In caso di richiesta di applicazione della pena successiva al decreto di giudizio immediato, l'art. 458-*bis* Cpp – introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – prevede infatti la notifica all'offeso, indipendentemente dal titolo di reato, della fissazione dell'udienza camerale²⁵⁵.

Di qui, la sussistenza di un duplice profilo di illegittimità costituzionale.

Modificando l'art. 447 co. 2 Cpp, si prevede altresì che la persona offesa o il suo difensore sono sentiti se compaiono. Resta impregiudicata la presentazione di memorie fuori udienza *ex art.* 90 co. 1 Cpp.

La novella non supera viceversa l'inammissibilità di una costituzione di parte civile nell'udienza *ex art.* 447 Cpp, trattandosi di procedura insuscettibile di uno sbocco risarcitorio²⁵⁶. L'interesse al rigetto dell'accordo – ed eventualmente all'instaurazione di un diverso *iter* procedimentale legittimante la costituzione di parte civile – è del resto già adeguatamente salvaguardato dal diritto della persona offesa di essere sentita.

Anche l'intervento sull'art. 447 Cpp si segnala per un'insufficiente attenzione al profilo rimediabile. In particolare, l'offeso non è stato dotato di uno strumento impugnatorio in caso di pronuncia della sentenza senza che gli sia stato ritualmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza camerale. Unico strumento ipotizzabile è dunque la sollecitazione al ricorso della parte pubblica (che peraltro ha già assentito il patteggiamento) ai sensi dell'art. 572 Cpp.

21. L'unica norma dedicata all'escussione dibattimentale della persona offesa è rappresentata dall'art. 3 co. 1 lett. *t* l. 181/2025. La previsione inserisce fra le regole per l'esame testimoniale *ex art.* 499 Cpp un co. 6-*bis* del seguente tenore: «[q]uando si

²⁵³ *Supra*, § 19.

²⁵⁴ Identiche perplessità sussistono per il procedimento per decreto. Eliminato dalla Consulta il veto del querelante all'instaurazione del rito (C. cost., 27.2.2025, n. 23, cit., 134), l'offeso è infatti impossibilitato a interloquire, restando financo all'oscuro dell'emissione del decreto ove non cumuli la veste di querelante (cfr. art. 459 co. 4 Cpp). In tema, M. F. Cortesi, *op. cit.*, 294; B. Romanelli, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, cit., 125; Id., *Ruolo della persona offesa e giustizia riparativa nei procedimenti speciali premiali*, cit., 187.

²⁵⁵ In dottrina, sulla sperequazione rispetto all'art. 447 Cpp, B. Romanelli, *La vittima e l'azione civile da reato nel processo penale*, cit., 538-539; P. Sechi, *Vittime di reato e processo penale*, cit., 341.

²⁵⁶ Cass. S.U. 30.11.2023, n. 16403, cit., 51, in motivazione; Cass. S.U. 27.11.2008, n. 47803, in *CP*, 2009, 6, 2313, con nota di L. Pistorelli, *Per le Sezioni Unite non è ammissibile la costituzione di parte civile nell'udienza fissata ex art. 447 Cpp*.

procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria».

La disposizione – frutto di un innesto ad opera della Commissione Giustizia²⁵⁷ – si applica anche in incidente probatorio, giusto il richiamo alle forme di deposizione dibattimentale operato dall'art. 401 co. 5 Cpp. Criticabilmente, non è invece stato previsto un raccordo né con l'assunzione di prove in udienza preliminare, né con la disciplina delle audizioni investigative. La norma pare tuttavia suscettibile di applicazione estensiva, in quanto espressione di un principio generale.

Il legislatore sembra aver inteso implementare ed estendere il divieto di domande non necessarie sulla sessualità o sulla vita privata della persona offesa, dettato dal cons. 48 e dall'art. 20 della dir. 2024/1385/EU, nonché dall'art. 54 della Convenzione di Istanbul²⁵⁸.

Senonché, sotto un primo profilo, è arbitraria la selezione dei soli delitti richiamati dall'art. 362 co. 1-ter Cpp²⁵⁹. Un analogo divieto di domande non necessarie sulla vita privata è infatti previsto, in materia di tratta, dall'art. 12 § 4 lett. d dir. 2011/36/UE, ed è stato generalizzato per tutte le vittime con esigenze specifiche di protezione dall'art. 23 § 3 lett. c dir. 2012/29/UE²⁶⁰.

Sotto un secondo aspetto, l'art. 499 co. 6-bis Cpp viene giustapposto, senza alcun coordinamento, agli artt. 499 co. 6 e 472 co. 3-bis Cpp, imponendo all'interprete una disagiata *actio finium regundorum*. Come noto, la prima disposizione, a valenza generale, vieta ogni forma di esame testimoniale lesiva del «rispetto della persona». Dal canto suo, l'art. 472 co. 3-bis Cpp – dettato per un circoscritto catalogo di reati afferente ai reati sessuali e alla tratta²⁶¹ – non ammette «domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto».

²⁵⁷ Saluta con favore la modifica Associazione Nazionale Magistrati. Commissione Diritto e procedura penale. Parere sul disegno di legge C.258 in materia di «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime». Integrazione, cit., 7.

²⁵⁸ Per analoghe previsioni in materia di giustizia penale sovranazionale, cfr. le *Rules of Procedure and Evidence* previste innanzi ai Tribunali *ad hoc* per il Rwanda e la ex Jugoslavia (*rules 96 (iv) ICTY e ICTR*), nonché davanti alla Corte penale internazionale (*rule 71 ICC*).

²⁵⁹ Per uno spunto in questo senso, Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime». Roma, 14 gennaio 2026, cit., 23.

²⁶⁰ B. Romanelli, *La direttiva 2024/1385/UE: un primo passo verso l'armonizzazione del contrasto alla violenza di genere e domestica?*, cit., 29; Id., *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, cit., 426.

²⁶¹ Artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609 octies Cp.

Si può immediatamente concludere che l'art. 499 co. 6-bis Cpp è privo di reale portata precettiva quanto alle domande e alle contestazioni lesive «della dignità e del decoro» della persona offesa. Un siffatto *modus procedendi* è infatti già vietato, per qualsiasi reato e nei confronti di qualsiasi testimone, dall'art. 499 co. 6 Cpp.

Il *focus* dell'art. 499 co. 6-bis Cpp risiede dunque nel divieto di «ogni altra forma di vittimizzazione secondaria» in sede di *cross examination* e di contestazioni.

Trattasi della consacrazione a livello codicistico del concetto di vittimizzazione secondaria, da intendersi quale trauma da «necessaria riedizione giudiziale dell'evento traumatico primario»²⁶². La nozione – di ascendenza vittimologica²⁶³ – era peraltro già stata evocata dalla Consulta²⁶⁴. Il giudice delle leggi aveva alluso, sul punto, al «trauma psicologico» dovuto all'«esperienza in un contesto giudiziario penale», ove la vittima è chiamata a «rivivere i sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto».

Orbene, è legittimo il fine perseguito di contrasto alla vittimizzazione secondaria²⁶⁵, anche in considerazione della nocività per la stessa genuinità dell'esame di una sua conduzione inutilmente umiliante o incompatibile con la fragilità del teste²⁶⁶. Senonché, una quota di sofferenza è insita in modo ineliminabile nella rievocazione processuale della condotta subita, necessariamente da condursi – sia pure eventualmente in forma protetta – nel contraddittorio tra le parti.

In quest'ottica, l'art. 499 co. 6-bis Cpp manca di riferire il divieto alla sola vittimizzazione secondaria indebita, ossia eccedente lo scopo accertativo del processo. Indubbiamente, tuttavia, la specificazione deve essere desunta dal sistema, dandosi

²⁶² F. Tribisonna, *L'ascolto del minore testimone o vittima di reato nel procedimento penale. Il difficile bilanciamento tra esigenze di acquisizione della prova e garanzie di tutela della giovane età*, Milano 2017, 134.

²⁶³ *Ex multis*, L. Wolhunter – N. Olley – D. Denham, *Victimology: Victimisation and Victims' Rights*, Londra – New York 2009, 47 ss.

²⁶⁴ C. cost., 27.4.2018, n. 92, in *GCos*, 2018, 2, 804, con nota di C. Gabrielli, *Costituzionalmente legittima la disciplina dell'ascolto protetto del minore: un approdo condivisibile, al di là di qualche ambiguità argomentativa*.

²⁶⁵ Cfr. l'analisi sviluppata in B. Romanelli, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, cit., 202 ss.

Sia pure con riferimento alla sola testimonianza del minore, si è infatti chiarita la necessità di «rendere il contesto giudiziario e la situazione d'ascolto del minore meno stressante per non aggravare il disagio che già vive il bambino sia che i fatti di abuso siano veri o inventati e per aiutarlo a fornire un resoconto che sia utile per lo svolgimento del processo penale e non sia vissuto come un ulteriore momento di vittimizzazione» (L. De Cataldo Neuburger, *La testimonianza del minore. Tra "scienza del culto del cargo" e fictio iuris*, Padova 2005, 45).

In senso opposto – sulla scorta della ritenuta inconciliabilità tra tutela della vittima e presunzione di innocenza – v. invece O. Mazza, *Il contraddittorio impedito di fronte ai testimoni vulnerabili*, in Id., *Tradimenti di un codice. La Procedura penale a trent'anni dalla grande riforma*, Torino 2020, 83-84; L. Tavassi, *Time danaos: la tutela della vittima e le trasformazioni del processo penale*, in *AP*, 2017, 3, 3-4.

²⁶⁶ C. cost., 29.1.2005, n. 63, in *GCos*, 2005, 1, 596, con nota di A. Tassi, *La Corte estende l'audizione protetta all'infermo di mente*; C. cost., 26.3.2003, n. 108, *ivi*, 2003, 2, 867; C. cost., 9.7.1998, n. 262, *ivi*, 1998, 4, 251.

altrimenti un frontale contrasto con il diritto di difesa e con lo stesso fine cognitivo del giudizio.

In questa direzione, militano anzitutto le fonti sovranazionali, che immancabilmente fanno salve le domande sulla vita privata correlate all'accertamento del fatto-reato. Sono pertanto impregiudicati i diritti dell'imputato (cons. 12 dir. 2012/29/UE), estesi alla deduzione della *previous sexual conduct* ove sia «necessario valutare una questione specifica» afferente alla contestazione (cons. 48 dir. 2024/1385/UE).

La stessa giurisprudenza di Strasburgo garantisce la riservatezza della persona offesa nei limiti della compatibilità con il diritto di difesa, attraverso forme di esame protetto che consentono egualmente la posizione di domande sull'addebito²⁶⁷.

Esemplare, in questo senso, è una nota pronuncia della Corte europea relativa all'Italia²⁶⁸. Ivi, si chiarisce che «l'esistenza di due versioni inconciliabili dei fatti deve assolutamente condurre a una valutazione della credibilità delle dichiarazioni ottenute dalle due parti alla luce delle circostanze del caso di specie, che devono essere attentamente verificate». In questo quadro, «[i]l modo in cui la vittima presunta di reati di natura sessuale viene interrogata deve permettere di garantire un giusto equilibrio tra l'integrità personale e la dignità di quest'ultima e i diritti della difesa garantiti agli imputati». Sicché, «[a]nche se l'imputato deve potersi difendere contestando la credibilità della vittima presunta ed evidenziando eventuali incoerenze nella sua deposizione, il contro interrogatorio non deve essere utilizzato come un mezzo per intimidire o umiliare quest'ultima». Con riferimento alla fase investigativa, la sentenza conclude che, pur «senz'altro dolorose per la ricorrente, vista la situazione, non si può considerare che le modalità delle audizioni condotte durante l'indagine abbiano esposto l'interessata a un trauma ingiustificato o a ingerenze sproporzionate nella sua vita intima e privata».

Sulla scorta di un'interpretazione orientata alle fonti sovraordinate, l'art. 499 co. 6-bis Cpp costituisce sia un limite di ammissibilità, sia un limite modale allo svolgimento dell'esame incrociato.

Sotto il primo profilo, sono vietate le domande disancorate dal fatto-reato e dalla valutazione di attendibilità della vittima relativa a quest'ultimo, come

²⁶⁷ C. eur., 28.5.2015, *Y c. Slovenia*, § 106; C. eur., 18.7.2013, *Vronchenko c. Estonia*, § 56; C. eur., 10.5.2012, *Aigner c. Austria*, § 37; C. eur., 19.6.2007, *W. S. c. Polonia*, § 55; C. eur., 2.7.2002, *S. N. c. Svezia*, § 52.

²⁶⁸ C. eur., 27.5.2021, *J. L. c. Italia*, § 126 ss., in www.sistemapenale.it, 14.6.2021, con nota di N. Cardinale, *Troppi stereotipi di genere nella motivazione di una sentenza assolutoria per violenza sessuale di gruppo: la Corte EDU condanna l'Italia per violazione dell'art. 8*.

emblematicamente di norma il suo «abbigliamento» (cons. 48 dir. 2024/1385/UE).

Particolare attenzione deve essere posta all'indebita veicolazione di stereotipi di genere, intesi come «nozioni preconcepite e stereotipate su cosa costituisca la violenza di genere contro le donne, su quali debbano essere le risposte delle donne a tale violenza e sullo *standard* di prova richiesto per dimostrarne l'esistenza»²⁶⁹.

Sotto il secondo profilo, il giudice è chiamato a impedire, e far riformulare in termini consoni, domande che – pur astrattamente ammissibili – assumano in concreto un tono svalutante, colpevolizzante o intimidatorio. Il medesimo limite modale opera per le contestazioni, che non devono essere accompagnate da considerazioni ultronee o inutilmente aggressive.

Resta fermo che la violazione dell'art. 499 co. 6-bis Cpp non implica l'inutilizzabilità delle risposte rese²⁷⁰ – in linea con una consolidata giurisprudenza formatasi sull'inosservanza del divieto di domande suggestive²⁷¹ – ferma ogni opportuna cautela in sede valutativa.

Così ridefinisce il precetto, si stempera ampiamente l'autonomia dell'art. 499 co. 6-bis Cpp rispetto al co. 6 e, per l'area di coincidenza, all'art. 472 co. 3-bis Cpp.

In prospettiva *de iure condendo* – ove si intenda mantenere l'autonomia dell'art. 499 co. 6-bis Cpp – si rende peraltro opportuno esplicitare l'ammissibilità delle domande necessarie alla ricostruzione del fatto, come sancito dalle fonti internazionali e dallo stesso art. 472 co. 3-bis Cpp. Risulterebbe peraltro più lineare la creazione di un unico statuto delle domande vietate nei processi a vittima debole, che fonda e armonizzi gli artt. 499 co. 6-bis e 472 co. 3-bis Cpp²⁷².

La regola dettata dall'art. 499 co. 6-bis Cpp ha una implicita proiezione decisoria, vietando l'impiego in sentenza di argomentazioni frutto di stereotipi di genere o

²⁶⁹ Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, 20 giugno 2022, A. F. c. Italia, in www.sistemapenale.it, 29.7.2022, con nota di P. Di Nicola Travaglini, *I pregiudizi giudiziari contro le donne all'esame di organismi internazionali: il caso A.F. contro Italia*.

²⁷⁰ In senso diverso, sia pure con riguardo all'art. 472 co. 3-bis Cpp, P. Sechi, *Vittime di reato e processo penale*, cit., 33, nt. 66; M. Simonato, *Deposizione della vittima e giustizia penale. Una lettura del sistema italiano alla luce del quadro europeo*, Padova 2004, 119.

²⁷¹ Cass. 2.7.2024, n. 39482, in *CedCass*, m. 287016; Cass. 16.9.2019, n. 49993, *ivi*, m. 277399; Cass. 25.6.2019, n. 42568, *ivi*, m. 277988; Cass. 16.5.2013, n. 13387, *ivi*, m. 259728. In termini critici, F. Callari, *La violazione delle regole per la formulazione delle domande nell'esame testimoniale: una norma senza sanzione "est campana sine malleo"*, in *CP*, 2013, 11, 4251 ss.; G. Varraso, *Violazione del divieto di domande suggestive: il ruolo delle parti ed i poteri del giudice*, in *CP*, 2006, 9, 2868 ss.

²⁷² Cfr. B. Romanelli, *La direttiva 2024/1385/UE: un primo passo verso l'armonizzazione del contrasto alla violenza di genere e domestica?*, cit., 29, ove si proponeva la generalizzazione, a prescindere dal titolo di reato, della regola dettata dall'art. 472 co. 3-bis Cpp.

foriere di gratuita rivittimizzazione²⁷³. Sia in sede di direzione dell'udienza sia in sede motivazionale, il giudice è pertanto chiamato a una adeguata «comprensione dei costrutti di genere della violenza contro le donne, del concetto di controllo coercitivo, delle implicazioni e delle complessità dell'abuso di autorità, compreso l'uso e l'abuso di fiducia, dell'impatto dell'esposizione a traumi consecutivi, dei complessi sintomi post-traumatici, tra cui la dissociazione e la perdita di memoria, e delle specifiche vulnerabilità e necessità delle vittime di abusi domestici»²⁷⁴.

22. Una significativa parte della novella è dedicata all'esecuzione penale e all'ordinamento penitenziario. Si segna così il tramonto definitivo dell'assunto per cui la qualifica di persona offesa «scompare ... in corrispondenza dell'irrevocabilità della sentenza»²⁷⁵.

L'esito – in linea con un *trend* già consolidato²⁷⁶ – è del resto coerente con l'assunto teorico per cui «[u]n reato non è solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime» (cons. 9 dir. 2012/29/UE). Riconosciuta la sussistenza di tale torto con il giudicato di condanna, la vittima perde il suo *status* procedimentale di «accusa sussidiaria»²⁷⁷. Essa conserva, tuttavia, un interesse proprio all'informazione sullo *status libertatis* del prevenuto²⁷⁸, cui la riforma assomma un inedito diritto all'interlocuzione sull'accesso ai benefici penitenziari²⁷⁹.

A tale anima più evoluta, la l. 181/2025 affianca un volto più tradizionale, a vocazione general-preventiva, di irrigidimento all'accesso ai benefici penitenziari per gli autori di reati di genere²⁸⁰. Si tratta di un aspetto criticabile, alla luce della proiezione penitenziaria dei principi di proporzionalità e individualizzazione del trattamento

²⁷³ C. eur., 27.2.2025, X c. Cipro, § 120, in www.lalegislazionepenale.eu, 18.7.2025, con nota di V. Tricomi, *Stereotipi di genere e procedimento penale: una riflessione sulla sentenza X c. Cipro della Corte EDU*; C. eur., 27.5.2021, J. L. c. Italia, § 135 ss.

²⁷⁴ In questi termini – nel contesto di una marcata stigmatizzazione dell'uso in sentenza di stereotipi di genere – Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, 20 giugno 2022, A. F. c. Italia, cit.

²⁷⁵ A. Giarda, *La persona offesa dal reato nel processo penale*, Milano 1971, 55.

²⁷⁶ In argomento, con diversi accenti, L. Luparia, *Quale posizione per la vittima nel modello processuale italiano?*, in *Lo scudo e la spada: esigenze di protezione e poteri delle vittime tra Europa e Italia*, Torino 2012, 34-35; R. Mastrototaro, *Il ruolo dell'offeso nel cerimoniale della pena*, in *AP*, 2020, 3, 1 ss.; B. Romanelli, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, cit., 469 ss.; G. Rossi, *La direttiva 2012/29/UE: vittima e giustizia riparativa nell'ordinamento penitenziario*, in *AP*, 2015, 2, 508 ss.; D. Vicoli, *Il ruolo della vittima nella fase esecutiva tra occasioni mancate e scenari futuri*, in *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, cit., 537 ss.

²⁷⁷ E. Amodio, *Persona offesa dal reato*, in *Commentario Amodio Dominioni*, Milano 1989, I, 543.

²⁷⁸ *Infra*, § 25.

²⁷⁹ *Infra*, § 24.

²⁸⁰ *Infra*, § 23 e § 26.

sanzionatorio²⁸¹.

La novella si dedica alla fase esecutiva già con l'art. 3 co. 1 lett. v. In tal sede, si sopprime il riferimento, nell'art. 656 co. 9 lett. a Cpp, agli artt. 572 co. 2 e 612 *bis* co. 3 Cp.

L'intervento costituisce un apprezzabile coordinamento con la modifica apportata all'art. 4-*bis* co. 1-*quater* Op dall'art. 5 co. 1 lett. a l. 181/2025²⁸². L'inclusione degli artt. 572 co. 2 e 612 *bis* co. 3 nell'art. 4-*bis* Op²⁸³ preclude infatti di per sé la sospensione dell'ordine di esecuzione. Il richiamo nominativo di tali fattispecie nell'art. 656 co. 9 lett. a Cpp diviene così superfluo, con sua coerente espunzione.

23. In materia penitenziaria, l'impostazione rigoristica della novella traspare principalmente dall'art. 5 co. 1 lett. a l. 181/2025. In tal sede, si estende il catalogo dei reati elencati dall'art. 4-*bis* co. 1-*quater* Op, precisando altresì la latitudine del sindacato rimesso alla magistratura di sorveglianza.

Sotto il primo profilo, l'art. 4-*bis* co. 1-*quater* Op viene esteso ai reati di cui agli articoli «572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-*bis*» nonché al delitto di atti persecutori aggravati *ex art.* 612-*bis* co. 3 Cp. Sotto il secondo profilo, si precisa che l'accesso ai benefici penitenziari è subordinato non già solo allo svolgimento del prescritto periodo di un anno di osservazione scientifica della personalità collegiale, ma alla «valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza», dei relativi esiti.

Non è stato correlativamente esteso l'art. 4-*bis* co. 1-*quinqües* Op, che – per il medesimo catalogo di reati previsto dall'art. 4-*bis* co. 1-*quater* Op *ante* novella – prescriveva la necessaria valutazione, ad opera della magistratura di sorveglianza, del programma di riabilitazione specifica *ex art.* 13-*bis* Op.²⁸⁴ Né, tantomeno, si è

²⁸¹ La giurisprudenza costituzionale ha invero chiarito che il finalismo rieducativo accompagna la pena «da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue» (C. cost., 2.7.1990, n. 313, in *RIDPP*, 1990, 4, 1588, con nota di G. Lozzi, *La legittimità costituzionale del c.d. patteggiamento*), non potendo essere sacrificato ad altra, pur legittima e concorrente, funzione (C. cost., 11.7.2018, n. 149, in *GCos*, 2018, 4, 1632, con nota di A. Pugiotto, *Il "blocco di costituzionalità" nel sindacato della pena in fase esecutiva*, e di F. Fiorentin, *La Consulta svela le contraddizioni del "doppio binario penitenziario" e delle preclusioni incompatibili con il principio di rieducazione del condannato*).

²⁸² Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime». Roma, 14 gennaio 2026, cit., 42.

²⁸³ *Infra*, § 23.

²⁸⁴ Tale discrasia si somma al disallineamento tra l'art. 4-*bis* co. 1-*quinqües* Op e l'art. 13-*bis* Op, già segnalato criticamente in dottrina (B. Romanelli, *La direttiva 2024/1385/UE: un primo passo verso l'armonizzazione del*

modificato il novero dei reati richiamati, a fini di trattamento psicologico, dall'art. 13-*bis* Op. Si delinea così una ingiustificabile cesura tra i co. 1-*quater* e 1-*quinqües* dell'art. 4-*bis* Op, benché tanto l'osservazione scientifica annuale quanto il trattamento di recupero mirino a un identico obiettivo di riabilitazione specifica per gli autori di reati di genere²⁸⁵.

Peraltro, la mancata inclusione nell'art. 4-*bis* co. 1-*quinqües* Op dei maltrattamenti in famiglia, degli atti persecutori e dell'omicidio in contesti relazionali entra in tensione con gli artt. 16 della Convenzione di Istanbul e 37 dir. 2024/1385/UE, ove si richiama la necessità di adottare trattamenti specifici per i responsabili di violenza di genere e domestica.

Limitando l'analisi all'art. 4-*bis* co. 1-*quater* Op, occorre evidenziare che non sono stati inclusi i maltrattamenti e gli atti persecutori "patriarcali" di cui, rispettivamente, all'art. 572 co. 5 Cp e all'art. 612-*bis* co. 4 Cp.

Ancora, l'enumerazione di singole fattispecie incriminatrici esclude, in difetto di espressa specificazione, le corrispondenti ipotesi tentate. Tanto in ossequio a una consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di misure alternative alla detenzione, stante l'autonomia del delitto tentato rispetto a quello consumato, deve escludersi che il più rigoroso regime introdotto dall'art. 4-*bis* della legge 25 luglio 1975, n. 354 per la loro concessione con riferimento a taluni gravi reati, individuati con l'espressa indicazione delle norme incriminatrici del codice penale o delle leggi speciali che li contemplano, sia applicabile anche alle ipotesi di tentativo»²⁸⁶.

L'orientamento è stato generalizzato dalle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui – salvo esplicita previsione di legge – sono inestensibili al tentativo le norme sostanziali e processuali richiamanti un elenco nominativo di fattispecie incriminatrici. Per converso, salva espressa esclusione, i riferimenti a una macrocategoria di reati – nel caso di specie, i delitti aggravati ex art. 416-*bis*.1 Cp – ricomprendono anche l'ipotesi tentata²⁸⁷.

Su queste basi, l'art. 4-*bis* co. 1-*quater* Op è inapplicabile sia al tentato femminicidio, sia al tentato omicidio aggravato in contesti relazionali. L'esito è senz'altro incoerente,

contrasto alla violenza di genere e domestica?, cit., 35; Id., *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, cit., 482; N. Triggiani, *op. cit.*, cit., 471).

²⁸⁵ Cfr. Cass. 22.6.2020, n. 23822, in *CedCass*, m. 279444, che ascrive ai co. 1-*quater* e 1-*quinqües* dell'art. 4-*bis* Op un'unitaria finalità di «verifica completa della personalità del reo».

²⁸⁶ Cass. 13.6.2001, n. 28765, in *CedCass*, m. 220330.

Conf. Cass. 22.1.2014, n. 15755, *ivi*, m. 262264; Cass. 22.4.2004, n. 23505, *ivi*, m. 228134.

²⁸⁷ Cass. S.U. 19.4.2018, n. 40985, in *DPP*, 2020, 2, 220, con nota di S. Seminara, *L'autonomia del delitto tentato e la sua riconducibilità al concetto normativo di delitto*.

giacché la disposizione si applica invece a reati-sentinella di futuri ed eventuali attentati alla vita della vittima.

Deve invece ritenersi sostanzialmente ricognitiva degli approdi del diritto vivente la specificazione per cui l'accesso ai benefici penitenziari presuppone la «valutazione positiva» degli esiti dell'osservazione scientifica della personalità annuale, compendiata nella relazione di sintesi. La giurisprudenza di legittimità aveva infatti già chiarito che «il giudizio favorevole alla concessione dei benefici deve essere espresso esclusivamente sulla base dell'osservazione scientifica della personalità, svolta per un anno e condotta collegialmente, che non ammette equipollenti, in quanto solo tale valutazione consente il superamento della presunzione di pericolosità prevista per determinate categorie di delitti»²⁸⁸.

Come chiarito dalla stessa Relazione illustrativa della novella²⁸⁹, il giudizio ultimo sugli esiti dell'osservazione rimane del resto affidato alla magistratura di sorveglianza, che può motivatamente disattendere un'eventuale valutazione negativa dell'*équipe*.

Le conseguenze intertemporali dell'estensione dell'art. 4-bis co. 1-quater Op devono essere risolte sulla scorta dei consolidati approdi in materia della Consulta²⁹⁰. In particolare, la giurisprudenza costituzionale distingue rigidamente tra meri benefici penitenziari – quali i permessi premio e il lavoro all'esterno – e modifiche preclusive dell'esecuzione extra-muraria della pena. Per i primi, le modifiche deteriori intervenute successivamente alla commissione del reato sono applicabili, salvo che, anteriormente all'entrata in vigore della novella, il condannato avesse già raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto. Le seconde, per converso, sono irretroattive, rientrando nel prisma dell'art. 25 co. 2 Cost.

Ne consegue che, ove commessi *ante lege* 181/2025, non soggiacciono al requisito dell'osservazione scientifica annuale i reati di maltrattamenti aggravati *ex artt.* 572 co. 2 e co. 3 Cp e di atti persecutori aggravati *ex* 612-bis co. 3 Cp, originariamente non presenti nel catalogo *ex art.* 4-bis co. 1-quater Op.²⁹¹.

²⁸⁸ Cass. 7.11.2018, n. 12138, in *CedCass*, m. 274974.

Conf. Cass. 5.11.2018, n. 316, *ivi*, m. 274545; Cass. 14.5.2015, n. 13210, *ivi*, m. 266560.

²⁸⁹ Senato della Repubblica. XIX Legislatura. Disegno di legge A.S. n. 1433. *Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. Relazione illustrativa*, cit., 7-8.

²⁹⁰ C. cost., 26.2.2020, n. 32, in *GCos*, 2020, 1, 224, con nota di A. Gargani, *L'estensione 'selettiva' del principio di irretroattività alle modifiche in peius in materia di esecuzione della pena: profili problematici di una decisione 'storica'*.

²⁹¹ In questa direzione – con riferimento all'estensione del catalogo operata dal d.l. 23.11.2009, n. 11, conv. con modif. dalla l. 23.4.2009, n. 38 – Cass. 1.12.2020, n. 37053, in *CedCass*, m. 280098; Cass. 20.3.2020, n. 12854, *ivi*, m. 279363. La problematica in esame – al pari della non sospensibilità dell'ordine di esecuzione – si stempera, in

Non opera inoltre il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione – discendente dal combinato disposto degli artt. 4-bis co. 1-*quater* Op e 656 co. 9 lett a Cpp – per il reato di maltrattamenti aggravati *ex art.* 572 co. 3 Cp.²⁹² Diversamente deve dirsi, invece, per i maltrattamenti aggravati *ex art.* 572 co. 2 Cp e per gli atti persecutori aggravati *ex art.* 612-bis co. 3 Cp, in quanto *ante* riforma già ostava nominativamente alla sospensione l'art. 656 co. 9 lett. a Cpp²⁹³.

Irretroattivo è pure il divieto – per gli artt. 572 co. 2 e co. 3 e 612-bis co. 3 Cp – di pene sostitutive alla detenzione, risultante dal combinato disposto degli artt. 4-bis co. 1-*quater* Op e 59 co. 1 lett. d l. 24.11.1981, n. 689²⁹⁴.

La preclusione così introdotta desta perplessità. Le esigenze di trattamento degli autori dei reati in esame non paiono infatti necessitare immancabilmente della pena detentiva. Previa attenta valutazione del caso concreto, ben poteva fungere allo scopo una pena sostitutiva, eventualmente a contenuto custodiale, arricchita da prescrizioni terapeutiche atipiche mutate dall'art. 165 co. 5 Cp²⁹⁵.

Di recente – con riferimento ai reati *ex artt.* 600-*ter*, 609-*bis* e 609-*octies* Cp – la Consulta ha tuttavia ritenuto costituzionalmente conforme il divieto *ex art.* 59 co. 1 lett. d l. 689/1981²⁹⁶, per due ordini di ragioni. Per un verso, il titolo di reato costituisce – salvo manifesta irragionevolezza – idoneo criterio selettivo di applicabilità degli istituti penali, incluse le sanzioni *ex lege* 689/1981. Per altro verso, lo sbarramento alle pene sostitutive si salda logicamente con la ritenuta necessità di avvio endo-murario del percorso punitivo, onde consentire l'osservazione della personalità collegiale *ex art.* 4-bis co. 1-*quater* Op. Un simile impianto argomentativo lascia presagire l'infondatezza di una questione analoga, eventualmente proposta con riferimento agli artt. 572 co. 2 e co. 3 e 612-bis co. 3 Cp.

In ultimo, in conformità a quanto già chiarito dalla Consulta in occasione di pregresse estensioni dell'ostatività penitenziaria, gli effetti *in malam partem* in punto

concreto, per il femminicidio e l'omicidio aggravato, a cagione della cornice edittale dei reati in questione e dell'inclusione dell'omicidio nell'art. 4-bis co. 1-*ter* Op.

²⁹² Cfr. C. cost., 30.7.2021, n. 183, in *GCost*, 2021, 4, 1794, con riferimento all'applicabilità dell'art. 656 co. 9 lett. a Cpp all'art. 572 co. 2 Cp all'esito della l. 69/2019.

²⁹³ *Supra*, § 22.

²⁹⁴ In senso critico sulla preclusione in esame, D. Bianchi, *Le pene sostitutive. Sistematica, disciplina e prospettive di riforma*, Torino 2024, 164 ss.

²⁹⁵ Per l'applicabilità di siffatte prescrizioni atipiche, sulla scorta dell'art. 58 co. 1 l. 689/1981, S. Cazzola, *Le nuove pene sostitutive e il contrasto alla violenza di genere*, in www.sistemapenale.it, 28.11.2023.

Contra D. Bianchi, *op. cit.*, 246 ss.

²⁹⁶ C. cost., 29.7.2025, n. 139, in *DPP*, 2025, 11, 1163, con nota di F. Palazzo, *Preclusioni "soggettive" delle pene sostitutive e principi costituzionali di politica sanzionatoria*.

di permessi premio e lavoro all'esterno (cfr. artt. 21 co. 1 e 30-ter co. 4 Op) – rilevanti anche per l'omicidio aggravato in contesti relazionali – si applicano anche ai reati anteriormente commessi, salvo che, alla data di entrata in vigore della l. 181/2025, il condannato avesse già raggiunto in concreto un grado di rieducazione adeguato all'accesso al beneficio.

24. Ha un rilievo sistematico dirompente l'art. 5 co. 1 lett. a n. 2 l. 181/2025, di modifica dell'art. 4-bis co. 2-bis Op, frutto dell'elaborazione in sede di Commissione Giustizia.

La novella inserisce alla previsione un secondo periodo secondo cui «[a]l fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce altresì le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto e alle eventuali iniziative dell'interessato a favore dei medesimi, nonché le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere». Nella medesima sede, «i prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere le comunicazioni» ex art. 58-sexies co. 2 Op, relativa all'uscita del condannato dall'istituto penitenziario per effetto di misure alternative e «benefici analoghi»²⁹⁷.

La disposizione esclude incomprensibilmente il femminicidio tentato, benché la vittima di tentato femminicidio sia titolare di esigenze di tutela non certo inferiori rispetto ai prossimi congiunti dell'offeso deceduto.

Opinabile è pure la pretermissione dell'omicidio aggravato ex artt. 576 co. 1 n. 2, 5, 5.1 o ex art. 577 co. 1 n. 1 e co. 2 Cp, che di norma il riformatore ha invece equiparato al femminicidio in punto di protezione della vittima²⁹⁸.

Più in generale, non si comprende l'esclusiva focalizzazione sull'omicidio in contesti di violenza domestica e di genere, a detrimento di ipotesi di allarme sociale certamente non inferiore quali, a mero titolo esemplificativo, l'omicidio aggravato ex art. 416-bis.1 Cp.

La previsione di nuovo conio impone l'acquisizione di tre diversi dati informativi alla magistratura di sorveglianza. In difetto di una diversa specificazione, l'incombente è demandato, d'ordine del giudice, alla Questura territorialmente competente,

²⁹⁷ *Infra*, § 25.

²⁹⁸ *Supra*, § 9, 12.1, 12.3, 12.4, 17, 18, 19, 20, 21, 23.

menzionata dal primo periodo dell'art. 4-bis co. 2-bis Op.

In primo luogo, occorre verificare la presenza, nel luogo in cui il condannato chiede di recarsi, di prossimi congiunti dell'offeso deceduto in conseguenza del reato. Tanto al fine di vagliare eventuali pericoli per l'incolumità di costoro e, in caso affermativo, rigettare la richiesta o prescrivere opportuni limiti modali.

In *secundis*, la magistratura di sorveglianza è chiamata a scrutinare le eventuali iniziative assunte dal condannato nei confronti dei prossimi congiunti dell'offeso deceduto. Il riferimento è a eventuali adempimenti riparatori o risarcitori, anche simbolici, che devono essere opportunamente allegati in sede di istanza, onde agevolare la valutazione giudiziale.

La riforma rafforza così un *trend* di marcata valorizzazione del risarcimento del danno o di forme di *restorative justice* in sede di ordinamento penitenziario minorile (cfr. art. 1 co. 2 e 1-bis d. lgs. 2.10.2018, n. 121) e per adulti (cfr. artt. 4-bis co. 1-bis e 1.bis.²⁹⁹, 13 co. 3 e 4, 15-bis co. 2, 21 co. 4-ter, 47 co. 7 e 12 Op; art. 27 co. 1 d.P.R. 30.6.2000, n. 230), intese come manifestazione concreta della riacquisizione dei valori della civile convivenza³⁰⁰.

La stessa Consulta³⁰¹, in tema di liberazione condizionale, ha del resto sancito la conformità a Costituzione del diritto vivente³⁰² che attribuisce «particolare rilievo», in caso di materiale impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili da reato, alle manifestazioni di «effettivo interessamento» per la situazione materiale e morale delle persone offese. In tal sede, si è evidenziato che il sicuro ravvedimento *ex art. 176 Cp* postula la consapevolezza dei doveri di solidarietà sociale costituzionalmente imposti, *in primis* verso la propria vittima. Di qui, la necessità – ove il risarcimento del danno sia impossibile – di una qualche forma di attivazione del condannato verso costei, «interessandosi delle sue condizioni e facendo quanto è possibile per lenire il danno provocato, anziché assumere un atteggiamento di totale indifferenza».

²⁹⁹ Cfr. Cass. 10.1.2024, n. 16321, in *CedCass*, m. 286347, secondo cui «[i]l condannato per reati ostativi cd. “di prima fascia” che, non avendo collaborato con la giustizia, voglia accedere alle misure alternative alla detenzione ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, o l'assoluta impossibilità dello stesso, anche nel caso in cui la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento del danno».

³⁰⁰ B. Romanelli, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, cit., 470 ss.

³⁰¹ C. cost., 17.5.2001, n. 138, in *GCos*, 2001, 3, 1103.

³⁰² Cfr. Cass. 24.4.2007, n. 18022, in *RP*, 2007, 12, 1244, con nota di V. Rispoli, *Liberazione condizionale e finalità rieducative. Limiti ed estensione del concetto del “sicuro ravvedimento” alla luce di una lettura costituzionalmente orientata delle pene*, che ha ascripto particolare rilievo, nella concessione del beneficio, all'intervenuta «riflessione critica sull'immane dolore causato alle vittime dei reati» e alla «corrispondenza epistolare con i parenti di alcune vittime, cui avevano fatto seguito, nel rispetto della riservatezza e delle autonome determinazioni di questi, taluni, pur parziali, atteggiamenti di riconciliazione e di perdono».

La proattività verso la vittima diviene dunque necessario elemento di valutazione – pur non assurgendo a requisito di ammissibilità – in caso di richiesta di tutti i benefici penitenziari indicati dall'art. 4-bis co. 1 Op.

La componente più innovativa dell'intervento è rappresentata dalla necessaria acquisizione delle dichiarazioni che i prossimi congiunti dell'offeso deceduto – anche se non presenti nel luogo in cui il condannato intende recarsi³⁰³ – intendano rendere. Per il solo delitto *ex art. 577-bis Cp*, si ascrive così alla persona offesa – tali essendo i prossimi congiunti *ex art. 90 co. 3 Cpp* – un diritto di interlocuzione in ordine all'accesso del condannato ai benefici penitenziari³⁰⁴.

La scelta eccede le garanzie minime imposte dal quadro sovranazionale a tutela della vittima.

Invero, una consolidata giurisprudenza convenzionale esclude la desumibilità dall'art. 6 § 1 Cedu di un diritto della persona offesa all'azione penale privata o, comunque, di un suo ruolo nella determinazione della pena³⁰⁵. Dal canto suo, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha chiaramente escluso che le direttive a tutela della vittima le attribuiscono «alcun diritto quanto alla scelta delle forme delle pene da infliggere agli autori dei fatti in base alle norme del diritto penale» o «quanto all'entità delle pene medesime»³⁰⁶. Né elementi di novità sul punto sono stati introdotti, in materia di violenza domestica e di genere, dalla dir. 2024/1385/UE.

Peraltro, lo statuto sovranazionale della vittima costituisce un insieme di norme minime, che non ne esclude una maggior tutela, salvi i diritti fondamentali dell'autore del reato. In quest'ottica, una interlocuzione non vincolante sui benefici penitenziari risulta utile all'acquisizione di un compendio decisorio quanto più possibile completo, nonché alla prevenzione di forme di rivittimizzazione.

La scelta è inoltre simmetrica all'interlocuzione sulla dinamica cautelare *ex art. 299 co. 3 e 4-bis Cpp*. Lo *ius loquendi* in tal sede della persona offesa presidia infatti un suo

³⁰³ In termini dubitativi, v. tuttavia *Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime»*. Roma, 14 gennaio 2026, cit., 43.

³⁰⁴ Per l'insussistenza di un siffatto diritto, in precedenza, *Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. Rel. III/02/2016. Novità legislative: d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212*, in www.cortedicassazione.it, 2.2.2016, 12.

³⁰⁵ C. eur., 7.12.2017, *Arnoldi c. Italia*, § 32; C. eur., 30.3.2010, *Ecaterina Mihova c. Italia*, § 1; C. eur., 24.2.2005, *Sottani c. Italia*, § 2; C. eur., 12.2.2004, *Perez c. Francia*, § 70.

³⁰⁶ C.G. UE, 15.9.2011, C-483/09 e C-1/10, *Gueye e Salmerón Sánchez*, § 60.

In termini affini, sia pure con maggiore focalizzazione sull'accusa penale privata, C.G. UE, 21.12.2011, C-507/10, X, § 43.

proprio interesse al mantenimento del vincolo cautelare, onde evitare nuove aggressioni in caso di allentamento³⁰⁷. Un interesse identico pare sorgere, dunque, allorquando il presidio carcerario possa attenuarsi o venire meno, anche provvisoriamente, in virtù della richiesta di misure alternative o benefici penitenziari. In siffatta ipotesi, la posizione dell'offeso sembra anzi meritevole di ancora maggior considerazione, in quanto la definitività dell'accertamento penale ha superato la presunzione costituzionale di innocenza.

In questa prospettiva, il coinvolgimento della persona offesa meriterebbe piuttosto di essere generalizzato e implementato mediante la sua citazione, con partecipazione facoltativa, all'udienza *ex art.* 678 Cpp³⁰⁸. Il che segnerebbe il definitivo superamento del procedimento di sorveglianza inteso come «dialogo a due voci»³⁰⁹, tra l'apparato statale e il condannato, con pretermissione del soggetto passivo particolare.

Resta fermo che la l. 181/2025 non attribuisce ai prossimi congiunti dell'offeso deceduto un diritto di impugnativa avverso le decisioni della magistratura di sorveglianza, anche – criticabilmente – qualora non sia stato ritualmente acquisito il loro contributo dichiarativo.

25. Risulta per contro improvvida l'introduzione – ad opera dell'art. 5 co. 1 lett. b l. 181/2025 – dell'art. 58-*sexies* Op, rubricato «Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa e dei prossimi congiunti».

La previsione ha ad oggetto le ipotesi in cui al condannato o all'internato siano «applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto».

La locuzione «benefici analoghi», indubbiamente atecnica, deve essere interpretata sulla scorta della *ratio* dell'istituto, nonché attraverso un confronto con la più restrittiva espressione «scarcerazione» impiegata dall'art. 90-*ter* Cpp.

Sotto il primo profilo, l'art. 58-*sexies* Op intende garantire l'informazione all'offeso in ordine all'uscita del condannato o internato dall'istituto, onde consentirgli le opportune misure di auto-tutela. Sotto il secondo profilo – a differenza dell'art. 90-*ter* Cpp³¹⁰ – la previsione non fa richiamo a una definitiva cessazione dello *status*

³⁰⁷ F. Marchetti, *La partecipazione della persona offesa dal reato al procedimento cautelare de libertate*, cit., 76.

³⁰⁸ In questo senso, R. Mastrototaro, *op. cit.*, 13.

Contra M. F. Cortesi, *op. cit.*, 476 ss.

³⁰⁹ G. M. Flick, *Il carcere 1948-2019: dalla rivoluzione promessa all'involuzione realizzata*, in *La riforma penitenziaria: novità e omissioni del nuovo "garantismo carcerario". Commento ai d.lgs. n. 123 e 124 del 2018*, a cura di P. Bronzo – F. Siracusano – D. Vicoli, Torino 2019, 319.

³¹⁰ Per questa lettura, B. Romanelli, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, cit., 491 ss.

custodiae.

Pertanto, soggiace a comunicazione qualsivoglia misura premiale implicante una fuoriuscita anche temporanea dall'istituto, inclusi i permessi, le licenze e il lavoro all'esterno³¹¹. Non vi rientra invece – in quanto estraneo alla nozione di beneficio – il trasferimento in strutture esterne di diagnosi e cura, in cui peraltro eventuali esigenze di sicurezza sono fronteggiabili mediante piantonamento (cfr. art. 11 co. 4 e 5 Op).

La latitudine soggettiva dell'obbligo di comunicazione è tracciata dall'art. 58-sexies co. 1 Op anzitutto mediante richiamo: *a)* dei delitti di tentato omicidio aggravato ex artt. 576 co. 1 n. 2 – 5 – 5.1 e 577 co. 1 n. 1 e co. 2; *b)* del delitto di tentato femminicidio; *c)* dei delitti, consumati o tentati, ex artt. 572, 593-ter co. 6, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter Cp; *d)* dei delitti ex 582 e 583-quinquies Cp, soltanto se aggravati ex artt. 576 co. 1 n. 2 – 5 – 5.1 o ex art. 577 co. 1 n. 1 e co. 2 Cp o ex art. 585 co. 4 Cp.

In siffatte ipotesi, il riacquisito *status libertatis* è comunicato alla persona offesa «indicata nella sentenza di condanna, qualora la stessa ne abbia fatto richiesta indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intende ricevere la comunicazione».

Nei soli casi di femminicidio e di omicidio aggravato nei termini di cui sopra, la medesima comunicazione è dovuta ai prossimi congiunti dell'offeso deceduto, purché ne abbiano «fatto richiesta in occasione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2-bis, secondo periodo, indicando il recapito anche telematico presso il quale intendono ricevere la comunicazione».

La previsione è acriticamente giustapposta all'art. 90-ter Cpp, contestualmente modificato³¹², con conseguenze paradossali.

All'esito della l. 24.11.2023, n. 168, tale ultima previsione era stata opportunamente modificata chiarendone la riferibilità alla scarcerazione *in executivis*³¹³, sulla falsariga dei primi approdi della giurisprudenza di legittimità³¹⁴. Ne derivava uno schema bipartito, così sintetizzabile. Nei procedimenti per «delitti commessi con violenza alla

³¹¹ Per uno spunto in questo senso, Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime». Roma, 14 gennaio 2026, cit., 27.

³¹² *Supra*, § 9.1.

³¹³ A. Marandola, *I nuovi presidi a tutela della vittima: rimedi pre-cautelari, cautelari e obblighi informativi*, in DPP, 2024, 2, 191-192. In termini dubitativi, P. Spagnolo, *Le nuove disposizioni processuali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica*, in www.lalegislazionepenale.eu, 28.2.2024, 20.

³¹⁴ Per la necessaria comunicazione ex art. 90-ter co. 1-bis Cpp dell'annullamento dell'ordine di carcerazione, Cass. 9.6.2022, n. 31630, in CedCass, m. 283504.

persona» – inclusa la violenza psicologica e a prescindere da una pregressa relazione tra imputato e persona offesa³¹⁵ – la comunicazione della scarcerazione era dovuta soltanto su richiesta della persona offesa, e salvo che non ne derivasse un pericolo concreto per l'autore del reato (art. 90-ter co. 1 Cpp). Per il catalogo di delitti ex art. 90-ter co. 1-bis Cpp – non necessariamente afferenti all'area della violenza alla persona – la comunicazione era invece imposta a prescindere da una previa richiesta dell'offeso: né si contemplava espressamente un'eccezione legata a eventuali pericoli per l'autore del reato.

L'introduzione dell'art. 58-sexies Op – per lo stesso elenco di reati dettato dall'art. 90-ter co. 1-bis Cpp – impone di ritenere che la prima disposizione deroghi la seconda, per specialità, in materia di esecuzione penitenziaria. Pertanto, la scarcerazione – ivi inclusa l'integrale espiazione della pena, anche per effetto di liberazione anticipata, nonché l'ammissione a una misura alternativa alla detenzione – non deve più essere comunicata *ex officio*, ma soltanto ove la persona offesa ne abbia fatto previa richiesta.

Il che implica un ingiustificato (e verosimilmente involontario) abbassamento del livello di tutela. Per sovrappiù, la riforma non ha neppure previsto – in seno all'art. 90-bis o all'art. 90-bis.2 Cpp – un'informativa all'offeso, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, in ordine all'onere da assolvere onde ottenere la comunicazione ex art. 58-sexies Op.

In chiave di ulteriore irrigidimento dell'accesso all'informativa, è imposta all'uopo all'offeso la specifica indicazione di un recapito. Ne discende un'ingiustificata divergenza dall'art. 90-ter co. 1 Cpp, tuttora applicabile alla scarcerazione *in executivis* degli autori di reati violenti non ricompresi nel catalogo ex art. 58-sexies Op. In caso di nomina difensiva in fase esecutiva, la comunicazione pare dover essere effettuata presso il difensore, ai sensi dell'art. 33 NAttCpp³¹⁶.

In base al tenore testuale dell'art. 58-sexies co. 2 Op, i prossimi congiunti dell'offeso deceduto in conseguenza del reato paiono poi onerati di formulare la richiesta all'atto delle dichiarazioni eventualmente rese ex art. 4-bis co. 2-bis Op³¹⁷. In via interpretativa,

³¹⁵ In questo senso – sia pure con riferimento all'interlocuzione della persona offesa nella dinamica cautelare – Cass. S.U. 30.9.2021, n. 17156, cit., 3409. Nella medesima direzione, v. già B. Romanelli, *Omessa notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare coercitiva: problemi definitivi e rimedi in sede di impugnazione*, cit., 4432 ss.

³¹⁶ Per converso, non conserva validità il domicilio dichiarato o eletto in sede di cognizione, sulla scorta di una consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di procedimento di esecuzione (Cass. 14.9.2021, n. 35910, in *CedCass*, m. 281885; Cass. 11.4.2018, n. 22778, *ivi*, m. 273154; Cass. 10.10.2013, n. 43551, *ivi*, m. 257173; Cass. 23.10.2007, n. 46265, *ivi*, m. 238769).

³¹⁷ *Supra*, § 24.

deve peraltro ammettersi una manifestazione preventiva, in seguito alla sentenza irrevocabile, di voler essere informati in ordine alle future evoluzioni dello *status detentionis*³¹⁸.

Ne emerge una disciplina di dubbia compatibilità con i diritti informativi sanciti dall'art. 6 § 5 – 6 dir. 2012/29/UE, nonché dall'art. 56 § 1 lett. b della Convenzione di Istanbul.

L'art. 58-sexies Cpp non specifica le modalità della comunicazione. Sul punto, esigenze di speditezza suggeriscono l'impiego della polizia giudiziaria, in analogia all'art. 90-ter Cpp, salva indicazione di un recapito telematico.

Al pari dell'art. 90-ter co. 1-bis Cpp, l'art. 58-sexies Cpp non deroga all'obbligo di comunicazione qualora ne possano discendere pericoli per il condannato o internato. L'opzione è in contrasto con l'espressa eccezione prescritta, in una simile ipotesi, dall'art. 6 § 6 dir. 2012/29/UE. Il che suggerisce – in caso di pericolo concreto e non immediatamente fronteggiabile – l'omissione della comunicazione, in forza di un'applicazione diretta della norma unionale³¹⁹.

26. L'art. 5 co. 1 lett. b l. 181/2025 restringe la fruizione dei permessi premio da parte dei minorenni condannati «per il reato previsto dall'articolo 577-bis del codice penale», con esclusione pertanto del femminicidio tentato³²⁰.

Si introduce all'uopo un co. 2-bis all'art. 30-ter Op, derogatorio alla disciplina di cui al co. 2 della medesima previsione. La durata dei permessi premio non può così eccedere «ogni volta i venti giorni», in luogo dei trenta giorni previsti in via generale. La durata complessiva del beneficio non può poi superare i settanta giorni per anno di espiazione, contro i cento giorni previsti dal co. 2.

Il rigorismo in materia di ordinamento penitenziario minorile non è un inedito per la XIX legislatura, essendosi già manifestato con il d.l. 15.9.2023, n. 123, conv. con modif. in l. 13.11.2023, n. 159 (cfr. art. 10-bis d. lgs. 2.10.2018, n. 121)³²¹.

³¹⁸ Per uno spunto, Corte Suprema di Cassazione. Ufficio del Massimario e del Ruolo. Servizio penale. Relazione su novità normativa n. 04/2026. Legge 2 dicembre 2025, n. 181, «Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime». Roma, 14 gennaio 2026, cit., 28.

³¹⁹ In questo senso, con riferimento all'art. 90-ter co. 1-bis Cpp, v. già B. Romanelli, *La persona offesa vulnerabile nel procedimento penale*, cit., 352. *Contra* L. Parlato, *Aggiustamenti "ragionevoli" per tutelare le vittime di delitti tentati (art. 2, comma 11, l. 27 settembre 2021, n. 134)*, in *La riforma Cartabia. La prescrizione, l'improcedibilità e le altre norme immediatamente precettive*, a cura di B. Romano e A. Marandola, Pisa 2022, 126-127; C. Peloso, *op. cit.*, 18; P. Spagnolo, *Vittima e vicenda cautelare tra protezione e partecipazione*, in *CP*, 2022, 12, 4448.

³²⁰ *Supra*, nt. 286 e 287.

³²¹ In argomento, G. Martiello, *Gli interventi del c.d. «decreto-caivano» sul diritto penale minorile, tra salvaguardia*

L'approccio è all'evidenza dissonante rispetto al particolare *focus* rieducativo dell'esecuzione penale minorile, discendente dall'art. 31 Cost.³²² e, per quanto specificamente attiene ai permessi premio, dall'art. 12 § 5 dir. 2016/800/UE. Né è condivisibile un regime speciale, in punto di permessi, per il solo femminicidio, a fronte di altre ipotesi di omicidio dotate di un carico di disvalore analogo e di esigenze non inferiori di prevenzione speciale.

Senonché, la disposizione di nuovo conio non si espone a censure di incostituzionalità. Il nuovo regime dei permessi premio si mantiene, infatti, di maggior favore rispetto ai condannati adulti, anche per reati di gravità inferiore³²³. Né è introdotta una preclusione assoluta all'accesso al beneficio, che sarebbe certamente incorsa nella scure della Consulta³²⁴.

La creazione di un regime speciale per il femminicidio – rispetto alle fattispecie di omicidio aggravato punibili con l'ergastolo – non pare poi eccedere i margini di discrezionalità legislativa³²⁵. Del resto, la fattispecie ex art. 577-bis Cp costituisce, all'attualità, la forma di uccisione più severamente repressa, in considerazione del regime derogatorio dettato in punto di concorso di circostanze³²⁶.

27. Al fine di rafforzare gli scambi informativi fra le diverse autorità giudiziarie e

della società dal minore delinquente e tutela del fanciullo dalla società indifferente, in www.la legislazione penale.eu, 12.2.2024, 23 ss.; A. Massaro, *La risposta 'punitiva' a disagio giovanile, povertà educativa e criminalità minorile: profili penalistici del c.d. decreto Caivano, in PPG*, 2024, 2, 496 ss.; F. Tribisonna, *Interventi in materia processuale penale: da Caivano alla deriva dei principi sul "giusto processo minorile" il passo è breve*, in *DPP*, 2023, 12, 1584 ss.

³²² C. cost., 6.3.2025, n. 23, in *GCos* 2025, 2, 292, con nota di A. Zampini, *Sul percorso di rieducazione del minorenne una declaratoria di illegittimità parziale che scioglie un nodo e ne intreccia un altro*; C. cost., 2.12.2021, n. 231, *ivi*, 2021, 6, 2580, con nota di C. G. Scorza – V. Starita, *La Consulta auspica criteri più flessibili per l'accesso dei condannati minorenni alle misure di comunità: un'occasione perduta?*; C. cost., 6.7.2020, n. 139, *ivi*, 2020, 4, 1599, con nota di M. Miraglia, *Indagini preliminari e messa alla prova: ragionevoli divergenze tra probation minorile e rito codicistico*; C. cost., 6.12.2019, n. 263, *ivi*, 2019, 6, 3200, con nota di M. G. Coppetta, *Incostituzionale il regime ostativo alla concessione dei benefici penitenziari ai minorenni: un epilogo annunciato*; C. cost., 29.3.2019, n. 68, *ivi*, 2019, 2, 884; C. cost., 28.4.2017, n. 90, *ivi*, 2017, 2, 897, con nota di M. G. Coppetta, *Cade per mano della Corte costituzionale un altro automatismo esecutivo nei confronti di condannati minorenni*.

³²³ Per l'ammissibilità di un'omologazione tra adulti e minori quanto al limite di pena irrogata per l'accesso alle misure alternative, v. peraltro C. cost., 2.12.2021, n. 231, *cit.*, 2580.

³²⁴ V. infatti C. cost., 6.12.2019, n. 263, *cit.*, 3200, che ha espunto l'applicabilità del regime ex art. 4-bis Op per l'accesso del minore ai permessi premio.

Nell'ambito dell'esecuzione penitenziaria per adulti – per l'eliminazione dell'automatismo preclusivo ex art. 30-ter co. 5 Op – v. C. cost., 7.3.2025, n. 24, in *GCos*, 2025, 2, 305, con nota di S. Carnevale, *Preclusione biennale ai permessi premio tra presunzione d'innocenza e finalismo rieducativo*, e di M. Cicino, *Quale possibile "dimensione" di innocenza nel procedimento di sorveglianza?*

³²⁵ Sull'ammissibilità – nei limiti della ragionevolezza – di preclusioni all'accesso a istituti premiali minorili legate al titolo di reato, cfr. C. cost., 29.12.2025, n. 203, in www.processopenaleegiustizia.it, 29.12.2025.

³²⁶ *Supra*, § 2.

ottimizzare il raccordo tra il procedimento penale e i giudizi civili in materia di diritto di famiglia³²⁷, l'articolo 3 co. 2, introdotto nel corso dell'esame parlamentare presso il Senato, ha inserito alcune modifiche all'articolo 64-bis NAttCp³²⁸.

Nella sua formulazione previgente, la disposizione prevedeva già un meccanismo di comunicazione tra il pubblico ministero e l'autorità giudiziaria civile per un catalogo tassativo di reati³²⁹, successivamente ampliato dalla l. 27 settembre 2021, n. 134³³⁰.

In particolare, era prevista la trasmissione al giudice civile, di fronte al quale pendevano procedimenti di separazione o di cause inerenti ai figli minori e alla responsabilità genitoriale, di copia degli atti di indagine non coperti dal segreto investigativo ai sensi dell'articolo 329 Cpp, delle ordinanze applicative di misure cautelari personali, degli eventuali provvedimenti di sostituzione e di revoca, dell'avviso ex art. 415-bis Cpp, dell'archiviazione e della sentenza. L'obiettivo era quello di assicurare un'adeguata base conoscitiva nel procedimento, con la conseguente adozione di decisioni non pregiudizievoli per i membri più deboli della famiglia.

La recente riforma interviene su tale impianto ampliandone significativamente la portata e precisandone i contenuti.

In particolare, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 64-bis NAttCp, il pubblico ministero, quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche se cessata, «accerta» la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli nonché alla responsabilità genitoriale e trasmette senza ritardo al giudice procedente copia degli atti indicati al comma 2 dello stesso articolo, purché sempre non coperti da segreto ex art. 329 Cpp.

Fra gli stessi provvedimenti già previsti, sono stati aggiunti i verbali di fermo,

³²⁷ Cfr. Consiglio Superiore della Magistratura. Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica (delibera 9 maggio 2018), in www.csm.it, 9.5.2018.

³²⁸ Dossier XIX Legislatura. Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime. A.C. 2528, in www.camera.it, 24.11.2025, 45.

³²⁹ Artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 612 ter Cp; art. 582 e 583 Cp, nelle ipotesi aggravate ex artt. 576 co. 1 n. 2, 5, 5.1, nonché ex artt. 577 co. 1 n. 1 e co. 2 Cp.

³³⁰ Per un approfondimento cfr. A. Marandola, *Riforma Cartabia del processo civile: l'adeguamento delle norme penali e processual-penali*, in *La riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, a cura di G. Spangher, Pisa, 2022, 886 ss.; F. Italia, *Riflessioni sul nuovo raccordo tra le misure cautelari penali e gli ordini di protezione civili a tutela delle vittime minorenni di violenza domestica*, in *CP*, 2024, 6, 1933.

arresto, perquisizione e sequestro e gli atti di esercizio dell'azione penale, mentre, a cura della cancelleria, devono essere trasmesse al giudice civile procedente le copie delle sentenze di primo e secondo grado, delle sentenze emesse dalla Corte di cassazione nonché delle ordinanze che dichiarano l'inammissibilità dell'impugnazione, ex art. 591, co. 2 Cpp.

L'ampliamento appare funzionale a garantire al giudice civile una conoscenza completa e aggiornata dell'esito del procedimento penale, evitando asimmetrie informative che, in ossequio a quanto sancito dall'art. 31 della Convenzione di Istanbul³³¹ e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo³³², potrebbero incidere negativamente sulle decisioni in materia di affidamento dei figli, responsabilità genitoriale e misure di protezione³³³.

Peraltro, l'intervento si pone altresì in linea con il recente inserimento dell'art. 473-bis.42 Cpc che prevede che il giudice civile richieda informazioni sui procedimenti penali pendenti direttamente al pubblico ministero, al fine di garantire un flusso informativo bidirezionale e strutturato, nell'ottica di assicurare una maggior protezione della vittima³³⁴.

28. Infine, l'articolo 8 introduce un significativo potenziamento delle iniziative legate alla formazione dei magistrati e dei professionisti sanitari in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica.

Strumento primario di tutela della vittima dal rischio di danni indiretti derivanti dall'incontro con le pubbliche procedure è senz'altro l'adeguatezza della formazione degli operatori direttamente coinvolti.

In tale prospettiva, il co. 1 modifica l'art. 6 l. 168/2023, che, in ossequio agli obblighi

³³¹ L'art. 31 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica del 2011 prevede che «[l]e Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione».

³³² Cfr. *ex multis*, C. eur., 7.7.2022, *M. S. c. Italia*; C. eur., 16.6.2022, *De Giorgi c. Italia*; C. eur., 2.3.2017, *Talpis c. Italia*.

³³³ Cfr. M. G. Albiero, *I fatti di violenza e il processo*, in *La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie, Legge 26 novembre 2021, n. 206*, a cura di C. Cecchella, Torino 2022, 359 ss.; C. Caratta, *Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile*, in *FDir*, 2022, 4, 349; F. Danovi, *Il nuovo rito delle relazioni familiari*, *ivi*, 2022, 8-9, 837.

³³⁴ Articolo inserito dall'art. 3 co. 33 d. lgs. 10.10.2022, n. 149. Per un approfondimento, cfr. C. Irti, *Violenza nei confronti delle donne, violenza domestica e processo civile*, in *RTrimDPC*, 2023, 1, 225 ss.; A. Nascosi, *Nuovi strumenti di tutela per contrastare la violenza domestica: la corsia preferenziale prevista dagli artt. 473-bis.40 ss. c.p.c.*, in *DFamPers*, 2023, 4, 1856.

derivanti dalla Convenzione di Istanbul³³⁵, già prevedeva alcune linee guida per una formazione adeguata e omogenea degli operatori che, a vario titolo, entrano in contatto con le donne vittime di violenza³³⁶.

Nella emendata formulazione, il comma 2 dell'articolo 6 prescrive che le iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica definite nelle linee programmatiche proposte dal Ministro della giustizia alla Scuola Superiore della magistratura, ex art. 5 co. 2, d.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26, devono avere ad oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali dettate in materia, con riguardo alla violenza «anche economica» e tenendo a mente «i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari», insieme alla «matrice culturale del fenomeno». L'obiettivo è quello di prevenire il più possibile forme di «vittimizzazione secondaria, tenendo conto dell'entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, e di un'efficace e necessaria collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica».

Particolare rilievo assume dunque la collaborazione con i soggetti istituzionali e operatori del terzo settore nell'ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza.

Il nuovo testo, infatti, introduce un deciso ampliamento e una maggiore qualificazione dei contenuti formativi. La scelta peraltro appare coerente con le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che, in diverse occasioni, ha ricordato che il ricorso agli stereotipi di genere compromette il diritto delle vittime ad un trattamento equo e rispettoso, nonché l'effettività della tutela giurisdizionale³³⁷.

La norma mira inoltre a garantire la multidisciplinarietà della formazione curata da esperti di comprovata e documentata conoscenza delle materie, inseriti in un albo tenuto dalla Scuola superiore della magistratura, prescrivendo altresì l'equilibrio di genere tra i formatori.

L'art. 8 co. 1 lett. *b* prosegue poi introducendo un nuovo comma *2-bis* all'art. 6 della l. 168/2023, che prescrive l'obbligatoria partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici per i magistrati, sia requirenti sia giudicanti, di merito o di legittimità, assegnati alla trattazione di procedimenti, «anche in via non esclusiva», in materia di famiglia, di violenza contro le donne o domestica, ovvero di materie connesse.

L'espressione «anche in via non esclusiva» solleva però alcuni dubbi sull'estensione

³³⁵ Art. 15 - *Formazione delle figure professionali*.

³³⁶ Cfr. I. Boiano, *Il quadro normativo italiano in tema di violenza nei confronti delle donne e violenza domestica a seguito della legge 168/2023*, in *QuestG*, 11.4.2024, 4 ss.

³³⁷ Cfr. *ex multis* C. eur., 3.10.2025, *N.T. c. Cipro*; C. eur., 27.5.2025, *I. C. c. Repubblica di Moldova*.

della platea degli operatori coinvolti negli uffici di procura e negli uffici G.i.p./G.u.p., non inseriti in gruppi specializzati, che sono chiamati a compiere valutazioni urgenti in materia di arresti, allontanamenti d'urgenza o richieste cautelari.

Infine, l'art. 8 co. 2 estende l'attenzione formativa all'ambito sanitario, prescrivendo che, in ossequio all'articolo 16-*bis* d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e in attuazione di programmi di formazione obbligatori, la Commissione nazionale per la formazione continua predisponga l'aggiornamento periodico dei professionisti sanitari tramite l'acquisizione di crediti formativi dedicati al contrasto della violenza di genere.

In questo modo, viene riconosciuto il ruolo cruciale degli operatori sanitari nella fase di emersione del fenomeno e nella presa in carico delle vittime, rafforzando un approccio integrato e multidisciplinare.

29. È possibile cogliere una tendenza di fondo nella recente novella. La l. 181/2025 si inserisce in un processo di progressiva specializzazione del diritto penale e processuale penale in materia di violenza di genere, nel quale il legislatore concentra la sua area di intervento con operazioni preventive e talora altamente simboliche.

Ne deriva un modello di politica criminale tendente a rafforzare il ruolo centrale della vittima mediante l'intreccio di una trama estesa di diritti informativi e partecipativi, oltreché tramite l'introduzione della nuova fattispecie di femminicidio che, pur collocandosi in un contesto sovranazionale che non ne imponeva la codificazione separata, rappresenta l'espressione più significativa dell'intervento.

La nuova incriminazione si pone in netta discontinuità con il quadro previgente, ove le condotte omicidiarie a sfondo discriminatorio o relazionale trovavano già adeguata sussunzione nell'ambito delle aggravanti comuni e speciali dell'omicidio.

Il rigore sanzionatorio è parallelamente implementato anche attraverso l'inserimento di aggravanti "di genere" applicabili ad un ampio catalogo di reati-spia della violenza domestica. All'intervento penale si accompagnano, in via diretta o riflessa, modifiche in tema di procedibilità, competenza e, in taluni casi, regimi cautelari e probatori.

Una seconda direttrice di riforma, altrettanto significativa, concerne il rafforzamento dello statuto processuale della persona offesa.

I paragrafi dedicati agli obblighi informativi, alla partecipazione procedimentale e ai diritti di interlocuzione restituiscono l'immagine di una vittima sempre più integrata nelle dinamiche del processo penale.

Con la l. 181/2025, il legislatore moltiplica infatti le comunicazioni obbligatorie;

rafforza, quantomeno sul piano dialogico, il ruolo della persona offesa nel patteggiamento; e, in parziale discontinuità con il passato, ne proietta la tutela anche all'accesso ai benefici penitenziari.

Al contempo, tale slancio si accompagna al permanere di alcune criticità sistematiche: il ricorso a concetti descrittivi talvolta eccedenti; la proliferazione di automatismi; le puntuali deroghe, che sfidano la proporzionalità del trattamento sanzionatorio; la ridotta attenzione al profilo rimediabile in caso di violazione dei diritti della persona offesa.

Inoltre, la novella accentua la frammentazione per cataloghi, rendendo evidente l'emersione di un sotto-sistema penale e processuale a vocazione preventiva, sulla scorta di un'accresciuta consapevolezza della dimensione strutturale della *gender-based violence*.

Il baricentro del sistema tende a muovere così da una logica reattiva ad una preventiva. Si coglie un tentativo di ridefinizione, in chiave contemporanea, dell'equilibrio tra potere punitivo, diritti della vittima e garanzie dell'imputato, alla luce delle trasformazioni sociali e delle sollecitazioni sovranazionali.

Residua peraltro il dubbio che, a tal fine, siano ormai maturi i tempi per una più comprensiva rimediazione dello statuto processuale della persona offesa. La moltiplicazione degli incombenti informativi e dei diritti partecipativi la sospinge, infatti, progressivamente verso il ruolo di parte, in linea con risalenti aspirazioni di parte della dottrina³³⁸, e financo verso un espresso riconoscimento costituzionale³³⁹.

³³⁸ Con diversità di accenti, H. Belluta, *As is, to be: vittime di reato e giustizia penale tra presente e futuro*, in *Studi in ricordo di Maria Gabriella Aimonetto*, a cura di M. Bargis, Milano 2013, 156 ss.; P. P. Paulesu, voce *Persona offesa dal reato*, in *ED*, Ann. II, Milano 2008, 597; G. Tranchina, *La vittima del reato nel processo penale*, in *CP*, 2010, II, 4057 ss.

³³⁹ Cfr. *Camera dei Deputati. Servizio Studi. XIX Legislatura. Tutela delle vittime di reato in Costituzione*. A.C. 286. A.C. 1312, A.C. 2197. *Dossier n. 481 – Schede di lettura*. 23 luglio 2025, in www.documenti.camera.it. In argomento, in termini critici, E. Amati, *La vittima in Costituzione? Una riforma che può alterare gli equilibri del sistema penale*, in www.discrimen.it, 11.10.2024, 1 ss.; L. Luparia, *L'ascesa della vittima, il crepuscolo dell'imputato. Il pendolo alterato del processo penale*, in www.sistemapenale.it, 27.9.2024, 1 ss.